

189^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1021) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo*

(701) *SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione*

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(339) *PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo*

(1130) *DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni:*

PRESIDENTE 4

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 4

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1021, 701, 1138, 339 e 1130:

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* Pag. 8 e *passim*

CÒ (Rifond. Com.-Progr.) 8

BOSI (CCD) 8, 9, 113

SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) 9

* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indip.) 9 e *passim*

MANFREDI (Forza Italia) 9

DE CORATO (AN) 109, 110, 112

DE CAROLIS (Misto) 112

FOLLONI (CDU) 113, 115

BALDINI (Forza Italia) 114

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL BUNDESTAG

PRESIDENTE 115

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1021, 701, 1138, 339 e 1130:

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 115 e *passim*

* FOLLONI (CDU)	Pag. 116 e <i>passim</i>
BALDINI (Forza Italia)	116 e <i>passim</i>
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania in- dip.)	117
Cò (Rifond. Com.-Progr.)	118 e <i>passim</i>
* PINGGERA (Misto)	123
MANFREDI (Forza Italia)	123
DEBENEDETTI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	127, 146
FALOMI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	128, 210
BERTONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	131
LAVAGNINI (PPI)	133 e <i>passim</i>
BOSI (CCD)	135, 136, 150
DE CORATO (AN)	136 e <i>passim</i>
SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo)	137 e <i>passim</i>
BARBIERI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	146
BRUNI (Misto)	149
FUMAGALLI CARULLI (CCD)	178
SCOPELLITI (Forza Italia)	206, 211
* LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	209, 210, 211
VITA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	220
ROGNONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	230, 237
BESSO CORDERO (Misto)	230

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1997.... Pag. 240**

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	242
--------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	242
---------------------------------	-----

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni ..	242
Annunzio	243, 245, 248
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	311

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Arlacchi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Bruno Ganeri, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Montagnino, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migone, a l'Aja, per la riunione dei Presidenti delle Commissioni degli affari esteri dei parlamenti dell'Unione europea; Lorenzi, a Lione, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1021) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo*

(701) *SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione*

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(339) PASSIGLI. – Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo

(1130) DE CORATO ed altri. – Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1021, 701, 1138, 339 e 1130. Nella seduta anti-meridiana ha replicato il rappresentante del Governo:

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.0.1, 3.0.2 e 4.1, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sui commi 12 e 19 dell'emendamento 1.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sul comma 9 dello stesso emendamento il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla modificazione dello stesso finalizzata a prevedere che la istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni sia resa facoltativa per le Regioni. Il nulla osta sull'emendamento 4.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della lettera a) nei seguenti termini: “quanto a lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria”. Il nulla osta sull'emendamento 3.0.1 è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'individuazione di una copertura finanziaria a valere sui fondi speciali di cui alla legge finanziaria per il 1997, in attesa della manovra finanziaria per il 1998».

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1021, 701, 1138, 339 e 1130

PRESIDENTE. Devono ora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,
premessò:

che, nel rispetto della libertà di iniziativa quale presupposto idoneo a garantire la pluralità delle emittenti, il servizio pubblico radiotelevisivo costituisce strumento indispensabile per garantire la libertà di

espressione e di manifestazione del pensiero attraverso la tutela ed il rafforzamento dei principi dell'imparzialità e del pluralismo;

che tale obiettivo si può realizzare mantenendo quali fonti del fabbisogno finanziario della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il canone radiotelevisivo e la pubblicità;

che tali fonti di finanziamento sono state a tutt'oggi garantite da specifiche normative, sicchè la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha gestito il servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti;

che la capacità di raccolta pubblicitaria costituisce uno dei parametri indicatori della sussistenza o meno di una posizione di privilegio sul mercato della diffusione radiotelevisiva privata,

impegna il Governo:

a garantire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le fonti di finanziamento oggi esistenti anche con riferimento alla capacità di raccolta pubblicitaria e nel rispetto delle direttive comunitarie emanate in materia nonchè a realizzare criteri di regolamentazione della raccolta pubblicitaria delle emittenti radiotelevisive private che consentano un equilibrato sviluppo del mercato ed un trattamento eguale di tutti i soggetti imprenditori nell'ambito della tutela del pluralismo e della democrazia informativa.

9.1021.1

Cò

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1021 recante disposizioni per l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo,

premesse:

che l'intero sistema delle comunicazioni è attraversato da una profonda crisi;

che il sistema delle comunicazioni fronteggia attualmente esigenze diversificate sia sul terreno dell'informazione, della formazione, dell'intrattenimento;

che, al fine di poter competere con le tecnologie avanzate degli altri paesi europei, appare ormai indifferibile e necessario garantire ed incentivare uno sviluppo tecnologico tale da consentire al nostro paese di recuperare il notevole ritardo nel quale si trova il settore delle comunicazioni;

che l'attuale diffusione delle antenne paraboliche è di gran lunga inferiore a quella degli altri paesi europei;

che, affinchè le trasmissioni televisive siano effettuate su frequenze via satellite è necessario garantirne un'ampia e diffusa ricezione;

impegna il Governo

a prevedere, al fine di consentire che almeno la maggioranza delle famiglie italiane dotate di televisore sia in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive via satellite, un contributo statale per l'acquisto di antenne paraboliche satellitari nuove e di decodificatori digitali.

9.1021.2

BOSI, BALDINI, DE CORATO, FOLLONI, TAROLLI

Il Senato,

premessi:

che i canoni di concessione per la radiodiffusione televisiva risultano essere enormemente distanti dal valore commerciale delle singole frequenze;

che il processo di liberalizzazione del sistema delle Telecomunicazioni in atto in Europa e nel nostro Paese richiede tendenzialmente l'utilizzo di parametri di mercato anche nel rapporto Stato-concessionari, pur nel rispetto degli interessi generali connessi al sistema radiotelevisivo;

che l'uso di un parametro più attinente alla realtà diminuirebbe alterazioni della concorrenza in occasione di nuove concessioni o ristrutturazioni del piano delle frequenze,

impegna il Governo

a rivedere i canoni di concessione per la radiodiffusione televisiva, adottando parametri più rispondenti ai valori di mercato.

9.1021.3

SEMENZATO

Il Senato,

considerato:

che a seguito del *referendum* popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

che il comma 2 della cosiddetta legge «Mammì» prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una S.p.A. a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge n. 483 del 1992 prevedeva che le azioni della Rai S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

che con il *referendum* si è inteso avviare un processo di privatizzazione della Rai S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

che ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995,

n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del *referendum*;

che già il Senato in data 19 dicembre 1996 ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare concreta attuazione al risultato del *referendum*,

impegna il Governo,

in sede di riforma della Rai a concretizzare la volontà popolare espressasi sia in sede di *referendum* sia in atti del Senato della Repubblica;

a tener conto nella ristrutturazione e riorganizzazione del servizio pubblico della pressochè universale volontà dei cittadini di valorizzare le autonomie locali.

9.1021.10

CASTELLI

Il Senato,

premesso:

che le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono un ruolo indispensabile nella gestione delle emergenze a seguito di grandi calamità, contribuendo così, in modo determinante, a salvare vite umane;

considerato:

che è assolutamente necessario oggigiorno poter operare con rapidità ed efficienza, condizioni garantite solo dalla disponibilità di comunicazioni radio;

che le predette Organizzazioni svolgono il loro compito in modo gratuito e senza fini di lucro, mettendo inoltre a disposizione un patrimonio complessivo di impianti (basi radio, portatili, radio su automezzo) di circa 50 miliardi;

che il costo annuale dei canoni complessivamente versati dalle organizzazioni è di circa 3 miliardi, che possono essere senza difficoltà recuperati adottando parametri più rispondenti ai valori di mercato per i canoni di concessione per la radiodiffusione televisiva,

impegna il Governo:

a riconoscere alle predette Organizzazioni di protezione civile la concessione gratuita delle frequenze radio, nel quadro dei criteri che il Consiglio dell'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni adotta per la determinazione dei relativi canoni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), n. 5).

9.1021.11

MANFREDI, RIZZI, TRAVAGLIA, PIANETTA, MACERATINI, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI, ROGNONI, PAPINI, TAROLLI, BOSI, NOVI, GUBERT

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Cò, purchè siano soppresse, nel dispositivo, le seguenti parole: «oggi esistenti». In tal caso, il Governo accetterà tale ordine del giorno.

Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori, ma con una correzione sempre nel dispositivo. All'ultimo capoverso, propongo di sostituire le parole: «un contributo statale per l'acquisto» con le seguenti: «misure che favoriscano la diffusione». Infatti, non posso impegnarmi su un eventuale contributo statale.

Il Governo accetta anche l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Semenzato, anche perchè la revisione dei canoni di concessione è prevista dalla legge n. 422 del 1993, in particolare all'articolo 10.

Credo di poter accettare inoltre l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Castelli. Il problema della riforma della RAI si affronterà con l'esame del disegno di legge n. 1138, ma ritengo che questo ordine del giorno possa essere accettato come raccomandazione da tenere presente in quella sede.

L'ordine del giorno n. 11, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, è ugualmente accettabile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete ascoltato, l'ordine del giorno n. 1 è stato accettato dal Governo a condizione che siano eliminate le parole: «oggi esistenti». Senatore Cò, è d'accordo con la modifica proposta dal Governo?

CÒ. Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, il Governo ha proposto di sostituire le parole: «un contributo statale per l'acquisto» con le seguenti: «misure che favoriscano la diffusione». Senatore Bosi, accetta la proposta del Governo?

BOSI. Capisco l'osservazione e le riserve su quello che comporta dal punto di vista finanziario la previsione di un contributo statale; accetto comunque il cambiamento del testo ma preferirei, se il Governo non ha nulla in contrario, che venisse usato il termine «incentivino» anzichè «favoriscano», in quanto quest'ultimo è più indiretto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testè avanzata dal senatore Bosi.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Concordo con tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BOSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

SEMENZATO. No, non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 10?

* CASTELLI. Signor Presidente, non per mancanza di rispetto nei confronti del Governo, ma semplicemente per dare un po' più forza dell'ordine del giorno da me presentato, chiederei che venisse votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Castelli.

È approvato.

Senatore Manfredi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 11?

MANFREDI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1021.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti, oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere, in virtù della presente legge, i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro;

6) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

7) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazione e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazione non rifiutino ingiustamente l'accesso alle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione;

8) risolve con procedure sollecite le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;

9) individua, in conformità alla normativa comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

10) individua i servizi di telecomunicazione, diversi da quelli rientranti nell'obbligo di servizio universale, che devono essere offerti in modo omogeneo su tutto o soltanto su parte del territorio nazionale;

11) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

12) determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa;

2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità;

3) determina i periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in armonia con le direttive comunitarie, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni da parte dell'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori;

6) verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di diritto di rettifica;

7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari di servizio pubblico e verifica l'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche;

9) vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità

dei dati pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;

10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

c) il consiglio:

1) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed in genere all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso di singoli e di gruppi ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in tema di nuove tecnologie di comunicazione;

4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;

5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni e per la determinazione dei relativi canoni;

6) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, commesse da operatori del settore delle comunicazioni;

10) svolge le altre funzioni già attribuite della legge al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario.

12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società concessionarie previsti dalla legge.

5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui alla lettera c), numero 4, del medesimo comma 4.

6. La separazione contabile e amministrativa cui sono tenuti i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazioni, prevista dal comma 4, lettera c), numero 7, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella separata dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, delibera le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economico del personale addetto e dei suoi componenti, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

8. L'Autorità, entro centosessanta giorni dall'insediamento, delibera apposito regolamento contenente norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, nonchè il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità.

9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente valersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione di organi competenti nel settore delle comunicazioni, operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma, ivi compresa la polizia postale. Nell'esecuzione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti e organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i competenti organi del Ministero della difesa per gli aspetti di comune interesse.

10. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni, per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore della radiodiffusione e l'editoria, può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

11. L'Autorità collabora, anche mediante scambi ed informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

12. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'Autorità nel limite di duecentosessanta unità.

13. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

14. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

15. In sede di prima attuazione l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. È istituita l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, di seguito denominata «l'Autorità», composta dal Presidente e da otto commissari.

2. I commissari sono eletti, fra persone dotate di elevata qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Ciascuna Camera elegge quattro commissari, con voto limitato a due nominativi. Il Presidente dell'Autorità è eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con i voti di almeno i due terzi dei componenti l'organo. Il Presidente ed i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili: in caso di dimissioni, il nuovo commissario è eletto dalla Camera competente e resta in carica per la durata del mandato del suo predecessore. L'Autorità è organo collegiale e delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Può articolarsi al suo interno in Commissioni per specifiche competenze, ferma restando l'attribuzione al *plenum* delle formali pronunce di rilievo esterno».

1.1/1 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «è istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «che assorbe le competenze dell'Autorità informatica istituita con il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993».

1.1/2 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «è istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «che assorbe le competenze dell'Autorità informatica istituita».

1.1/3 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «è istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «che assorbe le competenze dell'Autorità informatica istituita con decreto legislativo».

1.1/4

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con le altre: «L'Autorità per le garanzie nei servizi di radiodiffusione TV e sonora».

1.1/5

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con le seguenti: «L'Autorità per i servizi di radiodiffusione e TV».

1.1/6

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con le seguenti: «L'Autorità per i servizi».

1.1/7

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «nelle comunicazioni», con le seguenti: «nell'emittenza radiotelevisiva».

1.1/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «nelle comunicazioni», con le seguenti: «nell'emittenza».

1.1/9

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del quadro legislativo».

1.1/10

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del quadro legislativo delineato».

1.1/11

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del quadro legislativo delineato dal Parlamento».

1.1/12

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del quadro delineato dal Parlamento».

1.1/13

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «di giudizio e di valutazione», aggiungere le seguenti: del quadro legislativo delineato dal Parlamento».

1.1/14

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con il solo vincolo della comunicazione all'Autorità giudiziaria in caso di conoscenza di atti che costituiscono reato».

1.1/15

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con vincolo della comunicazione all'Autorità giudiziaria in caso di conoscenza di atti che costituiscono reato».

1.1/16

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con il solo vincolo della comunicazione all'Autorità giudiziaria».

1.1/17

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con il vincolo della comunicazione all'Autorità giudiziaria in caso di conoscenza di atti».

1.1/18

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con più uffici articolati sul territorio».

1.1/19

DE CAROLIS

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sede dell'autorità è determinata secondo le seguenti procedure:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fissa i requisiti minimi e raccoglie, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, le candidature delle differenti città;

b) entro novanta giorni il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone la città sede dell'autorità alle competenti commissioni di Camera e Senato; che si pronunciano entro i trenta giorni successivi a maggioranza assoluta;

c) in attesa della individuazione e strutturazione della sede dell'autorità, in via provvisoria, la sede è situata negli uffici attualmente del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

1.1/20

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorità ha sede in Roma. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione».

1.1/21

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorità ha sede in Milano».

1.1/22

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione».

1.1/23

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorità ha sede in Milano. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle proprie attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in città capoluogo di regione».

1.1/24

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorità ha sede in Milano. Nel caso in cui esigenze di funzionalità e di coordinamento delle attività lo rendano opportuno, l'autorità potrà disporre l'istituzione di propri uffici in altre città capoluogo di regione».

1.1/25

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono organi dell'Autorità nazionale, il Presidente, la commissione delle infrastrutture delle reti, la commissione dei servizi e i prodotti ed il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Senato, da due rappresentanti delle regioni e da otto commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica elegge, a maggioranza semplice, otto commissari per le infrastrutture e le reti, e la Camera dei deputati elegge, a maggioranza semplice, otto commissari per i servizi ed i prodotti. Ciascun deputato e senatore esprime il voto indicando un nominativo. Il Presidente dell'autorità nazionale è eletto all'interno del Consiglio».

1.1/91

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «esprime il voto indicando due nominativi», aggiungere le seguenti: «uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi».

1.1/704

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto dalle competenti commissioni parlamentari. La votazione è valida se il nominativo prescelto è eletto con almeno i due terzi dei voti dei componenti le commissioni».

1.1/705

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica riuniti in seduta congiunta, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».

1.1/706

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica riuniti in seduta congiunta, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».

1.1/707

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato riuniti in seduta congiunta, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».

1.1/708

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».

1.1/709

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in seduta congiunta, il quale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica».

1.1/710

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «il Presidente dell'Autorità è nominato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Presidente dell'Autorità è eletto a maggioranza semplice dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica riuniti in seduta congiunta».

1.1/711

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni», con le seguenti: «previa decisione del Consiglio dei Ministri».

1.1/712

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni», con le seguenti: «d'intesa con il Consiglio dei Ministri».

1.1/713

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le seguenti: «è sottoposta al parere favorevole preventivo delle competenti Commissioni parlamentari».

1.1/714

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le seguenti: «è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.1/715

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le seguenti: «è sottoposta al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari».

1.1/716

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le seguenti: «è sottoposta al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

1.1/717

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le seguenti: «è sottoposta al parere favorevole preventivo delle competenti Commissioni».

1.1/718

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «sottoposta la parere», inserire la seguente: «vincolante».

1.1/719

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «commissioni parlamentari», sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481», con le parole: «, da emanarsi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei rispettivi componenti».

1.1/720

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: «Se entro trenta giorni dalla designazione, le commissioni parlamentari non si sono espresse con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, le funzioni di presidente dell'autorità sono ricoperte dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione».

1.1/721

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere alla fine: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è competente nella verifica del rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 103 del 1975, della legge n. 206 del 1993 e della legge n. 650 del 1996».

1.1/722

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate dal regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/723

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/724

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/725

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/726

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/727

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. L'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/728

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/729

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro due mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/730

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro tre mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/731

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/732

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro cinque mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/733

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/734

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sette mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/735

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro otto mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/736

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro nove mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/737

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/738

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro undici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/739

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro tredici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/740

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro quattordici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/741

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro quindici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/742

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sedici mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/743

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro diciassette mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/744

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge. Entro tale periodo le funzioni sono assicurate dai Co.Re.Rat. Per le finalità di cui alla presente legge e per le finalità specifiche fissate da apposito regolamento l'Autorità potrà avvalersi dei comitati regionali».

1.1/745

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso l'Autorità è costituita la Consulta nazionale delle telecomunicazioni, di seguito denominata «Consulta nazionale». La Consulta nazionale è presieduta dal Presidente dell'Autorità ed è nominata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente dell'Autorità. Essa è composta da:

- a) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
- b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno dell'unione delle province d'Italia;
- c) sette rappresentanti delle associazioni di consumatori e di utenti.

Le associazioni di consumatori e di utenti, riconosciute ai sensi della presente legge, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) uno statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda come oggetto dell'attività sociale la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, precisando che l'associazione non ha fini di lucro;
- b) una organizzazione interna a base democratica;
- c) la presenza organizzata in almeno cinque regioni, e comunque un'attività di carattere continuativo e di apprezzabile rilevanza esterna;
- d) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci;
- e) assenza di qualsiasi connessione con enti o organizzazioni che esercitino attività produttive, commerciali o di erogazione di servizi.

Le associazioni di cui alla lettera c) del presente comma, sono individuate con decreto del Ministro competente, che richiede alle associazioni stesse di esprimere terne di candidati, tra i quali vengono scelti i rappresentanti inseriti nella Consulta nazionale. La Consulta nazionale esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tema di:

- a) posizioni dominanti;
- b) tariffe;
- c) *standard* del servizio universale;
- d) pubblicità».

1.1/746

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso l'Autorità è costituita la Consulta nazionale delle telecomunicazioni, di seguito denominata «Consulta nazionale». La Consulta nazionale è presieduta dal Presidente dell'Autorità ed è nominata, entro centodiciannove giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente dell'Autorità. Essa è composta da:

- a) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
- b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno dell'unione delle province d'Italia;
- c) sette rappresentanti delle associazioni di consumatori e di utenti.

Le associazioni di consumatori e di utenti, riconosciute ai sensi della presente legge, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) uno statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda come oggetto dell'attività sociale la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, precisando che l'associazione non ha fini di lucro;
- b) una organizzazione interna a base democratica;
- c) la presenza organizzata in almeno cinque regioni, e comunque un'attività di carattere continuativo e di apprezzabile rilevanza esterna;
- d) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci;
- e) assenza di qualsiasi connessione con enti o organizzazioni che esercitino attività produttive, commerciali o di erogazione di servizi.

Le associazioni di cui alla lettera c) del presente comma, sono individuate con decreto del Ministro competente, che richiede alle associazioni stesse di esprimere terne di candidati, tra i quali vengono scelti i rappresentanti inseriti nella Consulta nazionale. La Consulta nazionale esprime parere obbligatorio, non vincolante, in tema di:

- a) posizioni dominanti;
- b) tariffe;
- c) *standard* del servizio universale;
- d) pubblicità».

1.1/747

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non possono far parte dell'Autorità coloro che, nei due anni precedenti la nomina, abbiano esercitato, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, siano stati amministratori a qualsiasi titolo di imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. Non possono far parte dell'Autorità coloro che abbiano avuto nei due anni precedenti la nomina, incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici».

1.1/857

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 4».

1.1/858

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«1. L'Autorità è organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza per l'equilibrato e corretto andamento del settore delle comunicazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture ed alla erogazione dei servizi.

2. L'Autorità assorbe le funzioni già spettanti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che è conseguentemente soppresso all'atto della istituzione dell'Autorità.

3. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del *price-cap* inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale;

b) emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni, ai fini del rispetto dei principi previsti dall'articolo 14;

c) elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonchè le forniture dei servizi;

d) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standards* minimi per ogni comparto di attività;

e) esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori;

f) vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni di cui all'articolo 18;

g) esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 nonchè del nulla-osta tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 11;

h) determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10;

i) esprime un parere circa il decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 13;

l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 17 e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti;

m) emana i regolamenti riguardanti gli *standards* e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi, di cui al comma 2 dell'articolo 21;

n) esprime il proprio parere sugli schemi delle convenzioni e dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle comunicazioni e vigila sulla loro applicazione;

o) esprime il proprio parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radiotelevisive predisposto dal Ministero delle comunicazioni;

p) predispone, di concerto con il Ministero delle comunicazioni ed in coerenza con il piano nazionale di cui alla lettera h), il piano di assegnazione delle frequenze;

q) esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi;

r) esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

s) emana regolamenti in merito alla redazione dei bilanci da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni ed effettua le relative verifiche;

t) emana regolamenti e direttive, in armonia con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso i mezzi radio-televisivi;

u) vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative;

v) promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;

z) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità».

1.1/859 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il punto 1)».

1.1/860 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze».

1.1/861 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/862

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/863

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/864

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/865

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/866

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/867

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/868

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/869

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/870

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/871

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/872

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro undici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/873

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «elabora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/874

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa e per quelle in compartecipazione con lo stesso».

1.1/947

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa».

1.1/948

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa».

1.1/949

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa».

1.1/950

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa».

1.1/951

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva coordinandosi con il Ministero della difesa limitatamente alle bande attribuite al Ministero della difesa».

1.1/952

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «elabora i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/953

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

1.1/954

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente: «esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sui piani di assegnazione delle frequenze».

1.1/955

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «i piani di assegnazione delle frequenze e lo approva» con le seguenti: «il piano di assegnazione delle frequenze e lo approva».

1.1/956

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «i piani di assegnazione delle frequenze e lo approva» con le seguenti: «il piano di assegnazione delle frequenze».

1.1/957

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), n. 2), primo periodo, dopo le parole: «i piani di assegnazione delle frequenze» inserire le seguenti: «comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino».

1.1/958

MANFREDI, CASTELLI, SELLA, TAROLLI, TAPPARO, RUSSO
SPENA, BALDASSARE Lauria, TOMASSINI, PALOMBO, CENTARO, MANCA, MONTELEONE, TERRACINI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), dopo le parole: «provvede alle relative assenazioni.» aggiungere le seguenti: «Provvede altresì ad assegnare le frequenze inutilizzate nei vari bacini di utenza a coloro che ne abbiano fatto richiesta».

1.1/959

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «al previo» con le seguenti: «preventivamente a».

1.1/960

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione il piano nazionale delle frequenze viene elaborato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con l'Autorità».

1.1/961

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione il piano nazionale delle frequenze viene elaborato dall'Autorità».

1.1/962

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima applicazione il piano nazionale delle frequenze viene elaborato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

1.1/963

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) sono abrogate le norme che concedono diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni nonchè per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi. La prestazione di servizi di telecomunicazione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli eventuali dinieghi al rilascio dell'autorizzazione devono essere motivati».

1.1/964

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'Autorità assegna ulteriori frequenze destinate al servizio di protezione civile».

1.1/965

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.1/966

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole: «semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione».

1.1/967

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.1/968

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) nel rispetto della normativa comunitaria determina gli *standard* per i decodificatori in modo da garantire la fruibilità del servizio».

1.1/969

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 4), la parola: «standard» è sostituita dalle seguenti: «specifiche tecniche».

1.1/970

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.1/971

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 5), le parole: «in virtù della presente legge» sono soppresse.

1.1/972

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 5), le parole da: «i soggetti destinatari di concessioni» fino a: «censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale».

1.1/973

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), sostituire le parole da: «i soggetti destinatari di concessioni» fino a: «censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale» con le seguenti: «i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale».

1.1/974

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), sostituire le parole da: «i soggetti destinatari di concessioni» fino a: «censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale» con le seguenti: «i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione».

1.1/975

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), sostituire le parole da: «i soggetti destinatari di concessioni» fino a: «censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale» con le seguenti: «i soggetti destinatari di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi; le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale».

1.1/976

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), sopprimere le parole: «di concessione ovvero».

1.1/977

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), dopo le parole: «di carattere nazionale» aggiungere le seguenti: «nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria».

1.1/978

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), dopo le parole: «di carattere nazionale» aggiungere le seguenti: «nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica».

1.1/979

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché nei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, 15 febbraio 1983, n. 49 e 27 marzo 1992, n. 255».

1.1/980

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223 nonchè nei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, 15 febbraio 1983, n. 49 e 27 marzo 1992, n. 255».

1.1/981

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «I Comitati regionali provvederanno alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli operatori operanti in sede regionale e a trasmettere i relativi dati all'Autorità».

1.1/982

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «I Comitati regionali provvederanno alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli operatori operanti in sede regionale e a trasmettere i relativi dati all'Autorità».

1.1/983

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «I Comitati regionali provvederanno alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli operatori e a trasmettere i relativi dati all'Autorità».

1.1/984

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 6.

1.1/985

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti il Registro Nazionale della stampa ed il Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nelle leggi 5 agosto 1981, n. 516 e 5 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nei relativi regolamenti di attuazione;».

1.1/986

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 7.

1.1/987

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 7) sostituire le parole: «definisce criteri obiettivi e trasparenti» con le altre: «sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, definisce nel rispetto del principio di trasparenza le modalità».

1.1/988

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 7) sostituire le parole: «definisce criteri obiettivi e trasparenti» con le altre: «sentiti i soggetti interessati, definisce nel rispetto del principio di trasparenza le modalità».

1.1/989

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 7, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «non solo».

1.1/990

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 7), sostituire le parole: «anche con riferimento alle tariffe massime» con le altre: «anche le tariffe massime».

1.1/991

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 7), sostituire le parole: «anche con riferimento alle tariffe massime» con le altre: «definisce anche le tariffe massime».

1.1/992

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 7, la parola: «massime» è soppressa.

1.1/993

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 7), dopo le parole: «alle tariffe massime» aggiungere le seguenti: «e ai prezzi».

1.1/994

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) numero 7) le parole: «secondo criteri di non discriminazione» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

e) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

1.1/995

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.1/996

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), numero 8), la parola: «telecomunicazioni» è sostituita dalla seguente: «comunicazioni».

1.1/997

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 8), sostituire le parole da: «e verifica che» fino alla fine del punto con le seguenti: «, stabilendo anche le casistiche in cui è possibile il rifiuto dell'uso delle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione».

1.1/998

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 8), sostituire le parole da: «e verifica che» fino alla fine del punto con le seguenti: «, stabilendo le casistiche in cui è possibile il rifiuto dell'uso delle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione».

1.1/999

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 8), sostituire le parole da: «e verifica che» fino alla fine del punto con le seguenti: «, stabilendo le casistiche in cui è possibile il rifiuto dell'uso delle infrastrutture a coloro che offrono servizi di telecomunicazione».

1.1/1000

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 8), dopo le parole: «infrastrutture di telecomunicazioni», aggiungere le seguenti: «provvedendo ad assegnare le frequenze inutilizzate atte alla interconnessione a quelle emittenti locali che intendono coprodurre o irradiare programmi in contemporanea».

1.1/1001

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 8), aggiungere alla fine: «Promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio».

1.1/1002

SEMENZATO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.1/1003

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), punto 9), sostituire le parole: «dirime le controversie» con le seguenti: «trova la soluzione».

1.1/1004

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati, autorizzando l'eventuale interruzione del servizio da parte dell'ente gestore».

1.1/1005

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce la commissione *anti-dumping*. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;».

1.1/1006

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce la commissione *anti-dumping*. Tale commissione individua ogni semestre, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;».

1.1/1007

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale *anti-dumping*. Tale commissione individua ogni 16 giorni e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;».

1.1/1156

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale *anti-dumping* che individua ogni semestre e per il semestre successivo, all'interno di una banda di oscillazione differenziata tra emittenti nazionali ed emittenti locali, i limiti invalicabili del costo-contratto pubblicitario tenendo conto della media europea;».

1.1/1157

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione nazionale *anti-dumping*;».

1.1/1158

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 10.

1.1/1159

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) punto 10), dopo le parole: «individua» aggiungere le seguenti: «distintamente per i soggetti pubblici e quelli privati».

1.1/1160

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) punto 10), dopo le parole: «individua» aggiungere le seguenti: «per i soggetti pubblici e quelli privati».

1.1/1161

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) numero 10, sopprimere le parole: «l'ambito oggettivo e soggettivo degli» e sostituire con: «gli».

1.1/1162

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) punto 10), sostituire le parole: «e ripartizione del relativo costo» con le seguenti: «del relativo costo per gli utenti».

1.1/1163

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) punto 10), sostituire le parole: «e ripartizione del relativo costo» con le seguenti: «del costo per gli utenti».

1.1/1164

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 10), aggiungere il seguente:

«10-bis) procedere alla verifica di tutte le casistiche di violazione di norme proposte dagli utenti».

1.1/1165

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 10), aggiungere il seguente:

«10-bis) procedere alla verifica di tutte le eventuali casistiche di violazione di norme proposte dagli utenti».

1.1/1166

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 11.

1.1/1167

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 12.

1.1/1168

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) al numero 12, sostituire la parola: «determina» con la seguente: «definisce».

1.1/1169

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) determina le modalità con le quali garantire all'utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

1.1/1170

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

1.1/1171

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore».

1.1/1172

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati».

1.1/1173

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) sopprimere il numero 13.

1.1/1174

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a) punto 13, primo periodo, dopo le parole: «con la salute umana» inserire le parole: «tenendo conto delle direttive UE».

1.1/1175

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 1.

1.1/1176

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 1), aggiungere alla fine: «ad eccezione di quelli forniti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sui quali è competente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1177

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) sopprimere il numero 2.

1.1/1178

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) punto 2, sopprimere le parole da: «fatte salve» a: «autorità».

1.1/1179

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 2, sostituire le parole da: «fatte salve» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad esclusione del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui è competente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1180

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 2, dopo le parole: «fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità» aggiungere le seguenti: «e, in modo particolare, per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico, i poteri di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare».

1.1/1181

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) punto 2), dopo le parole: «fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità» aggiungere le seguenti: «in modo particolare per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico, fatti salvi i poteri di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare».

1.1/1182

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) punto 2), dopo le parole: «fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i poteri di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare».

1.1/1183

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) punto 2), dopo le parole: «fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità» aggiungere le seguenti: «in modo particolare per quanto riguarda il servizio radiotelevisivo pubblico».

1.1/1184

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 3.

1.1/1185

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) sopprimere il numero 4.

1.1/1186

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 4, dopo le parole: «televendite» aggiungere le seguenti: «per gli operatori non soggetti attraverso convenzioni con lo Stato ad obblighi di servizio pubblico» e aggiungere alla fine: «per la società concessionaria del servizio pubblico, il regolamento attuativo delle disposizioni di legge su pubblicità sotto qualsiasi forma incluse convenzioni di qualsiasi titolo, e emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1187

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 5.

1.1/1188

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 5, inserire dopo le parole: «tutela dei minori» la parola: «anche».

1.1/1189

Cò

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) numero 5), sostituire le parole: «con riferimento al codice di autoregolamentazione concernente il» con le seguenti: «anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al».

1.1/1190

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), numero 5), aggiungere alla fine: «per le emittenti non operanti in regime di convenzione con lo Stato per obblighi di servizio pubblico. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi emana il regolamento di indirizzo vincolante in materia per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua applicazione».

1.1/1191

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.1/1192

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 7).

1.1/1193

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 7), dopo la parola: «garantisce» inserire le altre: «nel settore privato» e alla fine aggiungere le seguenti parole: «Le medesime competenze per il servizio pubblico sono assegnate alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza».

1.1/1194

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 7), dopo la parola: «garantisce» inserire le altre: «nel settore privato» e alla fine aggiungere le seguenti parole: «Le medesime competenze sono assegnate alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza».

1.1/1195

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 7), dopo la parola: «garantisce» inserire le altre: «nel settore privato» e alla fine aggiungere le seguenti parole: «Le competenze per il servizio pubblico sono assegnate alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza».

1.1/1196

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), numero 7), sostituire le parole: «ed emana le norme di attuazione», con le seguenti: «durante le campagne elettorali per lo svolgimento di competizioni elettorali che interessino la metà dei comuni di almeno tre Regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti».

1.1/1197

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.1/1198

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico. La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1199

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico. La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.1/1200

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico. La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata al garante per l'editoria e la radiodiffusione».

1.1/1201

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico».

1.1/1202

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) stipula apposita convenzione con i concessionari del servizio pubblico. La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1203

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) la verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico in tutte le convenzioni che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1204

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 8), con il seguente:

«8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari del servizio pubblico. La verifica dell'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e le amministrazioni pubbliche è assegnata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1205

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), numero 8), sopprimere le parole da: «e verifica» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra la concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche».

1.1/1206 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 8), dopo le parole: «parere obbligatorio» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».

1.1/1207 ELIA, LAVAGNINI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 9).

1.1/1208 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto».

1.1/1209 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione».

1.1/1210 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1211 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1212

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per indagare sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1213

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per studiare gli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1214

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce nel proprio ambito una struttura per osservare gli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1215

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) istituisce una struttura per indagare sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

1.1/1216

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) Certifica su richiesta degli enti interessati la congruità delle metodologie di indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, la coerenza dei risultati ottenuti e individua i soggetti rilevabili che potranno esser quelli previsti dalla normativa vigente».

1.1/1217

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sostituire il punto 9), con il seguente:

«9) Certifica su richiesta degli enti interessati la congruità delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, la coerenza dei risultati ottenuti e individua i soggetti rilevabili che potranno esser quelli previsti dalla normativa vigente».

1.1/1218

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), numero 9), premettere le seguenti parole: «Effettua le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione»; dopo le parole: «mezzi di comunicazione» inserire le seguenti: «rilevati da altri soggetti»; dopo le parole: «che svolgono indagini» aggiungere, in fine, le seguenti: «la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi degli articoli 476 e seguenti del codice penale».

1.1/1219

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 9), dopo la parola: «nonchè» aggiungere le seguenti: «sui monitoraggi delle trasmissioni televisive».

1.1/1220

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 9), dopo le parole: «le imprese che svolgono indagini» aggiungere le seguenti: «le quali non possono avvalersi di finanziamenti provenienti da quelle imprese interessate alle indagini di ascolto che hanno un fatturato annuo al di sotto di 600 milioni di lire».

1.1/1221

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La diffusione di indici d'ascolto inesatti, dovuta all'utilizzo di metodologie consapevolmente errate o di dati falsi è punita con la reclusione fino a due anni».

1.1/1222

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 9), aggiungere le seguenti parole: «individua soggetti rilevabili nelle indagini di ascolto che potranno essere esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente».

1.1/1223

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), punto 9), aggiungere le seguenti parole: «individua soggetti nelle indagini di ascolto che potranno essere esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente».

1.1/1224

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1225

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1226

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1227

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1228

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi esclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1229

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1230

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1231

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1232

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1233

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1234

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1235

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1236

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1237

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1238

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda e di pubblicità politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1239

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1240

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b) dopo il punto 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) in riferimento a tutti gli operatori che agiscono all'interno della dimensione regionale, in tema di vigilanza della conformità dei servizi e dei prodotti, di distribuzione dei servizi inclusa la pubblicità di diritto di rettifica e di tutela dei minori, di propaganda politica anche in periodo elettorale, di pubblicazione e di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità delega tali funzioni ai Comitati regionali».

1.1/1241

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

«9-bis) istituisce nel proprio ambito la commissione aziendale anti-dumping;».

1.1/1730

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 10.

1.1/1731

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), sopprimere il punto 11).

1.1/1732

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera b), dopo il punto 11) aggiungere il seguente:

«11-bis) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

1.1/1733

ELIA, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1.

1.1/1734

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno».

1.1/1735

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 marzo di ogni anno».

1.1/1736

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno».

1.1/1737

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 maggio di ogni anno».

1.1/1738

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 luglio di ogni anno».

1.1/1739

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 agosto di ogni anno».

1.1/1740

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno».

1.1/1741

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 31 ottobre di ogni anno».

1.1/1742

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno».

1.1/1743

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno».

1.1/1744

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, entro il 30 aprile di ogni anno».

1.1/1745

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi» con le seguenti: «formula una relazione, al Parlamento, entro marzo di ogni anno».

1.1/1746

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 1), dopo la parola: «settore» aggiungere al seguente: «e del mercato».

1.1/1747

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 2.

1.1/1748

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 3.

1.1/1749

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, per il tramite dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 71 del 1994, ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

1.1/1750

Cò

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 3), dopo le parole: «promuove ricerche e studi» sopprimere le parole: «in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni» e sostituirle con le parole: «sul sistema delle nuove tecnologie di comunicazione».

1.1/1751

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 3), dopo le parole: «promuove ricerche e studi» sopprimere le parole: «in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni» e sostituirle con le parole: «sul sistema delle nuove tecnologie di comunicazione».

1.1/1752

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 3), dopo le parole: «dei servizi multimediali», sopprimere la parola: «anche».

1.1/1753

Cò

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 4).

1.1/1754

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1755

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1756

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1757

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1758

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1759

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1760

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1761

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1762

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro undici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1763

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1764

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento di cui al comma 7 dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1765

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) adotta il regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1766

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 5.

1.1/1767

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) esprimere parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni per la determinazione dei relativi canoni».

1.1/1768

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) esprimere parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni per la determinazione dei relativi canoni».

1.1/1769

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) esprimere parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento sui prodotti relativi alle telecomunicazioni per la determinazione dei relativi canoni».

1.1/1770

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) esprimere parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento sui criteri e sulle modalità delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni per la determinazione dei relativi canoni».

1.1/1771

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) adotta il regolamento sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1772

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) adotta il regolamento sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite entro 84 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1/1773

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 6), dopo le parole: «via etere, via cavo e via satellite», aggiungere le seguenti: «, dopo avere esaminato singolarmente ai sensi della legge 241 del 1990, tutte le domande presentate nel 1990 dalle imprese radiotelevisive entro i termini previsti dalla legge 223 del 1990, e».

1.1/1870

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) rilascia al termine dei procedimenti relativi, le concessioni, le autorizzazioni sperimentali, ed i nulla osta che la legge demanda all'Autorità».

1.1/1871

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) rilascia al termine dei procedimenti relativi, le autorizzazioni anche sperimentali, ed i nulla osta che la legge demanda all'Autorità».

1.1/1872

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 7.

1.1/1873

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 7), sopprimere le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento».

1.1/1874

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), dopo il punto 7), aggiungere il seguente:

«entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità adotta il regolamento secondo i criteri dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.1/1875

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), dopo il punto 7), aggiungere:

«entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità adotta il regolamento secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.1/1876

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 7, aggiungere alla fine:

«La verifica dei bilanci e dei dati relativi alla gestione sociale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ivi inclusa l'emanazione del regolamento per le modalità di attuazione, è demandata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.1/1877

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 8 e al punto 9) dopo le parole: «la sussistenza», aggiungere le parole: «di posizioni dominanti e».

1.1/1878

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 8.

1.1/1879

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), al punto 8, sopprimere le parole: «nel settore radiotelevisivo».

1.1/1880

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), al punto 8, dopo le parole: «nel settore radiotelevisivo», aggiungere le parole: «con riferimento al mercato interno e comunitario».

1.1/1881 ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 8), le parole: «adotta i conseguenti provvedimenti» con le seguenti: «le segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.1/1882 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 9.

1.1/1883 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 9) con il seguente:

«9) assume le funzioni e le competenze assegnate all'Autorità garante per i settori della radiodiffusione e dell'editoria ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle ipotesi di violazione delle disposizioni di tale legge compiute da soggetti operanti nel settore delle comunicazioni».

1.1/1884 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 9) con il seguente:

«9) assume le funzioni e le competenze assegnate dalla legge al garante per la radiodiffusione e per l'editoria escluse le funzioni precedentemente assegnate al Garante ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vengono abrogati».

1.1/1885 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), dopo il punto 9) aggiungere i seguenti:

«9-bis) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e delle successive modificazioni ed integrazioni, ed irroga, nell'ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con le modalità e le proce-

dure previste dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo. Per i casi di particolare gravità sono irrogabili le sanzioni di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 31.

9-ter) accerta la mancata osservanza delle norme recate dagli articoli 1, 2, 6, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed irroga in tali casi le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della medesima legge, con le medesime modalità e procedure».

1.1/1886 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 10.

1.1/1887 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 10): sopprimere le parole da: «decorso» fino alla fine del periodo.

1.1/1888 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 11.

1.1/1889 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 11, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «31 marzo».

1.1/1890 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 11, sopprimere le parole: «ai redditi e ai capitali».

1.1/1891 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 12.

1.1/1892 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), numero 12): dopo la parola: «proprietà» inserire le seguenti parole: «che modificano la situazione di controllo».

1.1/1893 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera a), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) determina le modalità con le quali garantire a ciascun utente il mantenimento del numero telefonico, anche in caso di scelta di un diverso gestore per la fruizione del servizio».

1.1/1894

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 12 con il seguente:

«12-bis) i trasferimenti di proprietà delle società operanti nel settore delle telecomunicazioni devono essere comunicati all'Autorità».

1.1/1895

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), sostituire il punto 12 con il seguente:

«12) i trasferimenti di proprietà operanti nel settore delle telecomunicazioni devono essere comunicati all'Autorità».

1.1/1896

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, lettera c), punto 12) sostituire le parole: «società» con le seguenti: «società che esercitano l'attività televisiva».

1.1/1897

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1898

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore, presso l'autorità sono costituite sette consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1899

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite sette consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1900

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore, presso l'autorità sono costituite sei consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1901

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite

sei consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni».

1.1/1902

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite sei consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale, riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1903

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite cinque consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1904

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite cinque consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni».

1.1/1905

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite cinque consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1906

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore: presso l'autorità sono costituite cinque consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1907

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite quattro consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni».

1.1/1908

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore: Presso l'autorità sono costituite quattro consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1909

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore; presso l'autorità sono costituite tre consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1910

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite tre consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni».

1.1/1911

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite tre consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1912

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore. Presso l'autorità sono costituite due consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1913

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore: Presso l'autorità sono costituite due consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni».

1.1/1914

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le Consulte ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento degli operatori del settore: presso l'autorità sono costituite due consulte nazionali, ciascuna per ogni commissione, composte da un rappresentante di ciascuna Associazione nazionale riconosciuta, di categoria dei settori e presieduta da uno dei commissari, competenti il consiglio, a ciò espressamente delegato. Le Consulte esprimono il loro parere su tutte le decisioni delle rispettive commissioni. Il parere delle consulte delle Associazioni è parere non vincolante ma preventivo ed obbligatorio».

1.1/1915

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, l'Autorità:

a) richiede informazioni e documenti agli operatori di telecomunicazioni ed ai soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni nel settore radiotelevisivo;

b) può disporre controlli ed ispezioni;

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga sanzioni amministrative pecuniarie e per le violazioni più gravi può disporre la temporanea sospensione del servizio ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione;

d) irroga le sanzioni di cui all'articolo 20;

e) decide in ordine ai ricorsi a tutela del diritto all'accesso e all'intervento su dati personali, di cui al comma 3 dell'articolo 21, nonché in materia di segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 22.

5-ter. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il ricorso va inderogabilmente presentato davanti al tribunale del Lazio, con sede in Roma».

Conseguentemente sopprimere il comma 21.

1.1/1916 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «i soggetti destinatari» con le parole: «le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni destinarie».

1.1/1917 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1/1918 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

1.1/1919 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.1/1920 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e sette mesi».

1.1/1921 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e otto mesi».

1.1/1922 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e nove mesi».

1.1/1923 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e dieci mesi».

1.1/1924 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e undici mesi».

1.1/1925

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 6, al terzo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.1/1926

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 7, al primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

1.1/1927

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.1/1928

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente».

1.1/1929

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 8, sostituire la parola: «centosesanta» con la seguente: «centoventi».

1.1/1930

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 8, al secondo periodo, sostituire le parole da: «È consentito» fino a: «dell'Autorità e» con le parole: «È riconosciuto ai soggetti interessati il diritto».

1.1/1931

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del presidente».

1.1/1932

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro il primo semestre di ciascun anno, l'Autorità presenta una relazione della propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a trasmetterla al Parlamento».

1.1/1933 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento, l'Autorità promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'Autorità determina, con proprio regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio dello Stato. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

10. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria».

1.1/1934

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché

degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie l'Autorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore di una carta del servizio recante l'indicazione di *standards* minimi per ogni comparto di attività. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

10. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria».

1.1/1935

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetto o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Tenuto conto delle normative comunitarie degli indirizzi programmatici l'Autorità determina l'estensione dei bacini di utenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

10. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti

iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria».

1.1/1936

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere il primo periodo.

1.1/2755

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1/2756

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1/2757

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1.1/2758

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali. Entro tale periodo e in caso di inadempienza le funzioni legate ai comitati sono assicurate dai Co.Re.Rat attualmente operanti».

1.1/2759

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento. In caso di inadempienza le funzioni legate ai comitati sono assicurate dai Co.Re.Rat attualmente operanti».

1.1/2760

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal senso al fine di assicurare alle regioni funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, l'Autorità si avvale di comitati regionali per le comunicazioni, l'Autorità si avvale di comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi, con leggi regionali, entro sei dalla data di insediamento dell'Autorità stessa. Sino a tale periodo le funzioni dei comitati sono svolte dai Co.Re.Rat, ove operanti.».

1.1/2761

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal senso al fine di assicurare alle regioni funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, l'Autorità si avvale di comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi, con leggi regionali, entro sei dalla data di insediamento dell'Autorità stessa.».

1.1/2762

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal senso al fine di assicurare alle regioni funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, l'Autorità si avvale di comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi, con leggi regionali, entro sei dalla data di insediamento dell'Autorità stessa. Sino a tale periodo le funzioni dei comitati sono svolte dai Co.Re.Rat.».

1.1/2763

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni da istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento.».

1.1/2764

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere le parole da: «Riconoscendo» fino a: «in tema di comunicazione.».

1.1/2765

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere le parole: «entro sei mesi dall'insediamento.».

1.1/2766

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «30 giorni».

1.1/2767

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere le parole da: «ai quali sono altresì» fino a: «operanti».

1.1/2852

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

1.1/2853

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 9, dopo le parole: «l'Autorità può chiedere» aggiungere: «anche in via permanente».

1.1/2854

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per le telecomunicazioni, la radiotelevisione e la stampa, alle dipendenze di un ufficiale con grado inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore delle telecomunicazioni, della radio televisione e della stampa, possono avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

1.1/2855

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per le telecomunicazioni, la radiotelevisione e la stampa, alle dipendenze di un ufficiale, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di Finanza – per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore delle telecomunicazioni, della radio televisione e della stampa, possono avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

1.1/2856

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per le telecomunicazioni, la radiotelevisione e la stampa, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di Finanza – per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici».

1.1/2857

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore delle telecomunicazioni, della radio televisione e della stampa, possono avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1.1/2858

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore delle telecomunicazioni, della radio televisione e della stampa, possono avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. È istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per le telecomunicazioni, la radiotelevisione e la stampa, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze – rubrica Guardia di finanza – per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici».

1.1/2859

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni», aggiungere le seguenti: «e l'Autorità».

1.1/2860

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'Autorità, entro 5 giorni dalla presentazione delle liste elettorali, deve esaminare ed esprimere parere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sulla ineleggibilità dei soggetti che ricoprono incarichi definiti dalla normativa».

1.1/2861

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'Autorità, entro 5 giorni dalla presentazione delle liste elettorali, deve esprimere parere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sulla ineleggibilità dei soggetti che ricoprono incarichi definiti dalla normativa».

1.1/2862

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'Autorità, deve esaminare ed esprimere parere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sulla ineleggibilità dei soggetti che ricoprono incarichi definiti dalla normativa».

1.1/2863

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire i commi 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:

«12. Entro novanta giorni dalla propria istituzione, l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio dei Stato, il proprio regolamento di organizzazione; le procedure di contestazione delle infrazioni alla normativa di cui alla presente legge, e le relative sanzioni.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la pianta organica dell'Autorità, che non può eccedere le duecento unità; per la copertura dei posti delle diverse qualifiche si provvede, fino a concorrenza di metà dell'organico, mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministro delle comunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e per l'altra metà attraverso pubblici concorsi.

14. L'Autorità si avvale degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni e può avvalersi inoltre di qualificate collaborazioni esterne per specifici contributi, ricorrendo a contratti a tempo determinato di durata triennale, fino ad un massimo di trenta.

15. L'Autorità determina, con proprio regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio dello Stato».

1.1/2864

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. È istituito il ruolo organico del personale dell'autorità nel limite di quattrocento unità».

1.1/2865

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. È istituito il ruolo organico del personale dipendente».

1.1/2866

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «centoventi».

1.1/2867

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentosessantacinque».

1.1/2868

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentosettanta».

1.1/2869

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentosettantacinque».

1.1/2870

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentottanta».

1.1/2871

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentottantacinque».

1.1/2872

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentonovanta».

1.1/2873

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la parola: «duecentonovantacinque».

1.1/2874

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «trecento».

1.1/2875

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il Segretario generale, che è nominato dall'Autorità su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente».

1.1/2876

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «novanta unità».

1.1/2877

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «dieci unità».

1.1/2878

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «quindici unità».

1.1/2879

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «venti unità».

1.1/2880

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «trentacinque unità».

1.1/2881

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 13, indi, al comma 14, sostituire le parole: «trenta unità» con le seguenti: «venticinque unità».

1.1/2882

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 13 con i seguenti commi:

«13. Fatte salve le previsioni di cui al comma 13-*quater*, l'assunzione del personale avviene per pubblico concorso disciplinato con apposito regolamento emanato dall'Autorità, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

13-*bis*. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

13-*ter*. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che è nominato dall'Autorità su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.

13-*quater*. In sede di prima attuazione, al fine di assicurare il sollecito avvio delle proprie attività, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratti di diritto privato a tempo determinato in numero di cento unità. Costituiscono titoli preferenziali per la stipula di detti contratti la titolarità di qualifiche dirigenziali presso soggetti pubblici o privati operanti nel settore delle comunicazioni, la laurea in discipline giuridiche, politiche ed economiche, l'acquisizione di specifiche esperienze nei settori della ricerca o della docenza universitaria sulle materie di competenza dell'Autorità. La stipula dei contratti di cui al presente comma è deliberata dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente. Il regolamento emanato dall'Autorità ai sensi del comma 13 stabilisce le condizioni, le modalità ed i requisiti per l'inserimento nel ruolo dell'Autorità dei soggetti che abbiano stipulato i contratti di cui al presente comma.

13-*quinqies*. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o esercitare attività professionali, commerciali e industriali».

1.1/2883

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 13, sopprimere le parole: «, in aggiunta al personale di ruolo».

1.1/2884

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 13, sopprimere le parole: «, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.1/2885

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Le assunzioni di cui al presente comma sono deliberate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente. Nel regolamento di cui al comma 7 sono indicati i criteri e le modalità per l'inserimento nel ruolo organico dell'Autorità dei soggetti assunti con i contratti di cui al presente comma».

1.1/2886

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici al fine di ricoprire eventuali ruoli di carattere specificatamente tecnico».

1.1/2887

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, primo periodo, inserire dopo la parola: «esigenze» le seguenti: «ed all'interno dei quantitativi previsti dai commi 12 e 13».

1.1/2888

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, primo periodo, inserire dopo la parola: «esigenze», le seguenti: «ed all'interno dei quantitativi previsti».

1.1/2889

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, primo periodo, inserire dopo la parola: «esigenze», le seguenti: «dei quantitativi previsti dai commi 12 e 13».

1.1/2890

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche o di enti pubblici» inserire le seguenti: «o di società operanti nel settore delle comunicazioni».

1.1/2891

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche o di enti pubblici» inserire le seguenti: «o di società operanti nel settore».

1.1/2892

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, sopprimere le parole: «lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo».

1.1/2893

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 14, aggiungere il seguente periodo: «Le delibere concernenti il ricorso al personale di cui al presente comma sono approvate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.».

1.1/2894

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2895

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al dieci per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2896

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al quindici per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2897

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al venti per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2898

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al venticinque per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2899

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al trenta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2900

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a cinque, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2901

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a dieci, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2902

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a quindici, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2903

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, comandato dalle pubbliche amministrazioni esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2904

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2905

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materia attinente al settore delle comunicazioni e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale qualificato appartenente anche ad altre Autorità o a pubbliche amministrazioni purchè, in tale ultimo caso, l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato».

1.1/2906

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 15 sopprimere le parole: «, in numero non superiore al cinquanta per cento dei posti previsti nella pianta organica,».

1.1/2907

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è individuato e selezionato dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente.».

1.1/2908

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è inquadrato a domanda direttamente nei ruoli dell'Autorità per le garanzie della comunicazione. A tale fine sarà predisposta apposita tabella di equiparazione alle nuove qualifiche con la salvaguardia, in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'Autorità può provvedere all'assunzione di personale nella misura del 50 per cento di posti rimasti disponibili per effetto dell'applicazione del

comma 1 mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento dei compiti di istituto. Fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative per il funzionamento dell'Autorità stessa, i compiti ad essa assegnati continuano ad essere espletati dalle Autorità cui attualmente spettano».

1.1/2909 FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA, BALDINI, DE CORATO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è inquadrato a domanda direttamente nei ruoli dell'Autorità per le garanzie della comunicazione. A tale fine sarà predisposta apposita tabella di equiparazione alle nuove qualifiche con la salvaguardia, in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'Autorità può provvedere all'assunzione di personale nella misura del 50 per cento di posti rimasti disponibili per effetto dell'applicazione del comma 1 mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento dei compiti di istituto. Fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative per il funzionamento dell'Autorità stessa, i compiti ad essa assegnati continuano ad essere espletati dalle Autorità cui attualmente spettano».

1.1/2910

DE CAROLIS

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. In sede di prima attuazione della presente legge, il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è inquadrato a domanda direttamente nei ruoli dell'Autorità per le garanzie della comunicazione. A tale fine sarà predisposta apposita tabella di equiparazione alle nuove qualifiche con la salvaguardia, in ogni caso, delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'Autorità può provvedere all'assunzione di personale nella misura del 50 per cento di posti rimasti disponibili per effetto dell'applicazione del comma 1 mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento dei compiti di istituto. Fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative per il funzionamento dell'Autorità stessa, i compiti ad essa assegnati continuano ad essere espletati dalle Autorità cui attualmente spettano».

1.1/2911

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2912

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2913

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. Tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2914

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2915

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2916

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2917

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni di primo reclutamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2918

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2919

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il reclutamento del personale di ruolo dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, salve le eccezioni di legge. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei profili professionali e dei titoli stabiliti nel regolamento di cui al comma 7, l'Autorità può provvedere:

al reclutamento, nella misura massima complessiva del settanta per cento dei posti previsti nella pianta organica, del personale di ruolo mediante apposita rigorosa selezione, secondo modalità valutative da essa stabilite per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed esperienza, nell'ambito del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996, con anzianità di almeno un anno, presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e, nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dal suo primo insediamento e sino al completamento delle operazioni, l'Autorità si avvale dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il completamento delle operazioni di primo reclutamento è abrogato l'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed è soppresso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da tale momento, il personale già collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione è restituito all'amministrazione di rispettiva appartenenza».

1.1/2920

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 16, sopprimere il seguente periodo: «nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica».

1.1/2921

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 16, sostituire le parole: «del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica» con le parole: «di cento unità».

1.1/2922

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 16, sopprimere la parola: «proporzionalmente».

1.1/2923

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 16, sopprimere la parola: «proporzionalmente».

1.1/2924

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 16, dopo la parola: «editoria» inserire le seguenti: «nonchè dal Ministero dell'industria».

1.1/2925

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 16, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il reclutamento del personale di cui al presente comma è deliberato dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente».

1.1/2926

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, al comma 16, in fine, dopo le parole: «l'espletamento delle singole funzioni» aggiungere le altre: «L'Autorità può anche provvedere al reclutamento di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.1/2927

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 16, in fine, dopo le parole: «l'espletamento delle singole funzioni» aggiungere le altre: «L'Autorità può anche provvedere al reclutamento di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.1/2928

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Tutte le decisioni relative all'assunzione, al reclutamento ed alla selezione di personale nonchè al conferimento di incarichi ai sensi dei commi 13, 14, 15 e 16 sono adottate dall'Autorità con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente».

1.1/2929

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo, l'Autorità può chiedere la collaborazione ed il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più ristrette di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

1.1/2930

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «nonchè il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

1.1/2931

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 17, sostituire le parole: «nonchè il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416» con le altre: «e l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

1.1/2932

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, al comma 17, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416» inserire le parole: «l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

1.1/2933

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA, BALDINI, DE CORATO

All'emendamento 1.1, al comma 17, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416» inserire le parole: «l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

1.1/2934

DE CAROLIS

All'emendamento 1.1, al comma 17, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416» inserire le parole: «l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonchè in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi già facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

1.1/2935

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, non possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per insufficienza, incongruità o irrazionalità della motivazione».

1.1/2936

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per insufficienza, incongruità o irrazionalità della motivazione».

1.1/2937

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, non possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per incongruità o irrazionalità della motivazione».

1.1/2938

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, non possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per insufficienza o irrazionalità della motivazione».

1.1/2939

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I provvedimenti dell'Autorità, ove conformi alla legge e ai limiti di competenza, non possono essere censurati in sede di giurisdizione amministrativa per insufficienza o incongruità della motivazione».

1.1/2940

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo l'Autorità può chiedere la collaborazione e il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

1.1/2941

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo l'Autorità può chiedere la collaborazione e il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.1/2942

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per la redazione dei regolamenti l'Autorità può chiedere la collaborazione e il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

1.1/2943

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per la redazione dei regolamenti di cui al presente articolo l'Autorità può chiedere la collaborazione e il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

1.1/2944

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti al mercato delle telecomunicazioni i regolamenti adottati dall'Autorità non possono prevedere condizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 96/19/CEE».

1.1/2945

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento per il riordino delle competenze e degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni. Con il regolamento si provvede anche alla disciplina dei rapporti tra il Ministero e l'Autorità».

1.1/2946

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 1.1, al comma 18, sostituire: «novanta» con «sessanta».

1.1/2947

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 19.

1.1/2948

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 21.

1.1/2949

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, fatte comunque salve le competenze giurisdizionali dell'autorità giudiziaria ordinaria previste dalla normativa vigente».

1.1/2950

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

1.1/2951

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 22.

1.1/2952

CASTELLI PERUZZOTTI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le sanzioni previste dai commi 3 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sono irrogate dal Presidente dell'Autorità».

1.1/2953

BOSI, FOLLONI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le sanzioni previste dai commi 3 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sono irrogate da un Giurì composto dal Presidente dell'Autorità e da due personalità esperte in problemi giuridici, mass mediali, psicologici o pedagogici, che si sono particolarmente distinte nel campo della tutela della dignità e dei diritti dei minori».

1.1/2954

BOSI, FOLLONI

All'emendamento 1.1, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le sanzioni previste dai commi 3 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sono irrogate da un Giurì composto da tre personalità esperte in problemi giuridici, mass mediali, psicologici o pedagogici, che si sono particolarmente distinte nel campo della tutela della dignità e dei diritti dei minori».

1.1/2955

BOSI, FOLLONI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*). - 1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10, 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le competenze dell'Autorità oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in quanto non modificati dalla presente legge, sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero

della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazioni in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della stampa e del Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 nonchè dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;

9) sentite le parti interessate dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;

10) individua, in conformità alla normativa comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

11) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

12) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione;

13) fissa, sentito l'Istituto superiore di sanità, i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le autorizzazioni o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa;

2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

3) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonchè l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori con riferimento al codice di autoregolamentazione concernente il rapporto tra televisione e minori;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

8) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;

9) vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonchè sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;

10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

11) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 71 del 1994;

4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;

5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi canoni, nonchè sui servizi e sui prodotti;

6) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

13) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui ai commi 7 e 8.

6. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenuti i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. L'Autorità entro centosessanta giorni dall'insediamento delibera apposito regolamento contenente norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, ai quali è comunque garantito di esprimere la propria posizione

nei procedimenti nonchè il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità. È consentito a ciascun cittadino ovvero associazione di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti, inclusi quelli diretti all'emanazione di norme regolamentari. L'Autorità adotta altresì regolamenti sulle modalità di risoluzione delle controversie o tra un utente o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro che si basino in via preventiva sul tentativo obbligatorio di conciliazione mediata e, in via successiva, sull'arbitrato. Nei regolamenti dovranno essere previste le procedure relative ai criteri minimi indicati dalle istituzioni dell'Unione europea in tema di procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti.

9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Entro tale periodo e in caso d'inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza anche appartenenti alle magistrature amministrative e contabili. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi del Ministero della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

10. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinate le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

11. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

12. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità.

13. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

14. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

15. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materie attinenti al settore delle comunicazioni, e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente allo Stato, ivi comprese anche le altre Autorità, purchè l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato.

16. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

17. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che di-

sciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.

19. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge n. 71 del 1994 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni». Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

20. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni previste dal presente articolo, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge n. 474 del 1994.

21. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso in unico grado al Consiglio di Stato.

22. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio Regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a 11».

1.1 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CORATO. Signor Presidente, il subemendamento 1.1/1 è teso a migliorare lo stesso articolo 1 del disegno di legge n. 1021. Il nostro fine, quindi, è solo migliorativo.

PRESIDENTE. Tutti gli altri emendamenti a sua firma si intendono illustrati?

DE CORATO. Signor Presidente, ho illustrato il subemendamento 1.1/1: non so di quali emendamenti lei parli.

PRESIDENTE. Lei, senatore De Corato, ha presentato diversi emendamenti.

DE CORATO. Li devo illustrare tutti insieme? Preferirei illustrarli uno alla volta.

PRESIDENTE. Si dovrebbe svolgere, invece, un'unica illustrazione, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

Se mi consente, senatore De Corato, con un pò di pazienza, cerchi di illustrarli tutti.

DE CORATO. Ho già illustrato il subemendamento 1.1/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/721, si prevede il caso che, se entro 30 giorni dalla designazione, le Commissioni parlamentari non si sono espresse, ovviamente con la maggioranza prevista, in questo caso le funzioni di presidente dell'Autorità sono ricoperte dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione. Comunque, lo do per illustrato e la stessa cosa vale per i subemendamenti 1.1/722 e 1.1/1177.

Il subemendamento 1.1/1180 e in generale tutti gli emendamenti da me presentati sono tesi complessivamente – come ho avuto modo di illustrare nel mio intervento di ieri in sede di discussione generale – a richiamare l'attenzione del ministro Maccanico e del Governo perchè credo che torneremo a parlare di questo argomento quando esamineremo l'articolo del disegno di legge n. 1138. Ripeto che lo faccio in questa sede solo per richiamare l'attenzione del Governo circa i rapporti tra l'Autorità delle telecomunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza.

L'argomento è stato ampiamente e più volte oggetto di discussione in sede di 8ª Commissione. Ritengo che esso riguardi non solo la minoranza, l'opposizione, ma tutto il Parlamento perchè – ripeto – nell'assumere in capo all'*Authority* vari compiti si finisce sostanzialmente per esautorare il Parlamento di quelle funzioni di controllo che sono prerogativa delle Assemblee parlamentari. Ecco il motivo per il quale questa serie di emendamenti, a cominciare da quello poc'anzi da lei richiamato, signor Presidente, riguardanti tutti la stessa materia, sarà oggetto di riesame nel momento in cui il Governo porterà all'attenzione della 8ª Commissione del Senato il nuovo testo del disegno di legge riguardante il servizio pubblico radiotelevisivo. Ci auguriamo che in quella occasione il Governo recepisca, quanto meno nelle intenzioni, gli emendamenti che abbiamo qui presentato. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore De Corato, per quanto è dato ascoltare – inviterei anzi i colleghi a consentire una discussione, in modo che almeno alla Presidenza non sfugga l'illustrazione dei singoli emendamenti – lei dà per illustrati gli emendamenti 1.1/1181, 1.1/1187, 1.1/1191, 1.1/1206, 1.1/1877, 1.1/1886 e 1.1/1916.

DE CORATO. Sì, signor Presidente. A proposito di quest'ultimo emendamento, l'1.1/1916, esso precisa meglio quanto è già previsto nel disegno di legge con riferimento ai compiti e alle funzioni dell'Autorità. D'accordo con il Governo, annuncio il ritiro dell'ultima parte di questo emendamento, in particolare il comma 5-ter, dal momento che attiene

ad altra materia (la sede per la promozione dei ricorsi dinanzi al Tar).

Do per illustrato anche l'emendamento 1.1/1933, che è piuttosto chiaro nella sua formulazione: l'intento di questo emendamento, che ritengo sia stato recepito dal Governo, è di far sì che ogni anno, entro i primi sei mesi, l'Autorità deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione che poi verrà trasmessa ai due rami del Parlamento.

L'emendamento 1.1/2864 riguarda ulteriori adempimenti dell'Autorità e si illustra da sè, così come l'emendamento 1.1/2911, concernente la fase di prima applicazione della legge. In questo secondo caso precisiamo compiti e funzioni dell'Autorità in sede di prima attuazione della legge.

Anche l'emendamento 1.1/2935 si illustra da sè.

L'emendamento 1.1/2946 tende a fissare la data per l'entrata in vigore di un regolamento. Credo che anche questo aspetto sia contenuto in gran parte nel disegno di legge. Noi specifichiamo meglio quanto attiene il riordino delle competenze degli uffici del Ministero che si definirà Ministero delle comunicazioni.

* CASTELLI. Signor Presidente, dato il contingentamento dei tempi, do per illustrati gli emendamenti, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati siamo disposti a ritirarne alcuni che comunicherò alla Presidenza quando mi verrà richiesto, sperando in un minimo di comprensione per eventuali errori od omissioni, data la complessità della materia.

BARBIERI. Ce li dicesse subito!

PRESIDENTE. Man mano che verranno richiamati gli emendamenti potrà dire se vorrà ritirarli. Possiamo concordare in questo modo. Se però vuole indicarceli subito, avremo modo di sfoitare il nostro lavoro.

CASTELLI. Ritiro gli emendamenti 1.1/3, 1.1/4, 1.1/5, 1.1/6, 1.1/7, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/10, 1.1/11, 1.1/12, 1.1/13, 1.1/14, 1.1/15, 1.1/16, 1.1/17, 1.1/18. Ritiro altresì gli emendamenti 1.1/22, 1.1/23, 1.1/25 e 1.1/704, nonchè gli emendamenti 1.1/707, 1.1/708, 1.1/709, 1.1/710, 1.1/711, 1.1/712, 1.1/713, 1.1/714, 1.1/715, 1.1/716, 1.1/717, 1.1/718 e gli emendamenti 1.1/724, 1.1/725, 1.1/726, 1.1/727, 1.1/728, 1.1/729, 1.1/730, 1.1/731, 1.1/732, 1.1/733, 1.1/734, 1.1/735, 1.1/736, 1.1/737, 1.1/738, 1.1/739, 1.1/740, 1.1/741, 1.1/742, 1.1/743, 1.1/744, 1.1/745 e 1.1/747.

Ritiro inoltre gli emendamenti 1.1/861, 1.1/862, 1.1/863, 1.1/864, 1.1/865, 1.1/866, 1.1/867, 1.1/868, 1.1/870, 1.1/871, 1.1/872, 1.1/873, 1.1/874, 1.1/947, 1.1/948, 1.1/949, 1.1/950, 1.1/951, 1.1/952, 1.1/953, 1.1/954, 1.1/955, 1.1/956, 1.1/957, 1.1/960, 1.1/961, 1.1/962, 1.1/963, 1.1/966, 1.1/967, 1.1/968, 1.1/970, 1.1/971, 1.1/972, 1.1/974, 1.1/975, 1.1/976, 1.1/977, 1.1/978, 1.1/979, 1.1/980, 1.1/981, 1.1/983, 1.1/984,

1.1/985, 1.1/987, 1.1/989, 1.1/991, 1.1/992, 1.1/993, 1.1/994, 1.1/995, 1.1/996 e 1.1/997.

Ritiro altresì gli emendamenti 1.1/1000, 1.1/1003, 1.1/1004, 1.1/1006, 1.1/1007, 1.1/1156, 1.1/1157, 1.1/1158, 1.1/1166, 1.1/1167, 1.1/1168, 1.1/1169, 1.1/1174, 1.1/1176, 1.1/1178, 1.1/1179, 1.1/1183, 1.1/1185, 1.1/1186, 1.1/1188, 1.1/1194, 1.1/1195, 1.1/1196, 1.1/1198, 1.1/1199, 1.1/1200, 1.1/1201, 1.1/1202, 1.1/1203, 1.1/1204, 1.1/1205, 1.1/1208, 1.1/1210, 1.1/1211, 1.1/1212, 1.1/1213, 1.1/1214, 1.1/1215, 1.1/1216, 1.1/1218, 1.1/1221, 1.1/1224, 1.1/1226, 1.1/1227, 1.1/1228, 1.1/1229, 1.1/1230, 1.1/1231, 1.1/1232, 1.1/1233, 1.1/1234, 1.1/1235, 1.1/1236, 1.1/1237, 1.1/1238, 1.1/1239, 1.1/1240 e 1.1/1241.

Ritiro inoltre gli emendamenti 1.1/1731, 1.1/1734, 1.1/1737, 1.1/1738, 1.1/1739, 1.1/1740, 1.1/1741, 1.1/1742, 1.1/1743, 1.1/1744, 1.1/1745, 1.1/1746, 1.1/1748, 1.1/1749, 1.1/1751, 1.1/1752, 1.1/1754, 1.1/1755, 1.1/1756, 1.1/1757, 1.1/1758, 1.1/1759, 1.1/1760, 1.1/1761, 1.1/1762, 1.1/1763, 1.1/1764, 1.1/1765, 1.1/1766, 1.1/1767, 1.1/1768, 1.1/1769, 1.1/1770, 1.1/1771, 1.1/1772, 1.1/1773, 1.1/1870, 1.1/1871, 1.1/1872, 1.1/1873, 1.1/1874, 1.1/1875, 1.1/1876, 1.1/1878, 1.1/1879, 1.1/1882, 1.1/1883, 1.1/1884, 1.1/1885, 1.1/1887, 1.1/1889, 1.1/1890, 1.1/1891, 1.1/1892, 1.1/1899, 1.1/1900, 1.1/1901, 1.1/1902, 1.1/1903, 1.1/1904, 1.1/1905, 1.1/1906, 1.1/1907, 1.1/1908, 1.1/1909, 1.1/1910, 1.1/1911, 1.1/1912, 1.1/1913, 1.1/1914, 1.1/1919, 1.1/1920, 1.1/1921, 1.1/1922, 1.1/1923, 1.1/1924, 1.1/1925, 1.1/1926, 1.1/1927, 1.1/1935, 1.1/1936, 1.1/2755, 1.1/2756, 1.1/2758 e 1.1/2759.

Signor Presidente, ritiro inoltre gli emendamenti 1.1/2761, 1.1/2762, 1.1/2763, 1.1/2764, 1.1/2765, 1.1/2766, 1.1/2767, 1.1/2852, 1.1/2853, 1.1/2854, 1.1/2855, 1.1/2856, 1.1/2857, 1.1/2858, 1.1/2859, 1.1/2860, 1.1/2862, 1.1/2863, 1.1/2864, 1.1/2865, 1.1/2866, 1.1/2867, 1.1/2868, 1.1/2869, 1.1/2870, 1.1/2871, 1.1/2872, 1.1/2873, 1.1/2874, 1.1/2875, 1.1/2877, 1.1/2878, 1.1/2879, 1.1/2880, 1.1/2881 e 1.1/2882. Ritiro altresì gli emendamenti 1.1/2896, 1.1/2897, 1.1/2898, 1.1/2899, 1.1/2900, 1.1/2901, 1.1/2902, 1.1/2903, 1.1/2904, 1.1/2905, 1.1/2906, 1.1/2913, 1.1/2914, 1.1/2915, 1.1/2916, 1.1/2917, 1.1/2918, 1.1/2919, 1.1/2920, 1.1/2937, 1.1/2938, 1.1/2939, 1.1/2940, 1.1/2943, 1.1/2944, 1.1/2945, 1.1/2947, 1.1/2948 e 1.1/2952.

DE CAROLIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1/19 e do per illustrati gli emendamenti 1.1/2910 e 1.1/2934.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1/720, 1.1/986, 1.1/190, 1.1/1888, 1.1/1893, 1.1/1917, 1.1/1928, 1.1/1929, 1.1/1931, 1.1/1932, 1.1/2757, 1.1/2876, 1.1/2883, 1.1/2884, 1.1/2885, 1.1/2886, 1.1/2907, 1.1/2908, 1.1/2922, 1.1/2923, 1.1/2926, 1.1/2929, 1.1/2949, 1.1/2950 e 1.1/2951.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1/1750 e 1.1/1753.

LAVAGNINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1/1207, 1.1/1733 e 1.1/1881.

ERROI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 1.1/1222.

PRESIDENTE. Il senatore Semenzato ha rinunciato ad illustrare i suoi emendamenti.

* FOLLONI. Signor Presidente, illustro congiuntamente l'emendamento 1.1/1220 all'emendamento 1.1/1732. Nel testo del Governo all'Autorità veniva riconosciuto il compito di provvedere a monitorare le trasmissioni radiotelevisive. Questi due emendamenti intervengono per precisare che la RAI vigilerà sui monitoraggi delle trasmissioni radiotelevisive, eliminando quindi questo impegno che sia l'Autorità a costituire i monitoraggi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/2909, desidero far presente che esso tende a garantire che il personale che attualmente è in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria venga inquadrato a domanda direttamente nei ruoli dell'Autorità per le garanzie della comunicazione. In sostanza esso tende a garantire continuità di lavoro al personale che oggi è in servizio presso l'Ufficio del Garante inquadrandolo tra il nuovo personale che farà parte dell'Autorità per le garanzie della comunicazione.

L'emendamento 1.1/2933 tende a garantire continuità di utilizzo di gestione dei beni mobili ed immobili che attualmente fanno capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, di cui l'Autorità dovrebbe farsi carico decidendo quale uso, funzione e destinazione dare ad essi in futuro, prevedendone un riutilizzo o una alienazione. È questo il senso dell'emendamento.

BOSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1/2953. Inoltre comunico che sono disposto a ritirare gli emendamenti 1.1/2954 e 1.1/2955.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 (nuovo testo) è da intendersi illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/20, 1.1/21, 1.1/24, 1.1/91, 1.1/705, 1.1/706, 1.1/719, 1.1/720, 1.1/721, 1.1/722, 1.1/723, 1.1/746, 1.1/857, 1.1/858, 1.1/859, 1.1/860, 1.1/869; esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1/958, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Esprimo parere contrario inoltre sugli emendamenti 1.1/959 e 1.1/964; quest'ultimo riguarda una norma già prevista nel regolamento. L'emendamento 1.1/965 ritengo sia assorbito dall'emendamento 1.1/958 e pertanto su di esso esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.1/969, 1.1/973 e 1.1/982. Il parere del Governo è contrario sull'emendamento 1.1/986 perchè la norma è com-

presa nel testo proposto dal Governo con l'emendamento 1.1. Il parere è contrario anche per gli emendamenti 1.1/988, 1.1/990, 1.1/998, 1.1/999, 1.1/1001 e 1.1/1002.

Signor Presidente, potrei accettare l'emendamento 1.1/1005 ma in un testo modificato, se il senatore Castelli è d'accordo. Propongo il seguente testo: «9-bis riceve periodicamente un'informativa dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti dall'apposito regolamento definito dalla stessa Autorità».

Se il senatore Castelli accetta questo testo, il Governo esprimerà parere favorevole sull'emendamento 1.1/1005.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, accetta la modifica proposta dal Governo?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1159, 1.1/1160, 1.1/1161, 1.1/1162, 1.1/1163, 1.1/1164, 1.1/1165, 1.1/1170, 1.1/1171 e 1.1/1172. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1/1173.

L'emendamento 1.1/1175 è accolto dal Governo ma con la seguente modifica: «tenendo conto anche delle direttive UE».

PRESIDENTE. Senatore Baldini, accetta la modifica proposta dal Governo?

BALDINI. Sì, Signor Presidente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1177, 1.1/1180, 1.1/1181, 1.1/1182, 1.1/1184 e 1.1/1187. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1/1189 e contrario sugli emendamenti 1.1/1190, 1.1/1191, 1.1/1192 e 1.1/1193. Sull'emendamento 1.1/1197 sono contrario; potrei dichiararmi favorevole solo se il senatore Baldini ne accettasse la trasformazione in ordine del giorno.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei capire bene il parere espresso dal Governo in merito all'emendamento 1.1/1190 perchè non vorrei che vi fosse stata una svista. Chiedo scusa al ministro Maccanico.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Ha ragione il senatore Baldini, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1/1190.

BALDINI. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/1197, accolgo l'invito del Governo a trasformarlo in ordine del giorno.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo, poi, parere contrario sull'emendamento 1.1/1206; esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.1/1207. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1209 e 1.1/1217.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/1219, esprimo parere favorevole, così come sull'emendamento 1.1/1220, purchè si aggiunga alla fine la parola «e».

PRESIDENTE. Senatore Folloni, accoglie la modifica proposta dal Governo?

FOLLONI. Sì, signor Presidente, la accolgo.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento 1.1/1222 è assorbito dall'emendamento del Governo.

CASTELLI. Signor Presidente, ho ritirato per errore l'emendamento 1.1/1221 che vorrei invece mantenerle.

PRESIDENTE. Invito allora il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sull'emendamento 1.1/1221 il parere è contrario, così come sugli emendamenti 1.1/1223 e 1.1/1225. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.1/1730.

Saluto ad una delegazione del Bundestag

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione della Commissione dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste del Bundestag, guidata dall'onorevole Carstensen, membro della Cdu-Csu.

Salutiamo tutti i presenti, ringraziandoli per la loro attenzione verso il Senato. (*L'Assemblea si leva in piedi. Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1021, 701, 1138, 339 e 1130

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a riprendere l'espressione dei pareri.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1/1732.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, volevo far presente al Ministro che l'emendamento 1.1/1732 si ricollega strettamente all'altro già accolto dal Governo in precedenza: avendo previsto al punto 9) della lettera b) del comma 4 dell'emendamento 1.1 il monitoraggio delle trasmissioni televisive, che il testo del Governo prevedeva al punto 11), ritenevo opportuno abrogare il punto 11). Per questo chiedo l'accoglimento di questo emendamento, in quanto collegato all'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei ritiene di dover mutare parere?

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Continuo a mantenere il mio parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1/1733, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1735, 1.1/1736, 1.1/1747 e 1.1/1750. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.1/1753, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1880, 1.1/1881, 1.1/1886, 1.1/1888, 1.1/1893, 1.1/1894, 1.1/1895, 1.1/1896, 1.1/1897, 1.1/1898 e 1.1/1915.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato ritirato il comma 5-ter dell'emendamento 1.1/1916.

Invito il Ministro a pronunciarsi sul punto 5-bis.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sul punto 5-bis dell'emendamento 1.1/1916.

Potrei esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.1/1917 se venissero eliminate le parole «delle telecomunicazioni».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se intendono accogliere questa modifica.

BALDINI. Sì, signor Presidente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/1918 e 1.1/1928.

Non sono favorevole all'emendamento 1.1/1929. Potrei esserlo se venisse riformulato in questo modo: «Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti». Questa è una formula che si usa anche per le modifiche dei regolamenti parlamentari e mi sembra accettabile.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo con tale modifica?

BALDINI. No, non siamo d'accordo, signor Presidente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1/1930.

Potrei accettare l'emendamento 1.1/1931 se fosse modificato nel senso che i soggetti interessati sarebbero aggiuntivi rispetto alla formula che esiste nel nostro testo. Quindi inserirei dopo le parole: «ovvero associazione» le parole: «nonchè i soggetti interessati». Sarebbe perciò aggiuntivo e non sostitutivo.

PRESIDENTE. I presentatori accettano questa modifica?

BALDINI. Sì, signor Presidente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1/1932.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1/1933.

Sono, invece, contrario agli emendamenti 1.1/1934, 1.1/2757, 1.1/2760, 1.1/2861, 1.1/2864, 1.1/2876, 1.1/2883, 1.1/2884, 1.1/2885 e 1.1/2886.

Il Governo potrebbe accettare l'emendamento 1.1/2887 se dopo le parole: «14. L'Autorità può avvalersi...» fossero aggiunte le seguenti: «...in posizione di comando...» allo scopo di chiarire in quale ambito questa Autorità può avvalersi di personale dello Stato.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Castelli se intende accettare la proposta del Governo.

CASTELLI. Sì, signor Presidente, la accetto.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1/2888, 1.1/2889, 1.1/2890, 1.1/2891, 1.1/2892, 1.1/2893, 1.1/2894, 1.1/2895, 1.1/2907, 1.1/2908, 1.1/2909 identico al 1.1/2910, 1.1/2911, 1.1/2912, 1.1/2921, 1.1/2922, 1.1/2923 identico all'emendamento 1.1/2924, 1.1/2925, 1.1/2926, 1.1/2927 identico all'emendamento 1.1/2928, 1.1/2929, 1.1/2930, 1.1/2931, 1.1/2932, 1.1/2933 identico agli emendamenti 1.1/2934 e 1.1/2935. Ugualmente contrario è il parere sugli emendamenti 1.1/2936, 1.1/2941, 1.1/2942, 1.1/2946, 1.1/2949, 1.1/2950 e 1.1/2951.

L'emendamento 1.1/2953 potrebbe essere accettato dal Governo se il comma aggiuntivo 22-*bis* venisse così riformulato: «Le sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela dei minori sono irrogate dal Presidente dell'Autorità».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Folloni se intende accettare la proposta del Governo.

* FOLLONI. Signor Ministro, non era questa l'intenzione con cui avevamo proposto l'emendamento 1.1/2953 ed i successivi emendamenti.

Noi riteniamo utile che, indipendentemente dalla sanzione e dalla materia cui la stessa si riferisce, chi è tenuto a irrogare la sanzione

all'interno dell'Autorità rappresenti il punto *super partes* di equilibrio, in base al quale la stessa Autorità nasce.

Per questo motivo avevamo previsto tre formule alternative: in primo luogo il presidente quale espressione delle due commissioni di quattro membri che compongono l'Autorità; in secondo luogo un organo di carattere paritario composto dal presidente e da due membri; avevamo prospettato infine, come terza soluzione un giurì di esperti. In ogni caso non volevano che ci si limitasse ad affrontare un solo argomento ma che si svolgesse una funzione di equilibrio nel momento della sanzione. La nostra aspettativa sarebbe stata quella di vedere riconosciuto questo principio, che peraltro è ispiratore della stessa Autorità.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, in assenza di questo emendamento le sanzioni sono comminate dall'Autorità. Io pensavo di dare particolare rilievo alle violazioni che riguardano la tutela dei minori.

* FOLLONI. Signor Ministro, a nostro avviso tale previsione dovrebbe essere estesa anche ad altra materia. Comunque, piuttosto che niente, la proposta fatta è già un qualcosa: è se non altro il riconoscimento di un principio almeno su questa materia. Tuttavia mi sembra che tale previsione dovrebbe estendersi in futuro anche a tutto il resto.

PRESIDENTE. In sostanza la proposta del ministro Maccanico è accolta dal senatore Folloni con sofferenza.

Do lettura del seguente parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le formulazioni degli emendamenti 1.1, 3.0.1 e 4.1, esprime su di essi parere di nulla osta».

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei fare una rettifica sull'emendamento 1.1/1753, presentato dal senatore Cò.

CÒ. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione..

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.1/3 a 1.1/19 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 1.1/20, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/21, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/22 e 1.1/23 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 1.1/24, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/25 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.1/91, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/704 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.1/705, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/706, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/707 all'1.1/718 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/719 presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/720, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/721, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/722, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/723, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati i successivi emendamenti dall'1.1/724 all'1.1/745.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/746, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/747 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/857, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/858, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/859, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/860, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati i successivi emendamenti dall'1.1/861 all'1.1/868.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/869, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati i successivi emendamenti dall'1.1/870 all'1.1/957.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/958.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1/958 si riferisce ad una questione molto importante, che concerne soprattutto la sicurezza del soccorso alpino. Desidero far presente che attualmente il soccorso alpino ha un'unica frequenza e spesso capita che si trasmetta via radio su due frequenze diverse; pertanto, ci si confonde e quando ciò succede e si è in parete questo errore si paga con la vita. Quindi, è molto importante che il presente emendamento venga approvato e mi compiaccio per il fatto che il Governo abbia espresso parere favorevole.

Tuttavia, c'è un problema. L'emendamento tende ad inserire dopo le parole «piani di assegnazione delle frequenze» le seguenti: «comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Ma non c'è alcuna legge che preveda di assegnare tali frequenze e per questo mi sembra che la formulazione di questo emendamento non sia del tutto chiara.

Pertanto, propongo – e ciò mi sembra più logico – di votare prima l'emendamento 1.1/965, che prevede che l'Autorità debba assegnare ulteriori frequenze al servizio di protezione civile nel quale è compreso anche il corpo nazionale dei soccorso alpino. Se approviamo prima l'emendamento 1.1/965 introduciamo una norma che prevede appunto che l'Autorità assegni tali frequenze; poi si potrà mettere in votazione l'emendamento 1.1/958 che completa la *ratio* del primo. Propongo, pertanto, una inversione di votazione in questo senso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, desidero far presente che il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.1/965.

CASTELLI. Signor Presidente, mi sembra che il Governo abbia espresso parere contrario in quanto riteneva questo emendamento assorbito. Forse, in base a quanto ho testè affermato, può esprimere un parere diverso. A mio avviso, ciò che è importante è che il soccorso alpino abbia almeno una seconda frequenza. Oggi coloro che lavorano in questo servizio rischiano la pelle, perchè c'è il pericolo di ricevere un segnale da altre cordate che operano nelle vicinanze e con il conseguente accavallarsi di ordini che spesso non sono pertinenti con l'operazione che è stata intrapresa in quel momento. Ripeto: non possiamo approvare soltanto l'emendamento 1.1/958, perchè non c'è alcuna norma che stabilisca che l'Autorità debba assegnare delle frequenze al servizio di protezione civile.

PRESIDENTE. invito il Ministro a pronunciarsi sulla questione.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/958, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/959, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati i successivi emendamenti dall'1.1/960 all'1.1/963.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/964 presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Comunico che l'emendamento 1.1/965, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, con le precisazioni rese dal Governo, risulta assorbito.

* CASTELLI. No, signor Presidente, non va bene, forse mi sono spiegato male: se viene assorbito non diventa norma, mentre io avevo dichiarato che sarebbe stato meglio votare prima l'emendamento 1.1/965 che introduceva la norma che l'Autorità deve assegnare ulteriori frequenze al servizio di protezione civile e, successivamente, secondo la *ratio*, l'1.1/958.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il Governo ha dato un'assicurazione; lei non si appaga di questa assicurazione e vuole la votazione.

CASTELLI. Veramente il Governo si era dichiarato favorevole a quanto da me illustrato, per cui si sarebbe dovuto votare prima l'emendamento 1.1/965 e, successivamente l'1.1/958. Comunque, si tratta di una questione molto importante che andrebbe chiarita.

PRESIDENTE. Il Governo a questo punto deve esprimere il suo parere favorevole o contrario; poi metterò in votazione l'emendamento.

Invito pertanto il Ministro a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 1.1/965; da parte del senatore Castelli vi è una richiesta di parere favorevole e non di assorbimento.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, si tratta di due questioni completamente distinte, quindi non posso esprimere parere favorevole anche su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/965.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Qui si tratta di stabilire se vogliamo assegnare ulteriori frequenze al soccorso alpino e, comunque, alla protezione civile oppure

no, in quanto oggi possiedono un solo canale che, se non sbaglio, è il canale 71. Poichè l'estensore dell'emendamento 1.1/958 il senatore Manfredi – non so se è presente in Aula, in tal caso lo inviterei ad intervenire – lo ha redatto proprio con questa logica si tratta allora di capire se il Governo intende essere favorevole al fatto che si assegni un ulteriore canale o, comunque, un'ulteriore frequenza alla protezione civile oppure no. Dalle dichiarazioni rese finora dal Governo francamente non si è capito.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Effettivamente c'è una piccola differenza che però forse è rilevante tra quanto previsto nell'emendamento 1.1/958, già votato, e l'emendamento 1.1/965, perchè in quest'ultimo si parla di ulteriori frequenze, quindi al plurale, da assegnare al servizio di protezione civile, mentre il corpo nazionale del soccorso alpino è citato soltanto al singolare nell'emendamento 1.1/958. Effettivamente vi può essere un grave problema di interferenza e magari anche di confusione nella comunicazione se due squadre di soccorso operano in una stessa zona non distanti tra loro. Sono quindi dell'avviso che effettivamente l'esigenza è sentita ed essa porterebbe anche un effettivo contributo all'efficace e tempestivo svolgimento dell'intervento.

Tengo inoltre a precisare che in varie zone vi sono più servizi di soccorso alpino; per esempio noi abbiamo sia il CAI che l'*Alpenverein Südtirol*; entrambe le organizzazioni agiscono nel soccorso alpino e sotto questo profilo non dico di assegnare separate frequenze alle due ma più frequenze che possano essere utilizzate a seconda delle esigenze.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, sono del parere che l'emendamento 1.1/965, presentato dal collega Castelli, completi senza dubbio, eliminando ogni possibilità di equivoco, la norma. L'emendamento da me proposto dovrebbe comprendere anche quanto sostenuto dal collega Castelli perchè migliorerebbe il mio testo che recita: «elabora... nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze»; anche se esso già parla di assegnazione. Il fatto che si mantenga la dizione «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze» potrebbe infatti essere interpretato come un impegno dell'Autorità a ripartire solo le frequenze che sono però quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione delle stesse.

Ritengo in sostanza che l'emendamento 1.1/965, presentato dal senatore Castelli, si sposi con quello da me proposto ed elimini ogni equivoco.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senza dubbio, Signor Presidente, l'emendamento 1.1/965 è assorbito dall'emendamento 1.1/958. Comunque, poichè può darsi che ci siano interpretazioni diverse, mi rimetto all'Assemblea circa l'emendamento 1.1/965.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/965, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

L'emendamento testè approvato deve intendersi riferito al «*punto 1)*» e non al «*punto 2)*» della lettera *a)*, comma 4, dell'emendamento 1.1. Naturalmente, in sede di coordinamento, verrà posto nella giusta posizione.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/966 1.1/967 e 1.1/968 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/969, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/970, 1.1/971 e 1.1/972 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/973, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.1/974 a 1.1/981 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/982, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/983, 1.1/984 e 1.1/985 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/986, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/987 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/988, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/989 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/990, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.1/991 a 1.1/997 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/998, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/999, presentato dai senatori Castelli Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1000 è stato ritirato..

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1001, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1002.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei rettificare il parere che ho espresso precedentemente. Per errore ho detto che ero contrario all'emendamento 1.1/1002, mentre in realtà sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1002, presentato dal senatore Semenzato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/1003 e 1.1/1004 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1005, per il quale è stata proposta una diversa formulazione. Ne do lettura:

«9-bis) riceve periodicamente un'informativa dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità

avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;».

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, premetto che accetto la riformulazione proposta dal Governo, ma vorrei segnalare all'attenzione dell'Aula che questo emendamento solo apparentemente è di pochissima importanza. È invece molto significativo perchè forse è l'unica modifica all'interno di questo corposo e difficoltoso testo di legge che va a favore del povero utente. Il povero utente è costretto a misurarsi, lui, piccolo e microscopico, senza alcun potere, con quel gigantesco monopolista che è la Telecom. Tutti sappiamo che oggi, chiunque abbia un contenzioso con la Telecom, non può far altro che subire *solve et repete* o subire, in sede di installazione di nuovi apparecchi, la legge spietata del monopolio. Vorrei ricordare una cosa che sta capitando proprio a me in questi giorni, approfittando della presenza del ministro Maccanico. Se si vuole installare una linea telefonica in casa, bisogna prima pagare 500.000 lire, che non è una cifra – credo – indifferente per chi, magari, lavora in fabbrica e ha un unico reddito, altrimenti non si avrà mai!

Non esiste alcuna possibilità di discussione o di opporsi a tali questioni e, ovviamente, non vi è neanche la possibilità – ma speriamo che in futuro vi sarà con questa legge – di rivolgersi ad altri: se vuoi il telefono, paghi; altrimenti, senza discutere, non avrai mai questo servizio che – ripeto – oggi non è più così superfluo, ma ha un grandissimo valore sociale.

La *ratio* dell'emendamento 1.1/1005 va proprio in questo senso, cioè a difesa del consumatore il quale, da oggi o da quando il disegno di legge in esame sarà approvato anche nell'altro ramo del Parlamento, avrà la piccola possibilità di ricorrere quanto meno *all'Authority* nei confronti di queste condizioni che – ripeto – spesso sconfinano nel soprano, poste quotidianamente dall'attuale monopolista gestore dei telefoni pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1005, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/1006 all'1.1/1158 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1159, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1160, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1161, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1162, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1163, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1164, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1165, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/1166 fino all'1.1/1169 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1170.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, intervengo solo per far registrare il mio voto favorevole a questo emendamento.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, gradirei che il Governo motivasse all'Assemblea il parere contrario sull'emendamento 1.1/1170. Credo si tratti di una questione di carattere tecnico, ma ritengo che su tale questione dovremmo essere assolutamente tutti d'accordo perchè anche questo va a tutelare e soprattutto a favorire la liberalizzazione del mercato.

Proviamo ad immaginarci se io, utente della Telecom, che ho dato il mio numero di telefono agli amici, il quale è anche inserito negli elenchi, dovessi cambiarlo, oppure proviamo ad immaginare se una ditta

che ha rapporti internazionali dovesse cambiare fornitore del servizio e quindi cambiare i numeri telefonici: chiaramente non lo faremmo mai!

Ritengo, pertanto, che il parere contrario del Governo non riguardi il merito dell'emendamento, ma probabilmente soltanto una questione di carattere tecnico di cui, forse, sarebbe bene che l'Assemblea venisse resa edotta.

FALOMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che il principio della portabilità del numero, a prescindere dall'operatore, è stato affermato con molta nettezza nel regolamento predisposto dal Governo, che ha ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati e dello stesso Senato e che, quindi, sta diventando norma giuridica efficace.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, volevo affermare esattamente quello che ha dichiarato adesso il senatore Falomi. Tra breve pubblicheremo sulla *Gazzetta Ufficiale* il regolamento che recepisce le direttive comunitarie in cui tale norma è contenuta. Questa è l'unica ragione per la quale ho espresso parere contrario sull'emendamento 1.1/1170.

CASTELLI. Signor Presidente, a seguito di tali precisazioni, ritiro l'emendamento 1.1/1170, così come gli emendamenti 1.1/1171 e 1.1/1172.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1173, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1174 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1175, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 1.1/1176 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1177, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/1178 e 1.1/1179 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1180, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1181, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1182, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1/1183 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1184, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/1185 e 1.1/1186 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1187, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1/1188 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1189, presentato dal senatore Cò.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1190, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1191, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1192, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1193, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/1194, 1.1/1195 e 1.1/1196 sono stati ritirati. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1/1197, era stato rivolto dal Governo ai presentatori l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno.

I presentatori hanno accolto tale invito e conseguentemente hanno ritirato l'emendamento sostituendolo con il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1021 recante norme per l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo;

premesso che:

la suddetta Autorità garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale,

impegna il Governo

a far sì che ciò avvenga durante le campagne elettorali per lo svolgimento di competizioni elettorali che interessino la metà dei comuni di almeno tre regioni ovvero comuni capoluogo di regione con più di cinquecentomila abitanti».

9.1021.20

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO, SCOPELLITI

I presentatori insistono per la votazione?

BALDINI. Signor Presidente, non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1/1198, 1.1/1199, 1.1/1200, 1.1/1201, 1.1/1202, 1.1/1203, 1.1/1204 e 1.1/1205 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1206, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1207, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.1/1208 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1209, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/1210, 1.1/1211, 1.1/1212, 1.1/1213, 1.1/1214, 1.1/1215 e 1.1/1216 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1217, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1/1218 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1219.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, questo emendamento tende a punire la manipolazione dei dati e l'utilizzazione dei dati falsi, facendo rinvio agli articoli 476 e seguenti del codice penale. Detti articoli prevedono una varietà di falsi e di documenti su cui il falso incide, per cui sarebbe impossibile l'applicazione attendibile di una norma siffatta.

Pregherei i presentatori e il Governo di considerare che il rinvio dovrebbe essere fatto soltanto ai fini della pena e in particolare all'articolo 476, primo comma. Lo stesso articolo 476 prevede due reati, al primo e al secondo comma, e due pene molto diverse tra di loro.

Proporrei che si dica che questa manipolazione o questa utilizzazione è punita con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 476 del codice penale. In questo modo viene indicata una sanzione penale ben determinata e applicabile con chiarezza dal giudice.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, credo che lei abbia ragione: il richiamo agli articoli 476 e seguenti del codice penale è troppo generico.

BERTONI. Sarebbe impossibile identificare la pena applicabile.

PRESIDENTE. Se il Ministro è d'accordo, potremmo dire: «... è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale»

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è favorevole.

BERTONI. Dovremmo dire: «... è punita con la pena prevista dall'articolo 476, primo comma, del codice penale»

PRESIDENTE. Richiamando l'articolo 476, primo comma, raggiungiamo lo stesso effetto.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1219, presentato dai senatori Erroi e Lavagnini, con la modifica in precedenza indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1220, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, con l'aggiunta in fine della congiunzione «e».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1221, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

L'emendamento 1.1/1222 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.1/1219.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1223, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1224 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1225, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati tutti gli emendamenti dall'1/1226 all'1.1/1241.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1730, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1731 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1732.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, ricordo all'Assemblea, che in questo momento vota l'emendamento 1.1/1732, da me presentato, il fatto che esso si collega strettamente con quello che abbiamo appena approvato, che in pratica colloca in un altro punto quanto qui viene soppeso. Quindi, questo emendamento è strettamente connesso con gli altri; e per cui invito l'Assemblea ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1732, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1733, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1734 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1735, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1736, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti dall'1.1/1737 all'1.1/1746.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1747, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/1748 e 1.1/1749 sono stati ritirati.

Mi risulta ritirato l'emendamento 1.1/1750, presentato dal senatore Cò. Chiedo al senatore se è vero.

CÒ. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 1.1/1753, non il 1.1/1750.

PRESIDENTE. Chiedo scusa al senatore per questo inconveniente. Invito il Ministro a pronunziarsi sull'emendamento 1.1/1750.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1750, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati tutti gli emendamenti dall'1.1/1751 all'1.1/1879.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1880, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

LAVAGNINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1/1881.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/1882 all'1.1/1885 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1886, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/1887 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1888, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/1889, 1.1/1890, 1.1/1891 e 1.1/1892 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1893, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1894, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1895, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.1/1896.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1897, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1898, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti dall'1.1/1899 all'1.1/1914 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1915, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1916, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori con l'esclusione dell'ultimo periodo *5-ter*, che è stato ritirato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1917, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, con la seguente modifica all'ultimo periodo: «...le imprese operanti nel settore destinatarie».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1918, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Avverto che gli emendamenti 1.1/1919, 1.1/1920, 1.1/1921, 1.1/1922, 1.1/1923, 1.1/1924, 1.1/1925, 1.1/1926 e 1.1/1927 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1928, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1929.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, annuncio la disponibilità dei presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1/1929 e 1.1/1932 per trasformarli in un ordine del giorno, testè consegnato alla Presidenza. Esso riguarda tutti gli atti istitutivi dell'Autorità per i quali intendiamo impegnare il Governo a segnalare l'opportunità di assumere le deliberazioni a carattere istitutivo (regolamenti, scelta del segretario generale, dei dirigenti, della sede) con maggioranze qualificate rispetto a quella semplice dei componenti dell'organo assembleare, così come riportato negli emendamenti che intendiamo ritirare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, devo confermare la proposta testè avanzata, una modifica cioè di entrambi gli emendamenti nel senso di recepire la norma che esiste nei Regolamenti parlamentari: che vi sia, cioè, la maggioranza assoluta dei componenti.

Accettare un ordine del giorno di questo tipo significherebbe infatti impegnare il Governo ad interferire nell'autonomia dell'Autorità.

PRESIDENTE. Bisogna pertanto operare una scelta: o mettiamo ai voti l'ordine del giorno, previo ritiro degli emendamenti, oppure mettiamo ai voti gli emendamenti che raggiungerebbero a questo punto lo stesso effetto.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, il nostro intendimento è proprio quello di dare al momento costitutivo ed istitutivo dell'*Authority* – dal momento che riceve poteri enormi – le garanzie proprie di una fase costituente, senza riferirsi cioè alle maggioranze semplici. Ora non risulta chiaro dal testo originario neppure il fatto – come ricordava il ministro Maccanico – che si tratti di voto favorevole della maggioranza dei componenti. Nemmeno questo si dice espressamente.

Quindi, considerato che per noi questo aspetto è determinante anche ai fini del voto finale del provvedimento in esame, inviterei ad un'ulteriore riflessione per apportare quella modificazione che il Governo intende accettare. Quelle dichiarate dallo stesso Ministro sono comunque diverse rispetto all'impostazione del testo che il Governo ha presentato. Quindi, qualche tipo di modifica deve essere comunque apportata.

DE CORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CORATO. Signor Presidente, signor Ministro, questo è un argomento molto delicato che noi abbiamo cercato di avviare a soluzione nel corso degli incontri che ci sono stati qualche ora fa. Vorrei sottolineare che l'opposizione è preoccupata per il modo con il quale ci si appresta ad affrontare questo argomento. Il Ministro ha capito perfettamente qual è il problema: si istituisce l'*Authority* senza conoscere la maggioranza con la quale le decisioni dovranno essere adottate perlomeno da parte del consiglio; è infatti a quell'organo che ci riferiamo.

È in tal senso che abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno, non ritenendo opportuno lasciare all'*Authority* questo compito. Lei, signor Ministro, ha avanzato una proposta che ci trova dissenzienti per il semplice motivo che si lascerebbe la possibilità di deliberare a maggioranza semplice – anche se in base alle sue indicazioni dovrebbe essere assoluta (ricordiamoci che le maggioranze oggi sono di un tipo e domani potrebbero esserne di un altro) –, visto quanto previsto dal Regolamento della Camera dei deputati, cioè ai quattro componenti nominati da un ramo del Parlamento, ai quali si aggiunge il presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisco nuovamente il mio invito al Governo a riflettere attentamente su questo punto in quanto si sta procedendo all'istituzione di un'*Authority* che deve disciplinare e normare una materia molto complicata e molto delicata. Pertanto, lasciare deliberare a maggioranza semplice – il ministro Maccanico dice che è assoluta, ma io ribadisco che sarebbe semplice – un'Autorità di questo tipo provocherebbe conseguenze che – lo ripeto – potrebbero coinvolgere qualsiasi tipo di maggioranza. Infatti, in questo caso o si disciplina la materia o, in caso peggiore, si lascia all'*Authority* (soluzione che noi riteniamo la peggiore) la facoltà di deliberare e anche in base a quale maggioranza.

Per tali ragioni, invito il Governo a riflettere attentamente sulla nostra proposta. Credo che tale questione attenga ai compiti di questo ramo del Parlamento: è compito del Parlamento indicare all'*Authority* con quale maggioranza deve deliberare.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'*Authority* che ci apprestiamo a regolamentare ha dei compiti di intervento e di efficacia molto forte all'interno del sistema. L'elemento determinante della sua capacità di regolare il sistema è dato dalla possibilità di decidere, in tempi rapidi, con convinzione e con modalità precise.

Credo che il sistema proposto dal Governo di un'elezione diretta da parte del Parlamento della maggior parte degli organi, ad eccezione del presidente, significhi una garanzia di rappresentanza di tendenze, culture e interessi diversificati. Ricorrere ad una maggioranza qualificata rischia invece di produrre la paralisi di questo organismo; e quindi anziché andare nella direzione della capacità di intervento, si andrebbe nella direzione opposta: quella dell'immobilismo.

In questo senso credo che accettare sotto forma sia di raccomandazione sia di emendamento le proposte presentate dall'opposizione significhi condannare questo organismo, la nuova Autorità, ad un immobilismo e ad un'incapacità di agire sul sistema con gravi danni per il futuro delle telecomunicazioni.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, noi siamo contrari all'emendamento 1.1/1929 perchè ci sembra che sottintenda una volontà di ricerca di accordo più vasto all'interno di un consesso assembleare, anche se ristretto, come quello dei componenti dell'Autorità.

Come ho già rilevato in occasione della discussione generale, mi sembra che in questo caso noi stiamo sopportando i guasti della ricerca a tutti i costi di una unanimità o quasi da parte dell'Assemblea. Ci sono voluti nove mesi per arrivare – come ho già detto – ad un provvedimento.

to orfano: in relazione ad un argomento così importante, non c'è nemmeno il relatore.

Noi siamo all'interno dell'Assemblea una piccola minoranza. Tuttavia ritengo che per una questione di principio, di democrazia generale, in questo modo si porrebbe in essere un elemento che porterebbe alla paralisi o quanto meno a un cattivo funzionamento dell'organo di cui ci stiamo occupando, che diventerà importantissimo, in quanto sarà slegato dal Parlamento resterà in carica per ben sette anni. Comunque, in base alle regole generali della democrazia, la maggioranza vince; pertanto siamo contrari a questo tipo di impostazione.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, intervengo nuovamente su questo argomento che mi sembra molto delicato e quindi raccomando al Governo particolare attenzione su questo passaggio. Ricordo che il Parlamento ha lavorato con grande fatica e siamo anche giunti a un punto molto avanzato, con grande soddisfazione delle forze in esso rappresentate in rispetto ai delicati equilibri che il provvedimento deve tutelare.

Questa fase costituente rappresenta proprio il sigillo dell'avvio di questa nuova Autorità. Il Ministro in questa sede aveva interpretato la preoccupazione che l'opposizione aveva esposto attraverso i suoi emendamenti. Ma dopo che il Ministro non ha accolto gli emendamenti proposti dall'opposizione ed ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno presentato, che non individua un meccanismo certo e formalizzato, ma segnala al Governo un problema e una preoccupazione che il Ministro stesso aveva condiviso, raccomando al Governo di porre attenzione su questo passaggio e di trovare una soluzione a tale problema. La preoccupazione espressa dal senatore Rognoni e quella che non sia questo un accordo poco nobile sul modo di operare in questa fase costituente mi pare che possano trovare soluzione solo all'interno delle modalità con cui il Governo poi si disporrà ad accogliere l'ordine del giorno.

Invito pertanto il Governo a considerare che la nostra richiesta tende soltanto, attraverso quell'ordine del giorno, a raccogliere quel principio che lo stesso Ministro in un certo senso aveva fatto suo, con una soluzione per noi non adeguata e non sufficiente. Noi vorremmo che questo ordine del giorno venisse accolto dall'Assemblea e che esso venga poi trasformato successivamente in quella attenzione che l'Autorità custodisce.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei cercare di uscire, se è possibile, da questa *empasse*.

Ricordo che inizialmente il Ministro aveva avanzato una proposta che potrebbe essere riconsiderata anche se ci eravamo espressi in senso contrario. Propongo di sostituire nell'emendamento 1.1/1929 e nel successivo 1.1/1932 le parole: «con il voto favorevole di almeno sei componenti e del Presidente» con le seguenti: «con la maggioranza assoluta dei suoi componenti». Mi sembra di ricordare che il Ministro aveva avanzato una proposta in tal senso. Proprio per cercare di raccogliere al meglio le istanze che sono emerse nel dibattito svoltosi in questa Assemblea, ritengo opportuno avanzare in questa fase tale proposta, riprendendo appunto quella già prospettata dal Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, non so se posso interpretare la volontà del Governo, ma mi sembra che esso avesse inizialmente espresso l'avviso di evitare una interferenza all'interno dell'organismo dell'Autorità, ma di accettare il principio maggioritario. Principio maggioritario significa maggioranza assoluta dei componenti e ciò mi sembra corrisponda a un principio generale dell'ordinamento.

Se in questa direzione va un ordine del giorno e il Governo è favorevole, possiamo ritenerlo accolto?

BALDINI. Come ho detto nel mio intervento, possiamo riformulare gli emendamenti senza sostituirli con un ordine del giorno, nei termini proposti dal ministro Maccanico.

Ritengo che nella nuova formulazione gli emendamenti possano essere accolti dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Ministro è d'accordo con la nuova formulazione degli emendamenti 1.1/1929 e 1.1/1932, indicata dal senatore Baldini?

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sì, signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1929, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, nel testo modificato in cui le parole «di almeno sei componenti e del Presidente» sono sostituite dalle altre: «della maggioranza assoluta dei suoi componenti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1930 presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 1.1/1931, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, è stato così riformulato:

All'emendamento 1.1, al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «ovvero associazione», inserire le seguenti: «nonchè ai soggetti interessati».

Lo metto ai voti, nel nuovo testo.

È approvato.

L'emendamento 1.1/1932 è stato riformulato dal proponente, come l'emendamento 1.1/1929, in questo senso: «I regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti». Ritengo, signor Ministro, che lei sia d'accordo su questa nuova formulazione.

MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sì, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1932, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1933, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1934, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/1935, 1.1/1936, 1.1/2755 e 1.1/2756, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2757, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/2758 e 1.1/2759, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2760 presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/2761, 1.1/2762, 1.1/2763, 1.1/2764, 1.1/2765, 1.1/2766, 1.1/2767, 1.1/2852, 1.1/2853, 1.1/2854, 1.1/2855, 1.1/2856, 1.1/2857, 1.1/2858, 1.1/2859, e 1.1/2860, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2861, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1/2862 e 1.1/2863, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2864, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 1.1/2865, 1.1/2866, 1.1/2867, 1.1/2868, 1.1/2869, 1.1/2870, 1.1/2871, 1.1/2872, 1.1/2873, 1.1/2874 e 1.1/2875, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2876, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 1.1/2877, 1.1/2878, 1.1/2879, 1.1/2880, 1.1/2881 e 1.1/2882, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2883, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2884, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2885, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2886, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/2887, con le modifiche proposte dal Governo e accolte dal senatore Castelli.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, se non c'è altra alternativa, *obtorto collo*, accolgo le modifiche proposte dal Governo. Ma francamente, rileggendo il combinato disposto dell'articolato di questo emendamento, non riesco a capire perchè ci siano motivi di copertura, così come se-

gnalato dal sottosegretario Lauria. A mio avviso, anche senza la modificata proposta, non dovrebbero esserci problemi di copertura poichè in ogni caso l'Autorità si avvale di questo personale comunque all'interno del *budget* previsto. Non riesco a capire – ripeto – come mai sorgerebbero problemi di copertura.

La *ratio* di questo emendamento è semplicemente volta a consentire all'Autorità di avvalersi di personale della pubblica amministrazione, e non solo di quello del Ministero delle poste.

Vorrei una precisazione da parte del Governo su tale questione.

PRESIDENTE. Ministro Maccanico, c'è una richiesta di precisazione sulla posizione assunta circa un difetto di copertura, poichè l'integrazione proposta dal Governo lascia inalterata la questione economica in quanto ci si avvale di personale in posizione di comando, ma il trattamento economico è a carico dell'ente che comanda.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, credo che in posizione di comando il personale non ponga problemi di copertura.

PRESIDENTE. È proprio questo che sto dicendo.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Non capisco perchè, se non è in posizione di comando, pone invece dei problemi. Secondo l'intenzione e la *ratio* dell'emendamento, questo personale non è in eccedenza, ma sarebbe utilizzato comunque all'interno del numero totale già previsto. Non riesco a capire come mai sorgano problemi di copertura. All'interno dello stesso organico, anzichè assumere soltanto personale delle poste, si assume anche personale proveniente da altri organi dello Stato, comunque sempre all'interno dell'organico previsto. Non capisco proprio dove siano i problemi di copertura.

PRESIDENTE. Con questa integrazione del Governo, e sia pure senza alcun entusiasmo da parte del senatore Castelli, metto ai voti l'emendamento 1.1/2887, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2888, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2889, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2890, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2891, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2892, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2893, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2894, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2895, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.1/2896 a 1.1/2906, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2907, presentato da senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2908, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2909, presentato dal senatore Foloni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1/2910, presentato dal senatore De Carolis, e all'emendamento 1.1/2911, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2912, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.1/2913 a 1.1/2920, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2921, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2922, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2923, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1/2924, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2925, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2926, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2927, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, identico all'emendamento 1.1/2928, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2929, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2930, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2931, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2932, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, identico agli emendamenti 1.1/2933, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, 1.1/2934, presentato dal senatore De Carolis, e 1.1/2935, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2936, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/2937 all'1.1/2940, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2941, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2942, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dall'1.1/2943 fino all'1.1/2945, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2946, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/2947 e 1.1/2948, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2949, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2950, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2951, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1/2952, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2953, presentato dai senatori Bosi e Folloni, nell'ulteriore nuovo testo. (Ricordo che è stata introdotta una modifica a tutela dei minori, sia pure nei termini limitativi illustrati dal senatore Folloni, il quale ha detto che avrebbe preferito una estensione ma che, *bon grè, mal grè*, accetta senza entusiasmo l'integrazione suggerita dal Governo).

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.1/2954 e 1.1/2955, presentati dai senatori Castelli e Peruzzotti, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nell'ulteriore nuovo testo.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, il Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo dichiara di votare a favore dell'emendamento 1.1.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento essenzialmente per la modalità di formazione e di elezione dell'Autorità.

Come ho già avuto modo di affermare in Commissione e anche in altre sedi sono contrario a questa lottizzazione per legge, a questo «parlamentino» che presiederà ad una sorta di micro *management* di un ampio settore industriale. Credo, invece, spetti al Governo avere la responsabilità di disporre di organi che, con la snellezza della loro composizione, siano al servizio di una nettezza di decisione, mentre è compito del Parlamento approvare i piani e verificare la fedeltà delle esecuzioni.

Che si scelga invece questa modalità di formazione ed elezione dell'Autorità adesso, mentre sono in corso i lavori della Commissione bicamerale, volti a dare una maggiore incisività e un maggior potere all'Esecutivo, mentre la Commissione parlamentare sulle garanzie sta proprio esaminando la funzione delle autorità di regolazione: tutto ciò mi sembra una palese, grave contraddizione. Di quali saranno le conse-

guenze, di ciò che avverrà all'interno di questo «parlamentino», ci ha già dato un'idea l'intervento di poc'anzi del senatore Semenzato. Al confronto di questa legge, la legge Mammì, di cui tanto male si è parlato, risulterà essere nettamente preferibile, dal punto di vista della nettezza delle decisioni e delle responsabilità.

La ragione per cui si è addivenuti a questa forma di Autorità deriva da una scelta: l'aver voluto mettere insieme i settori delle telecomunicazioni e delle televisioni. Con la conseguenza di rendere entrambi inquinati da interferenze politiche e oggetto di furibonde contese. Ma mentre nelle telecomunicazioni l'uscita della politica dalla gestione di un'attività economica è obiettivo che oggi sarebbe raggiungibile, e quindi di possibile realizzazione, nelle televisioni questo orizzonte è obiettivamente lontano. Per renderlo più vicino bisognerebbe sciogliere alcuni nodi: e questa legge non lo fa. Sciogliere questi nodi significherebbe affrontare il problema della Rai, e quindi provvedere alla sua privatizzazione: questo obiettivo non sembra oggi praticabile.

La televisione è materia di discussione politica, anche di scambio politico. Il riconoscere questa anomalia tutta italiana avrebbe dovuto condurre a isolarla, a evitare che l'inquinamento, dal settore delle televisioni si estendesse a quello delle telecomunicazioni.

Il Governo invece ha voluto fare una fuga in avanti, saltare i passaggi evolutivi che in altri paesi hanno richiesto decenni. Così facendo, l'obiettivo, anzichè avvicinarsi, si allontana.

Non starò qui a riprendere la discussione sulle differenze tra profili oggettivi e soggettivi nella convergenza di telecomunicazioni e televisioni. Qui il giudizio è politico e non tecnico, e politicamente constatiamo come l'aver voluto saltare i passaggi con un progetto massimo ci fa ritrovare, dopo mesi e mesi di discussioni, con un risultato minimo, vale a dire rendere possibile la privatizzazione della Stet.

Ci si domanda se era necessaria una montagna per partorire questo topolino: perchè, a parte la costituzione dell'Autorità, tutte le decisioni sono rinviate e demandate all'Autorità stessa. L'aver trasformato l'Autorità indipendente in un «parlamentino» è la conseguenza logica e inevitabile del non aver voluto riconoscere la natura della questione.

Non lamento la mancata soluzione del problema della televisione: per questo si dovrà purtroppo attendere ancora, e la soluzione dipende da una complessa evoluzione politica. Ciò che lamento è che così non si risolvono i problemi delle telecomunicazioni, che toccano tutti i cittadini e tutte le imprese, e che riguardano uno dei settori più importanti per lo sviluppo economico del paese.

Il Governo non ha saputo e voluto decidere: si è pilatescamente fatto schermo delle direttive comunitarie, come se approvare queste ultime fosse un gran merito.

Suona strano che il Ministro, proprio questa mattina, abbia ricordato l'esempio dell'Inghilterra; in quel paese, nonostante l'Autorità abbia fatto largo ricorso alle regolamentazioni asimmetriche, dopo dieci anni non si è ancora avuta una piena concorrenza tra gli operatori. Questo fatto avrebbe dovuto indurre a qualche riflessione e diverse decisioni. Bisogna riconoscere e affrontare la contraddizione ineliminabile in ogni

processo del ritrarsi dello Stato dalla gestione dell'economia: l'atto del ritrarsi è comunque un intervento sugli assetti proprietari e sugli assetti competitivi.

Scegliere, come fa il Ministro, che tutti possano fare tutto avvantaggia solo chi ha una posizione dominante alla partenza. Non modificando in senso liberalizzatore la situazione di partenza, ci vorranno decenni prima che ai cittadini e alle imprese venga dato quello che effettivamente chiedono, quello che dovrebbe essere il risultato pratico della liberalizzazione e non la sua teorica promessa: avere la libertà di scelta tra due fornitori privati in possesso di adeguate infrastrutture e di dimensioni paragonabili.

Capisco che sto debordando dal tema dell'articolo 1, ma c'è una logica che lega questi problemi alla forma che il Governo ha voluto dare a questa Autorità.

Dare ai cittadini la possibilità di scegliere: questo doveva essere l'obiettivo dichiarato del Governo. Invece abbiamo le dichiarazioni del Ministero e le velleità del Presidente del Consiglio, che vuol far recitare un ruolo di *player* mondiale alla sua amata STET; abbiamo il legittimo desiderio di massimizzare l'incasso del Tesoro; discuteremo di noccioli duri, di proprietà nazionali, di strategie internazionali. Il vero obiettivo, il vantaggio per i cittadini e per le imprese, resterà un lontano miraggio.

Vorrei che questo emendamento fosse votato con il sistema elettronico. Chiedo, quindi, se ci sono colleghi che hanno voglia di appoggiare la mia richiesta.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, anche noi voteremo contro questo emendamento perchè, anche se il Governo ha accolto alcuni degli emendamenti da noi presentati riteniamo che comunque l'articolato non sia soddisfacente. Condividiamo in parte le motivazioni del senatore De Benedetti, non tanto perchè pensiamo che l'*Authority* debba essere di nomina governativa. Riteniamo giusto che sia il Parlamento nominarla, data l'importanza che questo organismo assumerà nei prossimi anni. Voglio ricordare che essa durerà in carica quanto il Presidente della Repubblica, quindi molto più del Parlamento che la eleggerà; avrà grandissimi poteri completamente slegati dal potere politico.

Tutto ciò è giusto, ma ci resta qualche preoccupazione soprattutto – e qui condivido quanto detto dal collega De Benedetti – perchè all'*Authority* verrà demandata la soluzione di tanti problemi che probabilmente il Parlamento non è stato in grado di affrontare e di risolvere. Basti pensare alla capacità, alla facoltà che avrà l'*Authority* di fare una sorta di «guerra da corsa», avendo una patente come *sir Francis Drake*, di poter, a suo insindacabile giudizio, recuperare le frequenze che essa riterrà inutilizzate o scarsamente utilizzate e assegnarle a chi vuole.

Noi vediamo in ciò un grave pericolo che potrebbe essere superato soltanto dal fatto che i componenti di questo organismo siano veramente *super partes* e non siano legati ad una spartizione di carattere politico. Dobbiamo, quindi, essere chiari.

Noi avevamo proposto un emendamento che apparentemente poteva andare in senso contrario, perchè avevamo proposto di allargare il numero dei componenti; avevamo proposto un diverso sistema di votazione, affinché tutto il Parlamento potesse essere rappresentato. Così come ora concepito, il meccanismo di votazione lascia pensare che esso debba favorire i due grandi schieramenti che si sono scontrati su questa materia: il Polo per le libertà e l'Ulivo. Di fatto, se si vuole utilizzare in modo perverso la norma, Polo ed Ulivo potranno dividersi come a loro pare e piace i componenti dell'*Authority*.

Per quanto mi riguarda, sono una persona che tende a dare fiducia. Il Governo ci ha garantito che le nomine verranno considerate. Riconosco che il Governo su questa materia non può intervenire, considerata la nomina parlamentare, però esso è anche cardine punta della maggioranza. Pertanto, credo che le parole dei Ministri debbano avere un valore anche per quanto riguarda le maggioranze parlamentari.

Spero in quello che ha garantito il ministro Maccanico, cioè che i componenti dell'*Authority* verranno scelti non a seconda della tessera che avranno in tasca o dell'area in cui agiscono, ma in funzione delle loro effettive capacità e competenze. Auspico che ciò possa avvenire; in tal caso supereremo anche questo ostacolo.

Certamente, noi continuiamo ad avere delle riserve di carattere teorico per come è formulata la norma, e pertanto voteremo contro l'articolo così come è uscito da questo dibattito.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come in parte ho riferito ieri durante la discussione generale, ribadisco anche oggi alcuni concetti nella mia dichiarazione di voto.

Il disegno di legge relativo all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, oggi al nostro esame, è di fondamentale importanza affinché finalmente anche nel nostro paese venga garantita l'effettiva concorrenza nel settore delle telecomunicazioni così come previsto dalle direttive comunitarie; concorrenza che è garanzia di efficienza e di economicità dei servizi prestati.

L'Autorità dovrà garantire l'effettiva interconnessione fra la pluralità dei gestori di telecomunicazioni che opereranno nel nostro paese dettando regole omogenee improntate alla economicità, efficienza e massima trasparenza con l'adozione di tariffe di interscambio basate sull'effettivo ammortamento degli investimenti effettuati e recupero dei costi di esercizio e sostenuti con evidente vantaggio per l'utenza delle famiglie e delle imprese che vedranno ridursi i costi delle proprie utenze di telecomunicazioni. I benefici economici che deriveranno al nostro

paese anche attraverso l'imminente privatizzazione della Stet sono di tutta evidenza.

Bene, Ministro, ma come medico mi preme sottolineare che con l'approvazione di questa legge per la prima volta in Italia ci si è posti giustamente l'obiettivo di un'effettiva tutela della salute pubblica e del cittadino dalle radiazioni elettromagnetiche. Infatti, tra le competenze dell'Autorità è stabilita all'articolo 1 la fissazione di tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, sentito naturalmente l'Istituto superiore di sanità. È inoltre prevista una verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più immissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le autorizzazioni o le concessioni alle installazioni di apparati con emissione elettromagnetica. Successivamente all'installazione e all'autorizzazione, dovranno essere verificati tali limiti provvedendo alla revoca delle autorizzazioni in caso di violazione.

Per tali motivi, Ministro, esprimo il mio voto favorevole all'emendamento in esame e, più in generale, al disegno di legge.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, vorrei sottolineare quanto importante sia l'emendamento 1.1, volto a sostituire l'intero articolo 1. Svolgeremo le nostre considerazioni nelle dichiarazioni di voto finali, ma in questa sede dichiariamo la nostra astensione e aderiamo alla richiesta avanzata precedentemente dal senatore Debenedetti che la votazione dell'emendamento 1.1 sia effettuata mediante procedimento elettronico.

BALDINI Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del mio Gruppo sull'emendamento in esame, anche se le motivazioni verranno articolate in fase di dichiarazione finale.

Il Gruppo appoggia la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

DE CORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CORATO. Signor Presidente, Ministro, a noi dispiace doverci astenere su questo articolo. Avevamo chiesto, come ho ribadito nel mio intervento in sede di discussione generale, addirittura lo stralcio dell'articolo 1 per cercare di far marciare a tempi ancora più stretti la questione dell'istituzione dell'*Authority*. La questione che abbiamo sollevato

questa sera non è una questione di «lana caprina», ma è sostanziale in quanto riguarda il *quorum* necessario per deliberare. La fissazione di un *quorum* è stato un passo in avanti, considerato che nel testo originario del disegno di legge non vi era alcuna previsione in merito, anzi se ne demandava il compito all'*Authority*, tuttavia questo passo in avanti non è tale da indurci ad esprimere un voto favorevole.

Pertanto, ci asterremo sull'emendamento 1.1 concernente l'*Authority*. Ribadisco comunque che la nostra astensione è dovuta ad un fattore che noi riteniamo importante, e che speriamo dia la possibilità all'*Authority* non solo di deliberare, ma di farlo in presenza di un *quorum* che, a nostro giudizio, è rilevante ai fini di ciò che la stessa Autorità dovrà poi deliberare.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione dei Cristiani Democratici Uniti sull'emendamento 1.1, presentato dal Governo. Forse qualche attenzione in più da parte del Governo ci avrebbe disposti ad un maggior favore verso il nuovo testo dell'articolo 1 proposto con questo emendamento. Ci riserviamo comunque, in sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento, di esprimere le nostre valutazioni complessive.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Debenedetti ha chiesto di procedere alla votazione nominale mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.1.

BARBIERI. Signor Presidente, il richiedente non è presente in Aula!

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, ricordo che il senatore Baldini aveva aderito alla richiesta avanzata dal senatore Debenedetti.

BALDINI. Signor Presidente, ritiro la richiesta di votazione dell'emendamento 1.1, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

- a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. Ai membri del Comitato di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

- a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. I membri del Comitato di cui alla lettera b) durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività, professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati operanti nel campo della telematica, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato».

1.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

- a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. I membri del Comitato di cui alla lettera b), durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività, professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati operanti nel campo della telematica, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato».

1.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

- a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. Ai membri del Comitato di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.0.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per l'accesso alle reti telematiche)

1. È costituito, presso l'Autorità il Comitato per l'accesso alle reti telematiche, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da:

a) un membro della Commissione per le infrastrutture e le reti;
b) tre esperti nel campo dell'informatica e della telematica scelti dal Presidente dell'Autorità fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

2. I membri del Comitato di cui alla lettera b), durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività, professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati operanti nel campo della telematica, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

3. Ai membri del Comitato di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

1.0.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 da me presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno o più operatori del settore che, impedendo l'espansione della libertà di pensiero e della libera formazione delle opinioni, la di-

versificazione dell'offerta e il libero accesso ai servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo, possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento, definito anche in ambiti territoriali.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese di cui agli articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi o radiofonici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;
- c) programmi ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emitten-

ti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri l'esistenza, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico in ambito nazionale;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito rispettivamente al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità, per un periodo non superiore

a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*. Le concessionarie di pubblicità controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, del comma 8 sia stato comunque superato, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radio-televisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
- 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
- 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.1, sopprimere le parole: «sonore e televisive».

All'emendamento 2.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituito presso il Ministero delle comunicazioni il registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni.

3-ter. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i concessionari di reti di telecomunicazioni, i gestori autorizzati ed i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui alla presente legge.

3-quater. Le modalità per l'iscrizione nel registro nonché le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1/31 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 2.1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Chiunque violi gli obblighi di riservatezza di cui al comma 7, è punito con un'ammenda fino a 100 milioni e con la reclusione fino ad un anno».

2.1/32 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

2.1/33 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «19 per cento».

2.1/34 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, sostituire, nel primo periodo, le parole: «rispettivamente dei canali televisivi o radiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonici numerici» con le altre: «alternativamente dei canali televisivi analogici oppure dei programmi televisivi numerici oppure dei canali radiofonici analogici oppure dei programmi radiofonici numerici».

2.1/19 Cò

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, primo periodo, sopprimere le parole: «o dei programmi televisivi o radiofonici numerici».

2.1/18 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, primo periodo, dopo le parole: «in ambito nazionale», sostituire la parola: «trasmessi» con la seguente: «trasmissibili».

2.1/35 ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma».

2.1/17 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, secondo periodo, dopo le parole: «una percentuale maggiore» sostituire la parola: «del» con l'altra: «al».

2.1/36 CÒ

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, terzo periodo, sostituire la parola: «fissa» con la seguente: «determina».

2.1/37 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, nell'alea, terzo periodo, sostituire le parole: «frequenze pianificate» con le altre: «utilizzazioni in atto».

2.1/16 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera a).

2.1/38 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera b).

2.1/39 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «secondo standard internazionalmente riconosciuti».

2.1/14 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera b), sostituire la parola «standard» con «specifiche tecniche».

2.1/40 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.1/41 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera d).

2.1/42 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera d), dopo la parola: «segnale», aggiungere le parole: «radiofonico e televisivo».

2.1/43 ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera d), dopo le parole: «radiodiffusione», aggiungere: «e telecomunicazioni».

2.1/44 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera e).

2.1/45 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riserva in favore dell'emittenza radiofonica locale di almeno il settanta per cento dei programmi irradiabili riserva in favore dell'emittenza locale di almeno un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione».

2.1/5 FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 2.1, al comma 6, alla lettera e), sostituire la parola: «radiotelevisiva», con la seguente: «televisiva».

2.1/46 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera e), sostituire la parola: «radiotelevisiva», con la seguente: «televisiva».

2.1/15 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera e), sostituire: «un terzo» con: «due terzi».

2.1/47

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera e), dopo le parole: «dei canali irradiabili», inserire le seguenti: «per ogni bacino di utenza».

2.1/13

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera e), dopo le parole: «dei canali irradiabili», aggiungere le seguenti: «riserva altresì ulteriori canali per i servizi di protezione civile».

2.1/200

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera f).

2.1/48

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 6, sopprimere la lettera f).

2.1/12

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 6, sostituire il punto f) con il seguente:

«f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e bilanciamento, ove perseguibile tenendo conto delle situazioni di partenza, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio».

2.1/49

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «in ambito nazionale», inserire le seguenti: «e locale».

2.1/4

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 2.1, al comma 6, al punto f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle esigenze della concessionaria del servizio pubblico per il rispetto dei valori di copertura stabiliti dal contratto di servizio al fine di assicurare il servizio universale».

2.1/50

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento negli atti di concessione».

2.1/500

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «rimosse» aggiungere le seguenti: «anche trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria».

2.1/51

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «dodici» con l'altra: «undici».

2.1/52

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, sopprimere la lettera a).

2.1/53

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche per il servizio pubblico».

2.1/20

Cò

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «29 per cento».

2.1/54

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «via etere terrestre e codificate».

2.1/55

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), secondo periodo, aggiungere alle parole: «derivanti da finanziamento del servizio pubblico» la parola: «televisivo».

2.1/56

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «al netto dei diritti dell'erario».

2.1/57

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «...e locale».

2.1/58

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «...e locale».

2.1/21

CÒ

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «provenienti da convenzioni con soggetti pubblici», inserire le seguenti: «non dovute per legge o per accordi internazionali.».

2.1/59

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con: «40 per cento».

2.1/60

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, sopprimere la lettera b).

2.1/61

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera b), nel primo periodo, dopo le parole: «concessioni radiofoniche», inserire la seguente «private».

2.1/3

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

2.1/1

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 2.1, al comma 8, sopprimere la lettera c).

2.1/62

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, sopprimere la lettera c).

2.1/11 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità» sostituire le parole: «per un periodo transitorio può stabilire limiti diversi da quelli» con le altre: «determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati limiti».

2.1/10 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 8, sopprimere la lettera d).

2.1/63 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera d), dopo le parole: «proventi da convenzioni con soggetti pubblici» inserire le seguenti: «non dovute per legge o per accordi internazionali,».

2.1/64 ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso le concessionarie di pubblicità nazionali raccolgano pubblicità anche per le emittenti locali, il relativo fatturato di raccolta non è considerato nel limite alle risorse economiche stabilito per le suddette concessionarie di pubblicità nazionali».

2.1/9 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 8, lettera e), secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «devono».

2.1/65 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, sopprimere il comma 9.

2.1/22 CÒ

All'emendamento 2.1, al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «una posizione dominante» sostituire la parola: «nè» con l'altra: «che».

2.1/66 ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini della verifica, da compiersi...» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio del contraddittorio con gli altri soggetti titolari di concessione o autorizzazione televisiva nazionale e comunque da effettuare...».

2.1/67

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 2.1, al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini della verifica, da compiersi...» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio del contraddittorio con gli altri soggetti titolari di concessione o autorizzazione televisiva nazionale e comunque da effettuare...».

2.1/23

Cò

All'emendamento 2.1, al comma 11, sostituire le parole: «Nell'ambito di un congruo periodo di tempo in ogni caso non superiore ai dodici mesi» con le altre: «nell'ambito dell'esercizio relativamente all'anno precedente».

2.1/68

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 13, sopprimere le parole: «previa autorizzazione dell'Autorità».

2.1/69

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «35 per cento» e le parole: «35 per cento» con le altre: «20 per cento».

2.1/70

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

2.1/71

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «forniscono prodotti ad una emittente televisiva» inserire le seguenti: «in chiaro».

2.1/72

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 2.1, al comma 16, terzo periodo, dopo le parole: «titolare» inserire la seguente: «alternativamente».

2.1/8 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, al comma 18, sopprimere la lettera a).

2.1/74 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, sopprimere la lettera b).

2.1/75 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera b) sopprimere il numero 1.

2.1/76 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera b) sopprimere il numero 2.

2.1/77 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera b) sopprimere il numero 3.

2.1/78 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera b) sopprimere il numero 4.

2.1/79 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera c).

2.1/80 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 2.1, al comma 18, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o per altri significativi e qualificati elementi».

2.1/7 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 2.1, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre».

2.1/6

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 2.1, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre».

2.1/81

Cò

All'emendamento 2.1, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis) Nelle assunzioni di personale destinato a specifici e nominati spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, al fine di sopperire ad esigenze determinate di natura artistica, culturale o sociale, di carattere temporaneo. Sono costituiti di diritto a tempo indeterminato i rapporti di lavoro con i dipendenti assunti dalla Rai - radiotelevisione italiana spa con contratti a tempo determinato, purchè stipulati almeno una volta ogni anno solare, per almeno cinque anni, e che abbiano espletato attività lavorativa per almeno cinquecento giornate contributive».

2.1/73

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2. - (*Divieto di posizioni dominanti*). - 1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della con-

correnza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente dei canali televisivi o radiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore del 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o co-

munque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine del quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite, la quota di cui al primo periodo del presente comma non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nel presente comma;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo, ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità, per un periodo transitorio, può stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera. Nel caso di pro-

grammi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

9. Qualora anche un solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informato al Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiersi prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perchè, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono contegiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- 1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
- 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
- 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi».

2.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CASTELLI. Signor Presidente, se lei è d'accordo procederei con le stesse modalità seguite nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 1. Ritiro gli emendamenti 2.1/30, 2.1/33, 2.1/34, 2.1/37, 2.1/38, 2.1/39, 2.1/40, 2.1/41, 2.1/42, 2.1/44, 2.1/45, 2.1/48, 2.1/52, 2.1/54, 2.1/55, 2.1/57, 2.1/60, 2.1/61, 2.1/63, 2.1/65, 2.1/68, 2.1/69, 2.1/70, 2.1/71, 2.1/74, 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78, 2.1/79 e 2.1/80.

DE CORATO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1/31 e 2.1/73.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati. Comunico, altresì, di ritirare l'emendamento 2.1/19.

BALDINI. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

LAVAGNINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano come primi firmatari i senatori Elia ed Erroi.

* FOLLONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti. Desidero tuttavia soffermarmi sull'emendamento 2.1/5 che tende a confermare una «riserva in favore dell'emittenza radiofonica locale di almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili, riserva in favore dell'emittenza locale di almeno un terzo dei programmi irradiabili». Si tratta di un principio che in qualche modo era già stato codificato e che invece nel comma 6 dell'emendamento 2.1, presentato dal Governo, non trova altrettanta sicura tutela.

Raccomando, pertanto, all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 2.1/5 per dare tutela alla diffusa emittenza radiofonica locale.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1/31, 2.1/32, 2.1/18, 2.1/35, 2.1/17. Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 2.1/36.

Esprimo, inoltre, parere contrario sull'emendamento 2.1/16.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per invitare il Governo a riflettere sull'emendamento 2.1/17, su cui ha espresso parere contrario. Mi era sembrato di capire che da parte sua ci fosse un atteggiamento favorevole su questa proposta emendativa. Pertanto invito il Governo ad effettuare una ulteriore verifica su di essa.

PRESIDENTE. Il Ministro vuole rettificare il parere già espresso?

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1/17 il parere è favorevole, mentre è contrario sugli emendamenti 2.1/16 e 2.1/14.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1/43. Il parere è contrario sull'emendamento 2.1/5, mentre è favorevole sugli emendamenti 2.1/46 e 2.1/15, di identico contenuto.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1/47 e 2.1/200 e favorevole sull'emendamento 2.1/13.

BALDINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1/12.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1/49.

LAVAGNINI. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 2.1/35, 2.1/49 e 2.1/50.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.1/4 e 2.1/500, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1/51, 2.1/53 e 2.1/20.

LAVAGNINI. Signor Presidente ritiriamo gli emendamenti 2.1/56 e 2.1/58.

CÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1/21.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1/59.

LAVAGNINI. Signor Presidente, accettiamo l'invito del Governo e lo ritiriamo.

FOLLONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1/3 e 2.1/1.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1/62 e 2.1/11, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1/10.

LAVAGNINI. Ritiro l'emendamento 2.1/64.

BALDINI. Signor Presidente, vorremmo riformulare l'emendamento 2.1/9 nella parte iniziale, inserendo, prima delle parole: «Nel caso le concessionarie», le seguenti: «Per la durata di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,». Credo che il Governo possa accogliere l'emendamento così modificato perchè va incontro a determinate esigenze che il Governo comprende chiaramente.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Con la modifica proposta, il Governo può accettare l'emendamento 2.1/9. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1/22.

LAVAGNINI. Ritiro gli emendamenti 2.1/66 e 2.1/67, mentre mantengo l'emendamento 2.1/72.

CÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1/23.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1/72 e contrario sugli emendamenti 2.1/8 e 2.1/7. Il Governo è invece favorevole agli emendamenti 2.1/6 e 2.1/81, di identico contenuto.

Il Governo potrebbe accettare l'emendamento 2.1/73 se fosse trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore De Corato, accoglie l'invito del Governo a trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

DE CORATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1/30 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 2.1/31, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/32, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1/33, 2.1/34 e 2.1/19 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/18, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 21/35 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21/17, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/36, presentato dal senatore Cò.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1/37 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/16, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1/38 e 2.1/39 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/14, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1/40 2.1/41 e 2.1/42 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/43, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1/44 e 2.1/45 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/5, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/46, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, identico all'emendamento 2.1/15, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/47, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/13, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/200.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 2.1/200 non debba essere votato in quanto il suo contenuto risulta assorbito dalle votazioni all'articolo 1 sulla stessa materia.

PRESIDENTE. È vero, senatore Castelli. Quindi, non lo mettiamo in votazione.

Ricordo che gli emendamenti dal 2.1/48 al 2.1/49 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/4, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1/50 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/500, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/51, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1/52 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/53, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/20, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dal 2.1/54 al 2.1/1 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/62, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, identico all'emendamento 2.1/11, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/10, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.1/63 e 2.1/64 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/9.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signor Presidente, capisco che la determinazione temporale introdotta con la modifica, formulata dal senatore Baldini, limita nel tempo l'effetto di un emendamento che, a mio avviso, presenta qualche difficoltà rispetto all'emittenza diffusa.

Il terreno su cui ci muoviamo è un pò problematico: si tratta di dare tutela e sicurezza di emittenza al locale, ma anche sicurezza di risorse. Credo che tale problema andrebbe studiato con maggiore attenzione perchè attraverso questo emendamento rischiamo di introdurre una forzatura che non so quanto risponda alle finalità, presenti in tutto il disegno di legge, di tutelare l'emittenza locale.

Personalmente rimango dell'idea che sarebbe meglio affrontare questa materia in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1138.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, esprimo un dissenso su questo tipo di proposta perchè mi sembra che la filosofia del disegno di legge debba essere quella di evitare ulteriori forme di accentrimento sul piano del controllo delle risorse, cosa che poi comporta anche dei livelli di controllo politico sulle emittenti.

Assegnare alle grandi concessionarie della pubblicità la possibilità di raccogliarla anche a livello dell'emittenza locale significa assegnare ai grandi gruppi che raccolgono pubblicità, una sorta di controllo economico sull'intero sistema. Poichè, invece, questa proposta di legge andava nel senso di creare un maggiore pluralismo da questo punto di vista l'emendamento 2.1/9 non può essere accolto.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, anche io sono contraria all'emendamento 2.1/9 per le ragioni evidenziate dal senatore Folloni.

Se si dovesse insistere per la votazione, annuncio che chiederò la votazione nominale.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, anche io esprimo una valutazione negativa sull'emendamento 2.1/9 per le ragioni già illustrate e, in particolare, perchè, seppure per un periodo di tempo limitato a due anni, comporta una enorme concentrazione nelle grandi concessionarie della raccolta pubblicitaria, compresa anche l'emittenza locale.

Dichiaro, pertanto, che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi e il rappresentante del Governo conferma il suo parere favorevole, metto ai voti l'emendamento 2.1/9, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, nel testo modificato.

FUMAGALLI CARULLI. Quando ho fatto la mia dichiarazione di voto ho chiesto la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli, già ho messo ai voti l'emendamento, che non sarebbe passato: nessuno ha alzato la mano, salvo pochi senatori.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, avevo aderito alla proposta avanzata dal senatore Baldini, con la correzione del testo. Non mi nascondo però che questo tema è molto delicato; non c'è dubbio che la sede giusta per trattarlo sarebbe l'esame del disegno di legge n. 1138, che ci consentirebbe una riflessione molto più approfondita.

Per questa ragione vorrei rivolgere un appello ai presentatori dell'emendamento: se accettano questa proposta, naturalmente ci sarà l'impegno del Governo affinché in sede di esame del disegno di legge n. 1138 questo tema venga affrontato con grande urgenza e grande rapidità.

Avendo dato parere favorevole alla proposta del senatore Baldini, mi appello ai presentatori affinché ritirino l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, vorrei farle presente però che avevo indetto la votazione chiedendo preliminarmente al Governo se, di fronte a dichiarazioni di voto contrarie a questo emendamento, ci fosse un mutamento di opinione e non c'è stata alcuna risposta. Quando ho posto ai voti l'emendamento ho visto poche mani alzate. In ogni caso il problema resta. C'è un invito da parte del Governo: lei lo accoglie?

BALDINI. Signor Presidente, prendo atto della nuova situazione emersa dal dibattito e ritiro chiaramente l'emendamento, con l'impegno del Governo a riesaminarlo nel quadro più generale dell'esame del disegno di legge n. 1138.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1/65 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 2.1/22, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.1/66, 2.1/67, 2.1/23, 2.1/68, 2.1/69, 2.1/70 e 2.1/71 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/72, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/8, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.1/74, 2.1/75, 2.1/76, 2.1/77, 2.1/78, 2.1/79 e 2.1/80 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/7, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/6, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1/81, presentato dal senatore Cò.

È approvato.

Il Governo aveva invitato i presentatori l'emendamento 2.1/73 a trasformarlo in un ordine del giorno. Detto emendamento è stato quindi ritirato dai presentatori e trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a far sì che, nelle assunzioni di personale destinato a specifici e nominati spettacoli o programmi radiofonici o te-

levisivi, al fine di sopperire ad esigenze determinate di natura artistica, culturale o sociale, di carattere temporaneo, siano costituiti di diritto a tempo indeterminato i rapporti di lavoro con i dipendenti assunti dalla Rai - radiotelevisione italiana spa con contratti a tempo determinato, purchè stipulati almeno una volta ogni anno solare, per almeno cinque anni, e che abbiano espletato attività lavorativa per almeno cinquecento giornate contributive».

9.1021.50 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, SERVELLO, PONTONE

Considerato che è stato accolto dal Governo, chiedo al senatore De Corato se insiste per la votazione.

DE CORATO. No, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione fondazione ex RAI)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede con decreto a precisare le modalità per il collocamento sul mercato delle azioni della RAI Radiotelevisione italiana SpA.

2. Il Governo procederà secondo i seguenti criteri:

a) l'alienazione delle partecipazioni dovrà essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge n. 149 del 1992;

b) la maggioranza assoluta delle azioni della RAI deve essere collocata sul mercato e nessun soggetto può acquistare o comunque esercitare diritti relativi a più del 5 per cento del capitale;

c) a seguito del collocamento sul mercato della maggioranza delle azioni la RAI è soggetto di diritto privato a tutti gli effetti regolato esclusivamente dalla disciplina civilistica delle società per azioni, conseguentemente al Ministero del tesoro non potrà essere attribuita la titolarità di alcuno dei poteri speciali indicati all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474;

d) il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve affidare a società di provata esperienza la valutazione del patrimonio della azienda e la determinazione del prezzo di vendita delle azioni RAI.

3. È costituita una fondazione cui è affidata in concessione una rete per la trasmissione a livello nazionale di programmi di natura artistica e culturale per l'esercizio del servizio pubblico.

4. La fondazione è regolata secondo le norme relative del libro primo del codice civile.

5. La fondazione è soggetta alla disciplina civilistica sul bilancio relativa alle società per azioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. La fondazione, destinataria della concessione per l'esercizio del servizio pubblico di cui al presente articolo, non può reperire proventi attraverso la raccolta pubblicitaria. La fondazione non persegue scopo di lucro, nè obiettivi di audience e si impegna a trasmettere le manifestazioni artistiche rappresentate anche nel passato dei maggiori teatri del mondo.

7. Il finanziamento del servizio pubblico attraverso un canone di abbonamento è consentito per un ammontare non superiore ad un terzo del canone di abbonamento previsto dalla tabella di cui all'allegato D, decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 1996.

8. La gestione della fondazione *ex Rai* è appaltata secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Il Ministero delle poste entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto, indice bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto secondo la procedura del pubblico incanto. Il bando deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 90 giorni».

2.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CASTELLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

2. È consentita, ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dell'esercizio

della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 28 agosto 1997.

3. L'Autorità redige il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1997. I soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale che alla predetta data del 31 gennaio 1997 superino i limiti previsti dal citato articolo 2, comma 6, possono presentare istanza all'Autorità per trasferire via satellite o via cavo una delle reti concesse a condizione che, dal 1° marzo 1997, trasmettano contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, dal 28 agosto 1997, esclusivamente via satellite o via cavo.

4. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 28 agosto 1997. Entro la stessa data una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in una o più società con valenza territoriale di ampie dimensioni. A tale emittente, che non può essere destinataria di risorse da pubblicità, non si applicano i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui al presente comma.

5. I soggetti, diversi dalla concessionaria di cui al comma 4, destinatari di più di due concessioni televisive nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la titolarità delle ulteriori concessioni nei limiti e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo, a condizione che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, sia assicurato altresì dal 1° gennaio 1997 l'adeguamento degli indici di affollamento pubblicitario con la riduzione, su ogni rete, di 2 punti percentuali rispetto a quelli previsti dalla legge, oppure su una sola rete di un terzo rispetto ai limiti stessi. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 2, comma 9.

6. L'Autorità vigila sull'applicazione dei commi 4 e 5 al fine di prevenire situazioni di squilibrio di mercato tra i soggetti interessati, disponendo misure correttive.

7. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

8. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere le parole: «in chiaro».

3.1/168

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 1, sopprimere le parole: «nazionale e».

3.1/118

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1/110

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1/117

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1/116

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Autorità» aggiungere: «, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni tecnologiche.».

3.1/39

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1/121

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1/119

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1/120

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1/123

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1998» con le seguenti: «entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1/122

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze» inserire le seguenti: «e tenuto conto delle utilizzazioni in atto».

3.1/32

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con l'altra: «autorizzazioni».

3.1/124

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di rinnovazione le reti assentite dovranno essere costituite da sistemi di impianto in esercizio».

3.1/31

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «concessioni» con l'altra: «autorizzazioni».

3.1/125

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1, al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «europea» aggiungere le seguenti: «nonchè di uno Stato che preveda accordi bilaterali di *broadcasting*».*

3.1/143

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «la concessione» con le seguenti: «l'autorizzazione».

3.1/126

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

3.1/128

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, quinto periodo, sostituire la parola: «irrevo- cabile» con la seguente: «in primo grado».

3.1/127

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 2, sopprimere il settimo periodo.

3.1/152

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, primo periodo, sostituire la pa- rola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazione».

3.1/129

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, al primo periodo, dopo le paro- le: «concessioni radiotelevisive il regolamento» inserire le seguenti: «, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei ti- toлари di emittenti o reti private».

3.1/30

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «concessioni radiotelevisive il regolamento» inserire le seguenti: «ema- nato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private,».

3.1/100

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emitten- ti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emitten- ti con obblighi di informazione. Per quest'ultime emittenti vengono al- tresì previste agevolazioni fiscali».

3.1/29

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione. Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

3.1/101

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità».

3.1/9

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «Autorità, sentiti gli enti locali interessati», con le seguenti: «dagli enti locali interessati».

3.1/144

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione», inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni».

3.1/28

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «di produzione e di trasmissione», inserire le seguenti: «gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni».

3.1/102

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «telegiornali differenziati», con le altre: «programmi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera».

3.1/6

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «telegiornali», con la seguente: «programmi».

3.1/26

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «telegiornali», con la seguente: «programmi».

3.1/103

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana di chiara utilità sociale (come salute e sanità, servizi sociali) e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio.

Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle tv locali ed alle radio locali e nazionali, come all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo comma del presente articolo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. A modifica ed integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita nell'80 per cento sia per le agenzie di informazione, per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazione, compreso l'uso del satellite.

3.1/2

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite».

3.1/25

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 3, lettera b), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite».

3.1/104

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) che l'Autorità distingua, fra i soggetti richiedenti, le emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, dei piani di investimento coordinati con il progetto editoriale e una positiva esperienza pregressa».

3.1/27

BALDINI, BOSI, DE CORATO, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria, in quanto fanno informazione pubblica».

3.1/109

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «autorizzazioni».

3.1/130

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «radiotelevisive» con la seguente: «televisive» e dopo le parole: «I capoluoghi di provincia» inserire le seguenti: «Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».

3.1/23

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «radiotelevisive» con la seguente: «televisive» e dopo le parole: «I capoluoghi di provincia» inserire le seguenti: «Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».

3.1/105

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'irradiazione del segnale con una copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione per le emittenti che rispondono ai requisiti di cui alla lettera c) del comma 3, con una copertura non inferiore al 60 per cento della popolazione per le altre emittenti o per quelle in fase di prima assegnazione».

3.1/24

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia» con le seguenti: «il 98 per cento della popolazione».

3.1/140

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «80» con la seguente: «98».

3.1/139

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del territorio» con le altre: «della popolazione».

3.1/38

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, le quote delle suddette società vengono collocate sul mercato».

3.1/108

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, almeno il 51 per cento delle quote delle suddette società vengono collocate sul mercato».

3.1/107

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70», con le seguenti: il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 50».

3.1/145

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70», con le seguenti: il 50 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e il 50».

3.1/146

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «di norma».

3.1/8

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), nel primo periodo, sostituire le parole: «impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione» con le seguenti: «impegnano a non trasmettere pubblicità in qualsiasi forma».

3.1/22

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: «non».

3.1/133

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

3.1/131

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

3.1/138

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

3.1/132

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), dopo le parole: «5 per cento» aggiungere le seguenti: «dalle ore 7 alle ore 19, non più del 10 per cento dalle ore 19 alle ore 23 e non più del 20 per cento dalle ore 23 alle ore 7».

3.1/141

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «la concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;».

3.1/101a

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «concessione» con la seguente: «autorizzazione».

3.1/134

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto nell'articolo 2, comma 6, lettera d), deve essere prevista alla scadenza del termine di cui al comma 6».

3.1/21

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «L'esercizio della radiodiffusione sonora» inserire le seguenti: «e televisiva».

3.1/37

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 3.1, al comma 4, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la» inserire le seguenti: «televisione e la».

3.1/36

ELIA, LAVAGNINI, ERROI, LO CURZIO, VERALDI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di migliorare l'utilizzo delle frequenze in etere, gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 31 luglio 1997, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo fino al 30 aprile 1998 e, successivamente, esclusivamente via cavo o via satellite».

3.1/142 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1/137 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1/136 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 5, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1/135 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 5, dopo le parole: «esclusivamente via cavo», inserire la parola: «e».

3.1/20 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, sopprimere il comma 6.

3.1/147 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 6, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.1/173 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 6, sopprimere le parole: «in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radio-televisivi via satellite e via cavo».

3.1/172 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 6, dopo le parole: «esclusivamente via satellite» inserire la parola: «e».

3.1/19 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il termine non può comunque essere superiore ai sei mesi».

3.1/174 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tale termine non potrà comunque essere successivo al 1° gennaio dell'anno 2000».

3.1/42 SEMENZATO

All'emendamento 3.1, sopprimere il comma 7.

3.1/148 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di accelerare il processo di trasformazione tecnologica dal sistema analogico a quello digitale, l'Autorità, nell'ottica di un organico riassetto delle frequenze, incentiva tale processo con la sospensione del canone di concessione per 10 anni. In tale periodo transitorio le trasmissioni potranno essere effettuate con entrambi i sistemi. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

3.1/162 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «frequenze» inserire le seguenti: «che coprono la stessa zona anche se irradiate da punti diversi».

3.1/114 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «a parere della stessa».

3.1/17 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per frequenze non indispensabili si intendono quelle irradiate dalle emittenti con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

3.1/18 BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per frequenze non indispensabili si intendono quelle irradiate dalle emittenti con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

3.1/106

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in via provvisoria, tali frequenze» con le seguenti: «in via prioritaria tali frequenze ai soggetti titolari di concessione comunitaria e in via provvisoria assegna le stesse».

3.1/115

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «o autorizzazioni».

3.1/15

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 7, secondo periodo, al parola: «inferiore» è soppressa.

3.1/156

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «pari».

3.1/157

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 7, quarto periodo, dopo la parola: «Autorità» aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

3.1/158

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo. La stessa disposizione si applica ai titolari di radio comunitarie con concessione locale».

3.1/112

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i destinatari di concessioni nazionali comunitarie di radiodiffusione sonora che non coprono il 50 per cento della popolazione, sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1/111

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i titolari di radio comunitarie con concessione locale sono previsti incentivi e agevolazioni statali a fondo perduto pari al 50 per cento del costo di realizzazione degli investimenti, per il restante 50 per cento è previsto un tasso agevolato non superiore al 3 per cento annuo».

3.1/113

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, sopprimere il comma 8.

3.1/149

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni riguardanti i limiti della raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse derivanti da pubblicità e telepromozioni. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8, e il suo tempo di trasmissione è conteggiato al 50 per cento ai fini del calcolo dell'affollamento pubblicitario della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.».

3.1/35

ERROI, FALOMI, BESSO-CORDERO, CÒ

All'emendamento 3.1, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 maggio 1997».

3.1/164

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «30 giugno 1997».

3.1/165

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998», con le seguenti: «31 luglio 1997».

3.1/163

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «all'Autorità», con le altre: «alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» e conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «valutato il piano di ristrutturazione, sentita la», con le altre: «sulla base delle valutazioni sul piano di ristrutturazione formulate dalla».

3.1/1

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 3.1, al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «un piano», aggiungere le seguenti: «editoriale che preveda palinsesti culturali e politici ed un piano».

3.1/160

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

3.1/159

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: «L'Autorità, sentite le competenti commissioni parlamentari, valuta il piano di ristrutturazione ed indica nel termine di 60 giorni, il termine entro il quale deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1/153

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, valutato il piano editoriale ed il piano di ristrutturazione, indica all'Autorità il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma».

3.1/161

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

3.1/155

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: «contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1/154

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo può essere affidato solo alle imprese europee che siano in grado di coprire il territorio confederale italiano per almeno il 95 per cento della sua popolazione. Le gare di appalto, per l'acquisizione del servizio, potranno essere svolte per periodi biennali, secondo norme di attuazione da stabilirsi in sede parlamentare con apposito disegno di legge. Le gare di appalto e le aggiudicazioni delle relative concessioni, potranno riferirsi alle singole reti, od anche al loro insieme, fatto salvo per le reti federali che comunque non potranno mai essere affidate al concessionario che detiene più di una rete confederale. Al fine di evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, le imprese che detengono già il 25 per cento delle reti nazionali sono precluse a tali affidamenti».

3.1/169

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, una parte delle quote della società concessionaria vengono collocate sul mercato. Entro il 31 luglio 1998, una delle emittenti della concessionaria stessa è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni, le cui quote vengono collocate sul mercato».

3.1/166

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei de-

putati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

3.1/170

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 10, sostituire nel secondo periodo le parole da: «ai fini...» sino a: «... 31 dicembre 1997» con le altre: «dal 28 agosto 1997».

3.1/40

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 3.1, al comma 10, sopprimere il sesto periodo.

3.1/16

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.1, al comma 10, sopprimere il sesto periodo.

3.1/151

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 10, aggiungere, in fine, al sesto periodo, le seguenti parole: «, dando comunque priorità all'applicazione della sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, della Corte costituzionale».

3.1/41

ERROI, LAVAGNINI

All'emendamento 3.1, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogate le norme sull'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge».

3.1/33

Cò

All'emendamento 3.1, al comma 11, dopo le parole: «legge 14 novembre 1995, n. 481» inserire le seguenti: «ad esclusione del comma 3 ed altre».

3.1/11

DE CAROLIS

All'emendamento 3.1, al comma 11, dopo le parole: «legge 14 novembre 1995, n. 481», inserire le seguenti: «ad esclusione del comma 3».

3.1/3

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 3.1, al comma 11, dopo le parole: «legge 14 novembre 1995, n. 481», inserire le seguenti: «ad esclusione del comma 3».

3.1/14

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA, BALDINI, DE CORATO

All'emendamento 3.1, al comma 12, sopprimere le parole: «in particolare».

3.1/167

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, sopprimere il comma 13.

3.1/150

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, sopprimere il comma 14.

3.1/150a

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.1, al comma 15, nell'articolo 43-bis richiamato, dopo le parole: «in ambito nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

3.1/7

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.1, dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Centro di produzione spa di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 666, e di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è rinnovata per un triennio a partire dalla sua scadenza, e comunque fino alla completa realizzazione, da parte della concessionaria pubblica, della rete ra-

diofonica nazionale in modulazione di frequenza riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

15-ter. Il corrispettivo fissato per il servizio di cui al comma 15-bis. è di lire 15 miliardi annui.

15-quater. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del comma 15-ter., nei limiti di lire 1 miliardo e 650 milioni per l'anno 1997, lire 15 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e 13 miliardi 357 milioni per l'anno 2000, si provvede a valere sulla quota dell'otto per mille di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1984».

3.1/5

DE CORATO, BALDINI, SCOPELLITI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Centro di produzione spa di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 666, e di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è rinnovata per un triennio a partire dalla sua scadenza, e comunque fino alla completa realizzazione, da parte della concessionaria pubblica, della rete radiofonica nazionale in modulazione di frequenza riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

15-ter. Il corrispettivo fissato per il servizio di cui al comma 15-bis. è di lire 15 miliardi annui.

15-quater. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del comma 15-ter., nei limiti di lire 1 miliardo e 644 milioni per l'anno 1997, lire 15 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e 13 miliardi 357 milioni per l'anno 2000, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

3.1/12

MILIO, SCOPELLITI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Centro di produzione spa di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 666, e di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è rinnovata per un triennio a partire dalla sua scadenza, e comunque fino alla completa realizzazione, da parte della concessionaria pubblica, della rete radiofonica nazionale in modulazione di frequenza riservata esclusivamen-

te a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

15-ter. Il corrispettivo fissato per il servizio di cui al comma 15-bis. è di lire 15 miliardi annui.

15-quater. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del comma 15-ter., nei limiti di lire 1 miliardo e 644 milioni per l'anno 1997, lire 15 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e 13 miliardi 357 milioni per l'anno 2000, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

3.1/4

DE CORATO, BALDINI, SCOPELLITI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 15, aggiungere in fine il seguente:

«15-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

“Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del primo comma può, previa autorizzazione del Ministro delle comunicazioni, esercire, ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la medesima rete precedentemente assentita.

Il Ministro delle comunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, può autorizzare il titolare di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 a diffondere sulla propria rete dei programmi irradiati da organismi esteri».

3.1/34

Cò

All'emendamento 3.1, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata».

3.1/43

FALOMI, ROGNONI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio

della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 del presente articolo e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione

del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.

6. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è

tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.

9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

10. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercita in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 6, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 7. Entro il termine di 90 giorni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo.

11. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si

avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dall'insediamento i Comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito".

15. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto il seguente articolo:

"43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai Comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente"».

3.1 (Testo corretto)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CASTELLI. Ritiriamo gli emendamenti 3.1/168, 3.1/118, 3.1/110, 3.1/117, 3.1/116, 3.1/121, 3.1/119, 3.1/120, 3.1/123, 3.1/122, 3.1/124 e 3.1/125.

Manteniamo l'emendamento 3.1/143 e ritiriamo gli emendamenti 3.1/126, 3.1/128, 3.1/152, 3.1/129, 3.1/144, 3.1/130, 3.1/140, 3.1/139, 3.1/108, 3.1/107, 3.1/133, 3.1/131, 3.1/138, 3.1/132, 3.1/141, 3.1/142, 3.1/137, 3.1/136, 3.1/135, 3.1/147, 3.1/173, 3.1/172, 3.1/112, 3.1/111, 3.1/113, 3.1/167 e 3.1/150.

PRESIDENTE. Ritira anche l'emendamento 3.1/150a tendente a sopprimere il comma 14?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

LAVAGNINI. Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati da me, che recano come primi firmatari i senatori Elia ed Erroi.

BALDINI. Do per illustrati gli emendamenti 3.1/32, 3.1/31, 3.1/30, 3.1/29, 3.1/28, 3.1/26, 3.1/25, 3.1/27, 3.1/23, 3.1/24, 3.1/22, 3.1/21, 3.1/20, 3.1/19, 3.1/17, 3.1/18, 3.1/15 e 3.1/16.

FOLLONI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati, signor Presidente.

DE CORATO. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

SEMENZATO. Do per illustrato l'emendamento 3.1/42 da me presentato.

CÒ. Gli emendamenti 3.1/35, 3.1/33 e 3.1/34 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Diamo per illustrati l'emendamento 3.1/11, presentato dal senatore De Carolis.

FALOMI. Do per illustrato l'emendamento 3.1/43.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Do per illustrato l'emendamento 3.1.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.1/12, di contenuto analogo agli emendamenti 3.1/5 e 3.1/4 e svolgere delle considerazioni su questi tre emendamenti che si compensano.

Quello in discussione oggi in Senato è il più importante e il più urgente dei provvedimenti di regolamentazione del settore radiotelevisivo. La sua approvazione da parte del Senato entro il 31 maggio consentirà la proroga delle concessioni per le emittenti nazionali televisive e per tutte le altre fino al 31 luglio di quest'anno, data entro la quale questo provvedimento avrà dovuto ottenere la sua approvazione definitiva.

L'urgenza di assicurare il rinnovo delle concessioni evidentemente non ha consentito di tenere presente un'altra urgenza, quella di assicurare la continuità della trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Occorre ricordare che la legge Mammi ha introdotto la possibilità da parte della RAI di ottenere la concessione per una quarta rete radiofonica nazionale in modulazione di frequenza, da dedicare esclusivamente alla trasmissione delle sedute parlamentari. Nelle more della realizzazione di tale rete, il Governo Ciampi alla fine del 1993 nel decreto «salva - RAI», istituì la convenzione con un concessionario privato a carattere nazionale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

La convenzione aveva durata triennale, con possibilità di rinnovo fino alla completa realizzazione da parte della RAI della rete nazionale in modulazione di frequenza prevista dalla legge Mammi. La gara fu vinta dalla società titolare di Radio Radicale.

Il Governo non provvide ad assicurarsi la copertura del provvedimento fino a scadenza, così che a dicembre dello scorso anno i Presidenti di tutti i Gruppi della Camera e quelli del Senato dovettero presentare un progetto di legge di un articolo con il quale si consentiva l'impiego dei fondi previsti a bilancio non utilizzabili nel corso del 1997. Grazie a questo provvedimento...

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, aggiunga che ciò avvenne anche su impulso del Presidente del Senato.

SCOPELLITI. ...al quale diciamo grazie...

Grazie a questo provvedimento fino al 21 novembre di quest'anno il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è assicurato, ma non si può dire lo stesso circa la sua continuità. Il 22 novembre prossimo infatti non sarà in funzione la rete parlamentare nazionale in modulazione di frequenza prevista dalla legge Mammì.

Il direttore generale della RAI Franco Iseppi, nel corso dell'audizione in Commissione di vigilanza ha stimato il tempo necessario alla realizzazione della rete in non meno di un anno a partire dalla data di rilascio alla RAI della concessione frequenze.

In base al provvedimento ora in discussione, il rilascio alla RAI della concessione per le nuove frequenze dovrà avvenire in base al piano nazionale di assegnazione, che dovrà essere realizzato per la fine del 1998, e al successivo rilascio delle concessioni, previsto per l'aprile del 1999.

Pertanto se questi tempi verranno rispettati, nella migliore delle ipotesi verso la metà dell'anno 2000 la RAI potrà disporre della nuova rete. Nel frattempo chi dovrà assicurare la realizzazione del servizio?

La soluzione operativa, su cui si stanno adoperando la direzione generale competente del Ministero delle poste è quella indicata dal contratto di servizio con la RAI (oggi scaduto), che prevede l'utilizzo della rete in onda media della RAI oltre che di quattro impianti in modulazione di frequenza su Roma, Milano, Napoli e Torino.

All'apparenza sembrerebbe una vera e propria rete radiofonica nazionale, ma così non è per tre motivi. In primo luogo, la rete in onda media del terzo programma della RAI non copre che una piccola parte del territorio nazionale. Si pensi che lo stesso contratto di servizi tra RAI e Ministero pone come obiettivo da realizzare da parte della RAI l'estensione della copertura della terza rete in onda media fino al 71 per cento del territorio, corrispondente al 46 per cento della popolazione; in secondo luogo, i quattro impianti in modulazione di frequenza che verrebbero impiegati, ad eccezione di quello di Roma che assicura il servizio su circa la metà della città, non coprono che alcuni quartieri a Milano, Napoli e Torino; infine, l'onda media a partire dal tramonto non è più ascoltabile nelle aree servite nelle ore diurne, pertanto per 5 mesi all'anno la gran parte delle sedute pomeridiane, quelle serali e comunque tutte le notturne non potranno essere ascoltate.

L'adozione di questa soluzione determinerebbe evidentemente la sostanziale interruzione del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari. Lo scopo evidente di chi ha ideato questa soluzione non era quello di assicurare la continuità del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari, ma quello di non farlo più svolgere a chi lo effettua oggi per contratto (e che precedentemente lo ha svolto a proprie spese e gratuitamente a favore del Parlamento, dei partiti e della collettività per ben 18 anni).

Un comportamento più lineare e più coerente con le necessità di assicurare la continuità del servizio sembra averlo a questo proposito il Ministro delle poste, onorevole Maccanico. Infatti, l'8 di maggio il Ministro delle poste, in una nota inviata alla Segreteria generale della Ca-

mera dei deputati, relativa all'attuazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo, che lo impegnava a rinnovare la convenzione con un concessionario radiofonico privato fino al completamento della rete parlamentare della RAI, fa presente che ove «si frapponessero ostacoli, anche di ordine tecnico, alla realizzazione entro tempi certi» della rete parlamentare la via da perseguire sarebbe quella della stipula di un nuovo contratto con un concessionario privato. Nella stessa nota il ministro Maccanico ricorda come sia tuttavia necessario un provvedimento legislativo adeguato a tale scopo.

Per finire, signor Presidente, non si comprende come mai il Governo non abbia colto questa occasione per adottare il provvedimento normativo necessario. Ed è per questa ragione che abbiamo presentato questi emendamenti, uguali nei presupposti, ma che prevedono diverse forme di copertura finanziaria ed un incremento del corrispettivo per potenziare il servizio previsto dalla convenzione. Noi però nell'interesse pubblico non vorremmo ricevere il parere contrario da parte del Governo, proprio per non spaccare quella che è invece una condivisione generale dell'utilità di questo servizio. Allora, qualora il Governo dovesse esprimere su questi emendamenti un parere contrario, nell'intento di risolvere concretamente il problema in questa sede enunciato ed illustrato, ho già preparato un ordine del giorno che può essere inteso come sostitutivo degli emendamenti stessi. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1/39. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/32, 3.1/31, 3.1/143 e 3.1/127. Sono invece favorevole all'emendamento 3.1/100, identico all'emendamento 3.1/30.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/29, identico all'emendamento 3.1/101, esprimo parere favorevole purchè venga cassato l'ultimo periodo che recita: «Per quest'ultime emittenti vengono altresì previste agevolazioni fiscali».

PRESIDENTE. Senatori Baldini e Castelli, accogliete la proposta avanzata dal sottosegretario Lauria?

DE CORATO. Sono favorevole.

CASTELLI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo.

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 3.1/9 e 3.1/28, identico all'emendamento 3.1/102, e 3.1/6. Sono invece contrario agli emendamenti 3.1/26 e 3.1/103.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/2 chiediamo che ne sia spostato l'esame in sede di esame del disegno di legge n. 1138, pertanto invitiamo i proponenti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del Governo?

DE CORATO. Accetto di ritirarlo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1/25 identico all'emendamento 3.1/104. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1/27. Sull'emendamento 3.1/109 sono favorevole con una modifica: chiedo l'eliminazione della frase «in quanto fanno informazione pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Castelli, accoglie la proposta del Sottosegretario?

CASTELLI. Accetto la modifica proposta dal Governo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/23, identico all'emendamento 3.1/105, e 3.1/124.

Invito altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.1/38.

PRESIDENTE. I proponenti ritirano l'emendamento 3.1/38?

LAVAGNINI. Lo ritiro.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/145, 3.1/146, 3.1/8 e 3.1/22. Il parere è favorevole sull'emendamento 3.1/101a, mentre è contrario sugli emendamenti 3.1/134 e 3.1/21. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1/37 e 3.1/36.

PRESIDENTE. C'è un cambiamento di clima da parte del Governo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/20, 3.1/19, 3.1/174, 3.1/42, 3.1/148, 3.1/162, 3.1/114, 3.1/17 e sugli emendamenti 3.1/18 e 3.1/106 di contenuto identico.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.1/155, 3.1/15, 3.1/156, 3.1/157, 3.1/158 e 3.1/149.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1/35.

PRESIDENTE. I presentatori raccolgono tale invito?

FALOMI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/164, 3.1/165 e 3.1/163. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/1 ritengo che esso sia superato.

PRESIDENTE. Non so da che cosa sia superato, comunque lo vedremo nel corso della votazione.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1/160, 3.1/159, 3.1/153, 3.1/161 3.1/155, 3.1/154, 3.1/169, 3.1/166 e 3.1/170. Invito poi a ritirare l'emendamento 3.1/40.

PRESIDENTE. I proponenti accolgono l'invito del Sottosegretario?

LAVAGNINI. Lo ritiro.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1/16 di contenuto identico all'emendamento 3.1/151. Invito inoltre a ritirare l'emendamento 3.1/41.

PRESIDENTE. Senatore Lavagnini accoglie l'invito dal rappresentante del Governo?

LAVAGNINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore Lavagnini è diventato maestro di ritirate!

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1/33 mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1/11 e sugli emendamenti 3.1/3 e 3.1/14, tra loro identici. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1/7. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1/5, 3.1/12 e 3.1/41, signor Presidente, condivido quanto detto nel corso dell'illustrazione da parte della senatrice Scopelliti.

Tuttavia questi emendamenti, se approvati, creerebbero alcuni problemi e pertanto accettiamo l'ordine del giorno formulato dalla senatrice Scopelliti, proprio in quanto condividiamo lo spirito del suo intervento e gli obiettivi che ha preannunciato. Invito pertanto la senatrice Scopelliti a ritirare tali emendamenti ed a trasformarli in un ordine del giorno, così come la stessa senatrice aveva preannunciato.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, accetta di trasformare i suoi emendamenti nell'ordine del giorno che aveva preannunciato?

SCOPELLITI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore De Corato, accetta anche lei l'invito del Governo?

DE CORATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Daremo pertanto lettura dell'ordine del giorno nel momento in cui passeremo alla votazione degli emendamenti in questione.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1/34 e favorevole sull'emendamento 3.1/43.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/168, 3.1/118, 3.1/110, 3.1/117 e 3.1/116 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/39, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/121, 3.1/119, 3.1/120, 3.1/123 e 3.1/122 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/32, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1/124 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/31, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1/125 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/143, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/126 e 3.1/128 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/127, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/152 e 3.1/129 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/30, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/100, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/29, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/101, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 3.1/9, risulta pertanto assorbito.

Ricordo che l'emendamento 3.1/144 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/28, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/102, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/6, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/26, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/103, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1/2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/25, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/104, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/27, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/109, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1/130 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/23, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/105, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/24, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/140, 3.1/139, 3.1/38, 3.1/108 e 3.1/107 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/145.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea che quest'emendamento tenta di difendere le tanto bistrattate piccole televisioni. Sottolineo come una quota pari al 30 per cento dei programmi irradabili sia a nostro avviso troppo limitativa, considerando che il 70 per cento viene riservato ai programmi nazionali. Invito pertanto l'Assemblea ad approvare questo emendamento, malgrado il parere contrario del Governo, visto che comunque la maggioranza ha dimostrato grande libertà nei confronti del parere espresso dal Governo, bocciando un emendamento sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/145, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/146, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/8, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/22, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dal 3.1/133 fino al 3.1/141 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/101a, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/134, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/21, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/37, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/36, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti dal 3.1/142 fino al 3.1/135 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/20, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/147, 3.1/173 e 3.1/172 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/19, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/174, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/42.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SEMENZATO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che questo emendamento, che chiede un termine per l'andata a regime del sistema di *antitrust*, è l'esplicitatoria formale di quanto ho già affermato ieri in discussione generale; crediamo che il sistema dell'*antitrust* debba avere un termine entro cui andare a regime e consideriamo un errore politico non indicare tale termine.

Abbiamo formalizzato questo dissenso in tale emendamento; so che il Governo non è d'accordo, ma come Gruppo dei Verdi intendiamo sottolinearlo nuovamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/42, presentato dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 1/148, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/162, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/114, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/17, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/18, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/106, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/115, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/15, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/156, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/157, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/158, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.1/112, 3.1/111 e 3.1/113 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/149, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.1/35 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/164, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/165, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/163, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

DE CORATO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1/160, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/159, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/153, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/161, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/155, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/154, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/169, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/166, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/170, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

L'emendamento 3.1/40 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/16, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/151, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

L'emendamento 3.1/41 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/33, presentato dal senatore Cò.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/11, presentato dal senatore De Carolis.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/3 presentato dal senatore De Corato e da altri senatori, identico all'emendamento 3.1/14 presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.1/167, 3.1/150 e 3.1/150a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/7, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1/5, 3.1/12 e 3.1/4, i presentatori hanno accolto l'invito a ritirarli ed a trasformarli nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,
considerato:

che il 21 novembre 1997 verrà a scadere la convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed il Centro di produzione SpA di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

che il 12 marzo 1996 il Governo alla Camera dei deputati in sede di approvazione della legge n. 666 ha accolto l'ordine del giorno a prima firma Boato (0/2832/VII/2) con il quale assumeva l'impegno a rinnovare detta convenzione «fino al completamento della rete radiofonica della RAI prevista dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

che con lettera dell'8 maggio 1997 il Ministro delle poste ha trasmesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati una nota relativa all'attuazione del suddetto ordine del giorno, nella quale conferma che, in sede di predisposizione del contratto di servizio triennale con la RAI si è chiesto alla concessionaria di dare «finalmente attuazione» a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 223 del 1990 e che qualora si frapponessero ostacoli, anche di ordine tecnico, alla realizzazione entro tempi certi del progetto di rete parlamentare, il Governo dovrà considerare l'esigenza di fornire il suddetto servizio adottando le opportune iniziative anche con apposito provvedimento legislativo per affidarne l'attuazione ad un soggetto privato;

che la rete radiofonica in Onde Medie prevista dall'articolo 19 del contratto di servizio tra Rai e Ministero, scaduto il 31 dicembre 1996 ed attualmente in fase di rinnovo, non è tale per le caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione scelto da assicurare una copertura di territorio ed il numero di ore quotidiane di ricevitibilità del segnale confrontabile con quella attualmente fornita in virtù della convenzione con il concessionario privato Centro di produzione SpA,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le necessarie iniziative di carattere legislativo, in sede di approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1138 o eventualmente con apposito provvedimento legislativo, allo scopo di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità della convenzione tra il Ministero delle poste ed il Centro di produzione SpA, fino alla completa realizzazione da parte della Rai della rete radiofonica nazionale in modulazione di frequenza di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1990».

9.1021.150 SCOPELLITI, FOLLONI, MILIO, ROGNONI, BALDINI, DE CORATO, BOSI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Se i presentatori non insistono per la votazione, possiamo proseguire con la votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/34, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/43, presentato dai senatori Falomi e Rognoni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 (testo corretto).

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, vorrei segnalare un errore di stampa o comunque di formulazione. Al punto 13 dell'emendamento 3.1, al secondo periodo, è detto: «Entro centottanta giorni dall'insediamento i comuni...». Evidentemente ci si riferisce all'approvazione della legge e non all'insediamento dei comuni: non vorrei che votassimo una norma formulata male.

Chiedo al Governo un chiarimento.

VITA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, credo che si possa rispondere positivamente a questa richiesta del senatore Semenzato: effettivamente avevamo già notato una incongruenza linguistica. Non so quale possa essere la migliore formulazione, dal punto di vista linguistico.

PRESIDENTE. Potremmo dire: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...».

Poichè non si fanno osservazioni, con questa modificazione, metto ai voti l'emendamento 3.1 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Realizzazione di reti di telecomunicazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la realizzazione di reti di telecomunicazioni è subordinata al rilascio di apposita concessione. Il Ministro delle comunicazioni può anticipare con proprio decreto l'attuazione di quanto previsto, previa verifica della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia.

2. Ai fini del rilascio delle concessioni, le reti di telecomunicazioni vengono classificate in reti locali e in reti a lunga distanza. Le reti locali riguardano estensioni territoriali nell'ambito della medesima regione, comprendente uno o più comuni, denominati bacini di utenza. Le reti di telecomunicazioni a lunga distanza, denominate dorsali, collegano più bacini di utenza in più regioni.

3. Il Ministro delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentita l'Autorità, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, ognuno dei quali deve comprendere non meno di centomila e non più di cinquecentomila residenti.

4. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini di utenza di cui al comma 3 potranno essere rivisti dalla Autorità, su richiesta dei soggetti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, ovvero di propria iniziativa quando lo sviluppo tecnologico o le mutate condizioni socio-economiche o demografiche lo consiglino.

5. Le concessioni sono rilasciate:

a) ove si tratti di dorsali o di interconnessioni fra reti, dal Ministro delle comunicazioni, sentito il parere obbligatorio dell'Autorità di garanzia e delle regioni interessate;

b) ove si tratti di reti di telecomunicazioni locali, dal presidente della giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della Autorità; il presidente della giunta regionale a tal fine convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti dei comuni e delle province interessate e delle amministrazioni competenti;

c) ove sia interessato un territorio in cui risiede più del 25 per cento della popolazione nazionale, dal Ministro delle comunicazioni, sentito il parere obbligatorio della Autorità; il Ministro delle comunicazioni a tal fine convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle regioni interessate e delle amministrazioni competenti;

d) ove si tratti di giunzioni tra reti, da parte:

1) del presidente della giunta regionale, sentito parere obbligatorio dell'Autorità, dei comuni e delle province interessate, nel caso di bacini di utenza della medesima regione;

2) del Ministro delle comunicazioni, sentito il parere obbligatorio dell'Autorità e delle regioni interessate, nel caso di bacini di utenza che riguardano più regioni.

6. Il Ministero delle comunicazioni predispone un apposito schema al quale debbono attenersi le autorità regionali che procedono al rilascio delle concessioni.

7. Le conferenze di servizi di cui al comma 5 sono convocate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta per l'installazione di reti di telecomunicazioni. Decorsi inutilmente sessanta giorni il soggetto interessato può ricorrere alla Autorità, la quale intima al soggetto titolare del potere di concessione di provvedere entro sessanta giorni, trascorsi i quali la concessione si intende rilasciata. Il rilascio della concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere connesse e funzionali alla installazione delle reti e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri e le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente per la loro realizzazione, nonchè le concessioni edilizie.

8. Il rilascio delle concessioni è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti in bilancio, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare;

b) che la società di cui alla lettera a) sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea. I soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea possono avere una partecipazione nella società non superiore al 25 per cento e comunque solo a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

c) che sia presentato un progetto esecutivo delle infrastrutture da realizzare, con un piano finanziario di investimento dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete da installare;

d) che sia presentato un piano economico-finanziario dal quale risulti la permanenza nel tempo dell'equilibrio di bilancio;

e) che siano osservati gli *standards* tecnici e di qualità indicati dall'Autorità.

9. Le concessioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di dieci anni, sono rinnovabili e, in caso di mancato rinnovo, la loro durata è prorogata di otto anni. I rappresentanti di concessione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di

estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro.

10. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, le società che realizzano o gestiscono le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, a decorrere dal primo esercizio utile, trascorsi dodici mesi dalla definizione dei criteri da parte dell'Autorità, a tenere separate contabilità delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti, nonché la fornitura dei servizi. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è altresì obbligata a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale di cui all'articolo 15. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a certificazione da parte di una società di revisione scelta tra quante iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'Autorità definisce i criteri per la separazione contabile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Alla società concessionaria del servizio di telecomunicazioni viene confermata la vigente concessione. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla stipula della relativa convenzione e rilascia alle società di cui all'articolo 11 apposita concessione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 13. La società concessionaria del servizio di telecomunicazioni e le società titolari di servizi di pubblica utilità presentano, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, all'Autorità e agli organi di cui al comma 5 una relazione che, per ciascun bacino, descriva consistenza, estensione e potenzialità delle proprie reti e delle relative interconnessioni. Per la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni la predetta relazione è sostituita dai piani tecnici da presentarsi all'Autorità in base alle convenzioni vigenti. Il canone di concessione comprende gli oneri concernenti il rilascio delle concessioni edilizie ovvero delle autorizzazioni rilasciate in mancanza di realizzazione di opere edilizie, di cui al comma 12.

12. Le società di cui al comma 11 e le altre società titolari di infrastrutture di telecomunicazioni di cui all'articolo 11, comma 1, richiedono agli organi di cui al comma 5, secondo le procedure del presente articolo, apposita concessione qualora intendano estendere la infrastruttura fisica o potenziare le reti e le interconnessioni esistenti con interventi che comportino la realizzazione di opere edilizie.

13. Gli organi che procedono al rilascio delle concessioni determinano con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico, nonché le parti di territorio che devono comunque essere servite.

14. I comuni possono realizzare lotti idonei a consentire l'installazione e la posa dei cavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni. I relativi oneri possono essere posti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della concessione di cui al comma 1».

3.0.100 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, SERVELLO, PONTONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Interconnessione e accesso)

1. I soggetti autorizzati alla realizzazione e all'esercizio delle reti, nonchè alla fornitura di servizi di telecomunicazione regolano contrattualmente i rapporti di interconnessione e di accesso in conformità alle regole stabilite dall'Unione europea e alle disposizioni dell'Autorità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) garanzia di comunicazione tra i terminali di tutti gli utenti, anche se collegati a reti di esercenti diversi;

b) promozione di un mercato competitivo delle reti e delle merci;

c) sviluppo dell'interconnessione tra le reti e i servizi dell'Unione europea e le reti e i servizi nazionali;

d) garanzia di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori anche ai fini della definizione dei prezzi di interconnessione e delle condizioni tecniche ed economiche applicate;

e) fissazione dei prezzi di interconnessione nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi pienamente distribuiti connessi alla fornitura dei servizi di interconnessione richiesti;

f) remunerazione degli obblighi del servizio universale.

2. L'Autorità:

a) può richiedere ai gestori di giustificare dettagliatamente i prezzi di interconnessione applicati e provvedere ad adeguarli, a tutela della concorrenza;

b) assicura la pubblicazione di un elenco di servizi di interconnessione e di un listino dei relativi prezzi scomposti per componenti, in funzione delle esigenze di mercato.

3. Gli esercenti di reti di telecomunicazioni non possono negare l'accesso alle reti ai soggetti che vogliano offrire servizi di telecomunicazioni e di diffusione sonora o televisiva. In caso di mancato accordo tra gli interessati, la controversia è deferita obbligatoriamente all'arbitrato dell'Autorità, che adotta la propria decisione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato.

4. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
- a) sicurezza e funzionamento della rete;
 - b) mantenimento dell'integrità della rete;
 - c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;
 - d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate a tutela della vita privata».

3.0.101 DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 3.0.1, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sono abrogate le norme che concedono diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni nonchè per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione dei servizi stessi».

3.0.1/12 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dalla stessa data».

3.0.1/14 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, secondo periodo, dopo le parole: «delle reti di telecomunicazioni» inserire le seguenti: «nonchè l'installazione».

3.0.1/19 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Gli eventuali dinieghi al rilascio dell'autorizzazione devono essere motivati».

3.0.1/13 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il gestore pubblico di telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le condizioni di interconnessione alle sue reti, i listini prezzi relativi e i punti di accesso per l'interconnessione».

3.0.1/15 CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ove la rete interessi più comuni, dal sindaco del comune da dove viene diffuso il segnale, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni interessati».

3.0.1/2

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.0.1, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «una conferenza di servizi» inserire il seguente periodo: «In assenza di piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento negli atti di concessione».

3.0.1/9

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In assenza di piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento negli atti di concessione».

3.0.1/1

FOLLONI, BOSI, FIRRARELLO, COSTA

All'emendamento 3.0.1, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle reti nonchè» inserire le seguenti: «delle attività riguardanti».

3.0.1/8

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 7, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ed in particolare dei servizi forniti in regime di concorrenza e di quelli forniti sulla base di diritti esclusivi o speciali».

3.0.1/7

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «a tener separata contabilità».

3.0.1/6

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle telecomunicazioni» inserire le seguenti: «sia in relazione alla fornitura di servizi che all'installazione e l'esercizio delle reti incluse le relative sperimentazioni».

3.0.1/5

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 1998», con le altre: «31 luglio 1997».

3.0.1/16

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «telefonia vocale fissa», con le altre: «telefonia vocale».

3.0.1/11

ROGNONI, FALOMI, BESSO CORDERO

All'emendamento 3.0.1, al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: «fissa», con le altre: «così come definita dalle direttive UE».

3.0.1/4

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, al comma 11, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare e trasmettere produzioni radiotelevisive, nè possono controllare società esercenti attività radiotelevisiva qualora tali società raccolgono più del 30 per cento delle risorse del settore delle telecomunicazioni, intendendosi per tali risorse quelle derivanti dallo sfruttamento globale del settore».

3.0.1/17

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, al comma 11, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri».

3.0.1/3

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

All'emendamento 3.0.1, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A partire dal 1998 tutti gli operatori che forniscono servizi di telefonia vocale, sono tenuti a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti che ne facciano richiesta, un contatore per il controllo del traffico telefonico. Entro il termine di due mesi dalla richiesta, l'operatore provvede all'installazione nelle abitazioni private del suddetto contatore il quale costituisce l'unico strumento di conteggio per l'addebito degli scatti. Tale strumento ha valore probatorio in ipotesi di controversie tra l'utente e l'ente gestore del servizio. L'interruzione del servizio è consentita solo dietro autorizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

3.0.1/18

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.1, al comma 13, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità alla normativa comunitaria applicabile».

3.0.1/10

BESSO CORDERO, ROGNONI, FALOMI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge al rilascio di concessione per l'uso di suolo pubblico e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione nelle forme di cui al presente articolo. L'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55.

2. Le licenze per l'installazione di reti via cavo sono rilasciate:

a) ove la rete interessi il territorio di un solo comune, dal sindaco;

b) ove la rete interessi più comuni nel territorio di una o più regioni o di province autonome, dal presidente del consorzio che obbligatoriamente i comuni debbono costituire a tal fine, a seguito di una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate;

c) ove la rete interessi il territorio di più comuni appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città indicate all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri comuni.

3. Le licenze per l'installazione delle dorsali delle reti via cavo a lunga distanza e delle relative infrastrutture di giunzione con le reti di cui al comma 2 e gli accessi locali mediante onde elettromagnetiche sono rilasciate dall'Autorità.

4. La licenza per l'installazione di una rete che è destinata a interessare almeno il 30 per cento degli abbonati al servizio telefonico nazionale è rilasciata dall'Autorità a seguito di una conferenza di servizi con le province autonome e le regioni interessate.

5. Le licenze per l'installazione di reti di telecomunicazioni che utilizzano frequenze terrestri, le autorizzazioni per l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, per l'esercizio delle reti e per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità.

6. Il rilascio delle licenze per l'installazione delle reti di telecomunicazioni e delle concessioni di radiodiffusione previste nel piano di as-

segnazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di ban-coposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso codice relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù.

7. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, dal 1° gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

9. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a tenere separata contabilità o a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

10. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di teleco-

municazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 1. L'Autorità rilascia alle società di cui al comma 8 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni.

11. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte di soggetti specificamente autorizzati. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri.

12. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

13. Le norme di cui al presente articolo sono applicate tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».

3.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CORATO. Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di tenere presente che rispetto al testo riportato dall'annesso al fascicolo degli emendamenti sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche all'emendamento 3.0.1:

Il comma 2 è stato interamente soppresso.

Il comma 3 è stato riformulato nel seguente modo: «Le licenze per l'installazione delle reti via cavo e via etere, delle relative infrastrutture di giunzione, e per gli accessi locali mediante onde elettromagnetiche sono rilasciate dall'Autorità».

L'ultimo periodo del comma 10 è stato riformulato nel seguente modo: «L'Autorità rilascia alle società di cui al comma 8 e al comma 9 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni».

L'ultimo periodo del comma 11 è stato riformulato come segue: «La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro».

L'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo) del Governo si intende illustrato.

Invito i presentatori ad illustrare i subemendamenti all'emendamento del Governo.

CASTELLI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

FOLLONI. Signor Presidente, con l'emendamento 3.0.1/2 intendo dare privilegio al sindaco del comune da dove viene diffuso in rete il segnale. Mi rendo conto della complessità...

PRESIDENTE. Questo emendamento è superato.

FOLLONI. Infatti lo ritiro, signor Presidente, così pure ritengo che possa considerarsi superato l'emendamento 3.01/1 che ritiro.

BALDINI. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

ROGNONI. Ritiro l'emendamento 3.0.1/11.

BESSO CORDERO. Ritiro l'emendamento 3.0.1/10.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.1/12, 3.0.1/14, 3.0.1/19, 3.0.1/13 e 3.0.1/15.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.0.1/9 e 3.0.1/1 sono assorbiti.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.1/8. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 3.0.1/7, 3.0.1/6, 3.0.1/5, 3.0.1/16, 3.0.1/4, 3.0.1/17, 3.0.1/18 e 3.0.1/10 e favorevole al 3.0.1/3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/12, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/14, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/19, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/13, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/15, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.1/2, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, è stato ritirato e che l'emendamento 3.0.1/9, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.1/1, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/8, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/7, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/6, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/5, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/16 presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.1/11, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/4, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/17, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/3, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/18, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.1/10, presentato dal senatore Besso Cordero e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo), presentato dal Governo, nel testo emendato e con le ulteriori correzioni in precedenza indicate.

È approvato.

Passiamo all'esame di alcuni emendamenti volti ad inserire ulteriori articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3:

All'emendamento 3.0.2, al comma 1, sopprimere la lettera d), e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 1996, n. 650».

All'emendamento 3.0.2, al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.0.2/4

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRALELLO

All'emendamento 3.0.2, al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «d'intesa con il Garante per la protezione dei dati».

3.0.2/3

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 3.0.2, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3-bis. Nella fase di prima attuazione della presente legge, e fintanto che le direttive dell'Unione europea in materia non vengono adottate, gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni sono riferiti alla telefonia vocale e sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministro delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni.

3-ter. Gli obblighi di fornitura del servizio universale di cui al comma 1 dovranno essere adeguati sulla base dell'evoluzione del progresso tecnologico, degli sviluppi di mercato e degli interessi degli utenti, compresi anche i servizi *on line*, e saranno aggiornati nell'ambito di periodiche revisioni della convenzione di cui al comma 1.

3-quater. Lo schema di convenzione e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione di un parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

3-quinquies. L'onere conseguente all'adempimento degli obblighi del servizio universale è calcolato sulla base dei costi complessivi, diretti ed indiretti, afferenti al servizio. A tal fine deve essere tenuta dai titolari di autorizzazione una contabilità separata per l'attività di fornitura di tale servizio a garanzia della trasparenza delle procedure di determinazione del costo del servizio universale in relazione alla determinazione dei costi di interconnessione e dei prezzi finali all'utenza.

3-sexies. È costituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito Fondo per la remunerazione del servizio universale. Il fondo è finanziato da quota parte dei contributi di cui all'articolo 16, da eventuali stanziamenti a carico dello Stato, nonchè mediante contributi versati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti e la fornitura di servizi di telecomunicazioni e da un contributo aggiuntivo ai corrispettivi relativi alle interconnessioni di cui all'articolo 14. Tali contributi sono determinati dal Ministro delle comunicazioni proporzionalmente al fatturato lordo, escludendo la parte relativa alla fornitura del servizio universale, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni».

3.0.2/1

DE CORATO, MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, RAGNO,
SERVELLO, PONTONE

All'emendamento 3.0.2, al comma 3, sopprimere le parole da: «di difesa nazionale» fino a: «governo».

3.0.2/2

BALDINI, DE CORATO, BOSI, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonchè i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e di fornitori;

d) remunerazione degli obblighi del servizio universale.

2. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni a sensi dell'articolo 3-bis (em. 3.0.1) hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati.

3. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento, sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea».

3.0.2 (Testo corretto)

IL GOVERNO

Invito i presentatori a illustrarli.

ROGNONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.0.2/5.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.0.2/4 e 3.0.2/2.

CASTELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.0.2/3.

DE CORATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.0.2/1.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.2 (testo corretto), presentato dal Governo, si intende illustrato. Invito, pertanto, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.2/4, 3.0.2/3, 3.0.2/1, 3.0.2/2 e favorevole sull'emendamento 3.0.2/5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2/5, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2/4, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2/3, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2/1, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2/2, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2 (testo corretto), presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Dismissione delle frequenze da parte delle emittenti radiotelevisive locali e modalità di indennizzo e assegnazione)

1. L'Autorità, anche ai fini del piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, può utilizzare per la razionalizzazione dello spettro radioelettrico assegnato ai servizi di filodiffusione anche le frequenze delle emittenti televisive e radiofoniche legittimamente operanti la radiodiffusione in ambito locale che dismettono la propria attività. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.

2. Le emittenti radiotelevisive in ambito locale che intendono dismettere la propria attività possono presentare all'Autorità domanda per ottenere un indennizzo calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) bacino di utenza servito;
- b) assenza di controversie sulle frequenze oggetto di dismissione;
- c) penetrazione del segnale e presintonizzazione.

L'Autorità può richiedere alle emittenti interessate qualunque documentazione che reputi necessaria e può incaricare gli Ispettorati territoriali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare perizie tecniche al fine di valutare l'esatta misura dell'indennizzo. L'Autorità fissa la misura dell'indennizzo entro 60 giorni dalla richiesta. La dismissione dall'attività da parte delle emittenti richiedenti è attuata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento che accorda l'indennizzo.

3. L'Autorità indice un bando di gara per l'assegnazione delle frequenze rese disponibili ai sensi dei commi 1 e 2. A tale bando di gara possono partecipare tutti i soggetti già titolari di concessione in ambito nazionale e locale, nonchè i nuovi soggetti in regola con i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il rilascio della concessione. Le frequenze sono assegnate nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza mediante gara dall'Autorità secondo i seguenti criteri:

- a) offerta economica;
- b) per i soggetti già titolari di concessione: progetto radioelettrico, ivi inclusi i collegamenti con la rete di diffusione già esercitata;
- c) per i nuovi soggetti: progetto radioelettrico, nonchè progetto editoriale, occupazione ed investimenti correlati.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara di cui al comma 3 devono essere presentate da parte degli interessati le offerte economiche e la documentazione richiesta dall'Autorità».

3.0.500

ROGNONI, FALOMI, BESSO CORDERO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROGNONI. Signor Presidente, ho illustrato l'emendamento 3.0.500 nel mio intervento di ieri in discussione generale ed avevo anche anticipato che immaginavo che il Governo mi avrebbe invitato a ritirarlo in quanto materia più consona all'oggetto del disegno di legge n. 1138. A questo punto io pregherei il Governo di accogliere questo testo come una raccomandazione di cui tener conto nella riformulazione necessaria del disegno di legge n. 1138.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunziarsi sulla richiesta del senatore Rognoni.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, il Governo terrà conto dell'invito del senatore Rognoni.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.500 è pertanto ritirato. Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4795 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «52.090.000.000» con le seguenti: «50.000.000.000».

Conseguentemente alla lettera a), sostituire le parole: «32.090.000.000», con le altre: «50.000.000.000» e conseguentemente sopprimere la lettera b).

4.1/2

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'emendamento 4.1, sopprimere il comma 2.

4.1/1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

L'emendamento del Governo si intende illustrato.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.1/2 e 4.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (Nuovo testo) presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I soggetti destinatari di autorizzazione e concessione nell'ambito della presente legge che violino le norme dell'articolo 2, sono puniti con ammenda massima pari al 5 per cento del fatturato annuo deducibile dall'ultima pubblicazione del bilancio».

4.0.100

CASTELLI, PERUZZOTTI

Invito il senatore Castelli ad illustrarlo.

CASTELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione, con le dichiarazioni di voto ed il voto finale sul disegno di legge n. 1021, alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario*, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 22 maggio 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).

– SEMENZATO ed altri. – Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

2. Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

– PASSIGLI. – Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).

– DE CORATO ed altri. – Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Allegato alla seduta n. 189

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BETTAMIO. – «Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2407), previo parere della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GRILLO e VENTUCCI. – «Disciplina dell'attività di distributore locale di quotidiani e periodici» (2320), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 18 aprile 1997, ha trasmesso copia del compendio sull'attività svolta dal Commissario stesso nel 1996.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Polidoro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00114, dei senatori De Zulueta ed altri.

Mozioni

PEDRIZZI, MACERATINI, PACE, BONATESTA, MAGLIOCCHETTI, PALOMBO, VALENTINO, BATTAGLIA. – Il Senato, premesso:

che la provincia di Latina, collocata geograficamente in una posizione di cerniera tra il Nord e il Sud del paese, rappresenta oggi un'area atipica, non potendosi identificare con i livelli di sviluppo economico del Settentrione nè con i territori meridionali in forte ritardo di crescita;

che nel 1995 e nel corso del 1996 l'economia della provincia pontina ha registrato risultati non in linea con l'andamento generale del paese: nel comparto industriale, in particolare, la produzione è cresciuta attorno al 3 per cento, ben al di sotto del 4,8 per cento del dato nazionale, mentre l'occupazione ha accusato, per il terzo anno consecutivo, un'ulteriore flessione del 2 per cento circa, a fronte della riduzione dello 1,2 per cento complessivamente registrata in Italia;

che le imprese situate nel territorio pontino hanno perso improvvisamente, senza alcun ammortizzatore, oltre 6 punti percentuali di fiscalizzazione, grazie alla incomprensibile esclusione della provincia di Latina dai benefici disposti per il passato;

considerato:

che, per contro, i soli settori produttivi che evidenziano maggiori incrementi di produzione e fatturato sono l'alimentare, il chimico-farmaceutico, quello della gomma e delle materie plastiche ed il metalmeccanico mentre restano appunto stazionari o in flessione gli altri comparti;

che l'apparato produttivo pontino, scarsamente strutturato ad esportare, soprattutto nella componente delle piccole e medie imprese, non è stato in grado di cogliere, in buona misura, sui mercati esteri, i vantaggi competitivi derivanti dal deprezzamento della lira, come invece è avvenuto nelle regioni settentrionali ed in altre del Centro;

che rispetto al dato nazionale i livelli degli investimenti produttivi in macchinari ed attrezzature nella provincia pontina sono aumentati solo del 7,5 per cento a fronte di un tasso di crescita del 12,7 per cento a livello nazionale;

che il permanere di molteplici situazioni di difficoltà aziendale non ha consentito il ricorso agli incentivi della legge Tremonti, largamente utilizzata in altre province;

che anche i dati provenienti dal sistema bancario, cui peraltro continuano ad essere rivolte accuse di scarso sostegno e collaborazione dai settori economico-produttivi provinciali, testimoniano una situazione preoccupante: sofferenze stimate tra il 25,5 per cento e il 26,5 per cento contro una media nazionale dell'11 per cento e regionale del 9 per cento;

che gravissima si presenta la situazione occupazionale: sono 86.000 gli iscritti al collocamento (tasso di disoccupazione superiore al 22 per cento), di cui 46.000 in cerca di prima occupazione, 5.400 i lavo-

ratori in mobilità e 1.800 in cassa integrazione guadagni; si è poi registrato un calo vistoso negli avviamenti al lavoro, soprattutto in industrie e agricoltura e nei contratti di formazione lavoro (-18 per cento); constatato:

che le difficoltà economiche del territorio sono state riconosciute dell'Unione europea con l'inserimento di 3 comuni nelle aree a declino industriale e di 23 comuni in quelle a declino agricolo, che il Ministero del lavoro ha riconosciuto l'intera provincia quale zona a rischio per l'alto tasso di squilibrio registrato tra domanda e offerta di lavoro e la regione Lazio ha approvato per Latina un provvedimento straordinario con la legge n. 21 del 1996 a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione;

che il patto territoriale, disciplinato dall'articolo 8 della legge n. 341 del 1995 e dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995, costituisce un validissimo strumento di programmazione strategica, prevedendo una serie di interventi di tipo infrastrutturale, produttivi e promozionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di ripresa economica;

che tra gli interventi necessari si evidenziano i seguenti:

adeguamento viario e dei collegamenti stradali funzionali;

valorizzazione dei centri portuali;

verifica delle possibilità di utilizzo e di adeguamento dell'aeroporto di Latina «Comani»;

coinvolgimento nel piano di sviluppo provinciale del sistema creditizio;

che il patto territoriale prevede, altresì, la realizzazione di 61 progetti per complessivi 900 miliardi di investimento per più del 70 per cento a carico dei privati e con previsione di occupazione di circa 6.500-7.000 persone;

che la legge n. 236 del 1993 aveva individuato Latina tra le 40 aree di crisi riconosciute, anche se, a tutt'oggi, questa non risulta ancora compresa nei cosiddetti contratti d'area - riservati a dieci zone d'Italia - che le consentirebbero di beneficiare della possibilità di superare l'ostacolo dell'istruttoria per ottenere i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti nonché dell'opportunità di attivare conferenze di servizi per particolari realizzazioni;

che, inoltre, l'eventuale esclusione della provincia di Latina dagli ultimi interventi governativi finalizzati all'occupazione giovanile (pacchetto Treu) come l'accesso al «prestito d'onore» ed alle possibilità di accesso incentivato al mercato del lavoro costituirebbe un colpo gravissimo per le aspirazioni di tantissimi giovani;

che al quadro «poco felice» della provincia pontina innanzi delineato si aggiunge la preoccupazione di un vertiginoso incremento (come si evince dall'ultimo rapporto di indagine redatto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, oltre che dalla realtà quotidiana) del tasso di criminalità organizzata, la quale è momentaneamente impegnata a creare nuove strutture di inserimento ed espansione in un territorio (comunque alle porte della capitale) al momento «debole», che, quindi, meglio di qualsiasi altro, si presta a fonte di produzione di «facili» guadagni;

che, come reso noto, il prefetto di Latina, Giuseppe Procaccini, ha presentato un *dossier* di dieci pagine – intitolato «Il caso Latina» – in cui viene svolta un'accurata analisi sulla difficile soluzione economico-occupazionale, evidenziando scelte mai effettuate e tutti i rischi legati alla mancata ripresa, a partire appunto dalle possibili infiltrazioni della malavita organizzata;

che è la prima volta che la più alta carica istituzionale del territorio si mobilita personalmente, con un'iniziativa dai toni decisi, come quelli assunti dal prefetto, per segnalare alle autorità provinciali, regionali e del Governo, alla camera di commercio, alla GEPI e alla Società di promozione e sviluppo le difficoltà di una provincia trascurata,

impegna il Governo ad attivarsi per interventi straordinari che consentano di rivitalizzare il tessuto economico e produttivo e determinino le condizioni per una nuova fase di sviluppo che, attraverso adeguati investimenti, incentivi l'allocazione di nuove imprese nell'area di Latina e consolidi quelle esistenti, utilizzando al meglio le risorse e gli strumenti derivanti dalle leggi di cui in premessa e dalle nuove opportunità che potranno derivare dai patti territoriali e dalla sperimentazione dei contratti d'area.

(1-00117)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che secondo le cronache dei quotidiani («La Repubblica») di martedì 20 maggio 1997, il *commando* dei secessionisti veneti fu intercettato da una pattuglia dei carabinieri che fu allontanata dalla sola esibizione di un mitragliatore da parte di uno dei partecipanti all'incursione secessionista;

che nella relazione letta in Senato il 15 maggio 1997 dal ministro dell'interno Napolitano non si faceva cenno a questo incredibile ripiegamento della pattuglia dei carabinieri di fronte al *commando* della «Serenissima»;

che persistono, a parere dell'interpellante, su tutta la vicenda dei secessionisti veneti zone di reticenza e di ambiguità, che richiamano analoghe inefficienze che furono all'origine della stagione eversiva e terroristica degli anni Settanta;

che anche le inchieste sull'attentato a Palazzo Marino e sull'assassinio della studentessa all'Università di Roma ripropongono uno scenario già visto nei sanguinosi anni settanta,

si chiede di sapere quali siano i motivi che abbiano portato il Ministro in indirizzo a tacere di fronte alle Camere eventi, quale quello della ritirata della pattuglia dei carabinieri, che possono contribuire a far luce sulla fin troppo indisturbata marcia su piazza San Marco.

(2-00309)

VALENTINO, MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la stampa ha dato ampio risultato ai discutibili criteri che hanno caratterizzato gli scrutini dei risultati elettorali delle recenti elezioni comunali di Reggio Calabria;

che i controlli in corso rivelano evidenti manipolazioni, errori formali ricorrenti, calcoli errati, determinandosi, così, una situazione estremamente inquietante che impone adeguati interventi;

che addirittura parrebbe che presso una sezione nessuna delle tredici liste in competizione avrebbe ricevuto voti;

che tale stato di cose si riflette in maniera altamente negativa sull'opinione pubblica reggina, fortemente preoccupata circa le alterazioni che avrebbe subito il proprio voto;

che le inquietanti realtà riscontrate vanificherebbero l'esito della competizione elettorale talchè si impone un intervento idoneo a conoscere con ogni tempestività in che misura il groviglio di situazioni emerse abbia inciso sull'apparente risultato finale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere per intervenire con la massima prontezza su eventi che se non tempestivamente sanati permetterebbero il governo della città da parte di soggetti non legittimati dalla volontà popolare.

(2-00310)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, in data 17 marzo 1997, lo scrivente ha inviato al presidente della corte d'appello di Reggio Calabria una raccomandata, con avviso di ricevimento, del seguente tenore: «Egregio dottore, anch'io talvolta divento irascibile, ma i miei freni inibitori, comunque, mi permettono di non essere ed apparire scostumato e villano. Capisco, però, che non per tutti è così, neppure se sono presidenti di corte d'appello. Tanto le dovevo.»;

che la durezza di tale missiva derivava da un atteggiamento del presidente Longhitano, scomposto e scostumato, al rilievo che gli veniva fatto dallo scrivente, dal deputato, onorevole Fortunato Aloï e dal signor Domenico Iero in ordine ai criteri di nomina dei presidenti di seggio per le elezioni comunali del 27 aprile 1997;

che i fatti accaduti e gli errori commessi hanno falsato le elezioni, creando il rischio reale di un loro annullamento, e si ripercuoteranno, comunque, in senso negativo in direzione della stessa credibilità delle istituzioni democratiche;

che il presidente Longhitano, pur messo in tempo sull'avviso del rischio che si stava correndo e che puntualmente si è verificato, non ha trovato di meglio che reagire scompostamente,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti del presidente Longhitano e se il Consiglio supe-

riore della magistratura debba essere informato in ordine al suo comportamento, che è stato:

lesivo della dignità di due parlamentari in carica che, con spirito di collaborazione, tentavano di fargli rilevare alcuni errori commessi dal suo ufficio avendone per tutta risposta la porta dell'autovettura sbattuta in faccia;

gravemente omissivo rispetto alle documentate denunce che gli venivano esternate dal signor Domenico Iero, rivelatesi, peraltro, fondate e veritiere e che trovano riscontro puntuale nel lavoro svolto presso il primo seggio dal presidente, dottoressa Concetta Epifanio.

(2-00311)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Direzione generale dell'INPS nel messaggio n. 01742 del 22-26 agosto 1996 sulle «modifiche al regolamento del Fondo interno di previdenza, in applicazione dell'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 della legge n. 724 del 1994 e dell'articolo 39, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995» stabiliva che «la disciplina introdotta dalla deliberazione consiliare n. 593 del 1996 non è applicabile al personale degli enti disciolti, iscritto nella gestione speciale ad esaurimento prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, in quanto il personale stesso non è dipendente dell'istituto e le eventuali modifiche dei rispettivi regolamenti di previdenza sono di esclusiva competenza del legislatore»;

che per gli enti parastatali-mutualistici erano previsti propri fondi integrativi di previdenza, che venivano gestiti in via diretta interna;

che i fondi in questione, nel momento in cui i dipendenti di detti enti, divenuti intanto disciolti, sono transitati alle USL, previa relativa opzione, sono stati prima gestiti dal Ministero del tesoro - gestione liquidatoria delle rispettive strutture e successivamente dall'INPS con iscrizione in apposita gestione speciale ad esaurimento, prevista appunto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

che detti fondi vengono a tutt'oggi alimentati con versamenti diretti all'INPS, in ragione di un terzo a carico dei dipendenti e due terzi a carico dell'ex USL (ora aziende USL territoriali ed Aziende ospedaliere);

che la possibilità del ricorso a tali fondi in atto risulta prorogata al 31 dicembre 1997,

l'interpellante chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali la Direzione generale dell'INPS abbia voluto escludere dai previsti benefici il personale degli enti disciolti, riservando tale trattamento particolare solo al personale dipendente dall'INPS e rinviando, inspiegabilmente, ogni ulteriore decisione al legislatore.

(2-00312)

DIANA Lino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, con precedente interrogazione del 25 febbraio 1997 (4-04345) ed interpellanza del 2 aprile 1997 (2-00265) lo scrivente chiedeva risposta a diversi quesiti riguardanti la Elcat di Pofi (Frosinone) e le prospettive di un riavvio, anche parziale, della sua operatività;

che dette interpellanza ed interrogazione non hanno mai avuto risposta;

che sui quotidiani della provincia è apparsa ieri la notizia della intervenuta vendita dello stabilimento all'asta fallimentare avanti il tribunale di Torino,

si chiede di conoscere quali direttive il Governo intenda dare alla *task force* – Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione – tenuto conto:

che nel frattempo il CIPE, con delibera varata il 21 marzo 1997, ha definito tutti i dettagli dell'intervento, attraverso i cosiddetti «contratti d'area», nelle zone di crisi industriale, tra le quali rientra sicuramente la zona in cui si trova lo stabilimento Elcat di Pofi, area rientrante nella prima tipologia delle aree coinvolgibili in contratti d'area in quanto curata dalla *task force*;

che è quindi urgente che la *task force* provveda, come vuole la surrichiamata disciplina del CIPE, al coinvolgimento delle amministrazioni interessate ed a fornire l'assistenza ai soggetti promotori nell'attività preparatoria del programma di rilancio di detta area al fine di aprire nuove prospettive per detto stabilimento;

che dopo il «decreto Mastella» del 5 agosto 1994 tutta l'area del frusinate è colpita da una progressiva ed insanabile deindustrializzazione e che, quindi, bisogna cogliere, con rapidità e determinazione, tutte le occasioni offerte dalle provvidenze stabilite dal Governo a sostegno delle aree di crisi;

che dopo la vendita dello stabilimento è necessario accertare le intenzioni reali ed effettive dell'acquirente e cioè se trattasi di operazione meramente commerciale, oppure se diretta al recupero di un'attività produttiva.

(2-00313)

Interrogazioni

PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, con recente normativa, è stato disposto l'obbligo di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 1997, relativi al periodo d'imposta 1996 e redatti mediante sistemi informatici, prevedendo una apposita procedura che rende indispensabile:

per il rappresentante del contribuente di dotarsi di apposita stampante laser;

per l'amministrazione finanziaria di dotarsi di appositi lettori ottici;

che le attrezzature sopra citate hanno un rilevante costo tanto per i rappresentanti dei contribuenti quanto per l'amministrazione finanziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover accertare i motivi per cui, anzichè dare corso a questa innovazione farraginosa e costosa, non si sia provveduto invece a chiedere ai rappresentanti dei contribuenti il deposito dei corrispondenti *file*, contenuti negli appositi dischetti informatici;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover accertare i motivi per cui è stata invece adottata una procedura che ha creato nuove notevoli complicazioni, anche sotto il profilo dell'aggravio dei costi;

quali provvedimenti si intenda assumere per riportare le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi a livelli meno complicati e costosi, anche e soprattutto nell'interesse dell'amministrazione finanziaria.

(3-01034)

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1997 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, con cui il Governo ha, per la prima volta, utilizzato la delega ricevuta dal Parlamento con la legge 31 dicembre 1996, n. 676, per l'integrazione e l'eventuale correzione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge n. 675 del 1996;

che l'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo è modificativo dell'articolo 33, comma 1, della detta legge, prevedendo – al contrario di quanto in origine previsto – che il segretario generale dell'ufficio del «Garante per la protezione dei dati personali» possa «essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi»;

che ad avviso dell'interrogante la norma in discussione non solo sembra pensata *ad hoc* per un soggetto determinato, ma è anche palesemente esorbitante i limiti della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge n. 676 del 1996, con tutte le risultanti conseguenze in ordine alla sua intrinseca validità,

si chiede di sapere quali siano state le specifiche ragioni che hanno indotto all'introduzione della norma in discussione e quali siano gli ambiti di compatibilità ritenuti opportuni rispetto alla delega ricevuta dal Parlamento.

(3-01035)

PERA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 19 aprile 1997, nel corso di un'assemblea promossa dall'Associazione nazionale magistrati, il procuratore capo della Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli, commentando negativamente i lavori del Comitato per le garanzie costituito nella Commis-

sione bicamerale per le riforme costituzionali, ha affermato: «Credo che la Bicamerale avrà quell'autonomia necessaria per poter valutare quello che deve essere fatto senza stare ai *diktat* di Berlusconi», aggiungendo poi: «Non voglio polemizzare con i singoli personaggi politici, nè con singoli cittadini. E meno che meno con un personaggio politico che è anche – per noi della procura di Milano – un imputato»;

che le predette affermazioni hanno provocato numerose reazioni del mondo politico tanto che lo stesso ministro di grazia e giustizia, avvocato Giovanni Maria Flick, ha commentato: «La libertà di espressione, la manifestazione delle proprie opinioni e il diritto di critica, che spettano a tutti i cittadini, non possono mai assumere i caratteri dell'intimidazione, dell'interferenza, specialmente da parte di chi, a sua volta, sia titolare di responsabilità e prerogative istituzionali», concludendo: «Non mancherò di esaminare comportamenti e dichiarazioni che possono assumere rilevanza per i profili di mia competenza, e cioè per l'esercizio dei poteri e dei doveri che incombono sul Guardasigilli»;

che le dichiarazioni del procuratore capo di Milano appaiono di estrema gravità in quanto, definendo un deputato come «proprio» inquisito, lo stesso dottor Borrelli riconosce di non parlare a titolo personale ma nella sua qualità di capo della procura milanese,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo abbia valutato le dichiarazioni in oggetto del dottor Borrelli e se, per i fatti prima esposti, abbia ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del procuratore capo della Repubblica di Milano;

ove ciò non sia ancora avvenuto, se il Ministro intenda prendere provvedimenti in ordine agli stessi.

(3-01036)

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 8 maggio 1997 è stata trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati la relazione del Comitato parlamentare di controllo per i servizi di sicurezza, relativa alla «raccolta e conservazione delle informazioni riservate»;

che in detta relazione si parla largamente del fascicolo della «fonte Achille» del Sise, fascicolo comprendente fra l'altro 14 schede informative elaborate con le notizie di detta fonte, tuttora sconosciuta;

che delle 14 schede del «fascicolo Achille» solo 8 sono state regolarmente e compiutamente trasmesse al Comitato parlamentare di controllo, mentre per le altre 6 è nota solamente la titolazione concernente argomenti alquanto inquietanti come ad esempio «voci di manovre internazionali contro la lira e presunti contatti tra magistrati ed ambienti in grado di determinare tali manovre» e «indiscrezioni sulle influenze della politica israeliana e possibili appartenenze a logge coperte di magistrati della procura milanese»;

che le 6 schede non trasmesse al Comitato parlamentare di controllo per i servizi di sicurezza sono state inviate soltanto in copia alla

procura della Repubblica di Brescia mentre, come è scritto nella citata relazione del Comitato, «il Sisde non ha consentito al Parlamento l'esame di atti che sono certamente conservati presso i propri archivi e neppure ha comunicato di averne conservato la disponibilità in originale»; considerato:

che secondo quanto risulta dalla relazione dell'8 maggio 1997 del Comitato parlamentare di controllo per i servizi di sicurezza un appunto del Sisde datato 9 maggio 1996 afferma che «in alcuni casi i magistrati avrebbero richiesto ai servizi documenti e/o notizie»;

che «nel medesimo appunto del 1996 – come afferma la citata relazione – va sottolineato il riferimento – fra gli atti che dimostrano rapporti con magistrati – ad un supporto tecnico non meglio precisato, che il servizio avrebbe fornito ad organi di polizia giudiziaria sulla base di decreti autorizzativi di taluni dei magistrati in questione»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Sisde non abbia consentito al Comitato parlamentare di controllo per i servizi di sicurezza di esaminare documenti e schede in suo possesso;

se non si ritenga di rendere pubbliche, salvo il segreto sulle indagini in corso, le notizie contenute nelle 6 schede occultate;

se non si ritenga di far conoscere chi, come, quando e perchè abbia richiesto al Sisde notizie o atti propri degli organi di polizia giudiziaria.

(3-01037)

MARTELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che è attualmente in vigore la legge n. 425 dell'8 agosto 1996 che riguarda la rimborsabilità delle specialità medicinali, la quale all'articolo 1, comma 2, prevede la classificazione dei farmaci per fasce fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

che in attesa che venisse modificato il meccanismo di calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci lo scorso febbraio era stato raggiunto un accordo tra Ministero della sanità e Farindustria per il quale la Farindustria si impiegava a mantenere bassi i prezzi dei farmaci in modo da consentire la permanenza di molti farmaci «salvavita» in fascia A, cioè nella fascia gratuita;

che alla scadenza dei 90 giorni il Ministero della sanità non ha fatto alcun atto concreto per correggere gli eventuali criteri di calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci;

considerato,

che è evidente il rischio che la Farindustria possa aumentare il prezzo dei farmaci;

che di conseguenza 25 farmaci cosiddetti «salvavita», finora dispensati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale, rischiano di essere retrocessi in fascia C, cioè a totale carico del cittadino;

che tra i medicinali a rischio di retrocessione nella fascia C ci sono prodotti indispensabili per i pazienti che soffrono di insufficienze cardiache, malattie della tiroide, epilessia, schizofrenia

acuta e cronica, polmoniti e altre infezioni gravi tra le quali anche l'AIDS;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se e quali provvedimenti intenda adottare per correggere gli attuali criteri di calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci;

se e quali provvedimenti intenda adottare per conservare in fascia A i 25 farmaci cosiddetti «salvavita» ed evitare così che i pazienti meno facoltosi possano essere messi in pericolo di vita a causa della mancanza di denaro per acquisire i medicinali a loro indispensabili.

(3-01038)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la commissione governativa di indagine sulle quote latte (articolo 7 del decreto-legge gennaio 1997, n. 11) – nella propria relazione – ha svolto, tra l'altro, le considerazioni seguenti: «Gli effetti più perversi del delta tra la quota assegnata dalla Comunità ed il consumo interno si ravvisano nella penalizzazione a cui vengono sottoposti i prodotti di maggior pregio del nostro comparto agroalimentare. Produzioni uniche al mondo, quali il parmigiano reggiano ed altri formaggi DOP, rischiano di perdere considerevoli fette di mercato, perchè non trovano la loro materia prima, ossia latte con elevatissime e specifiche caratteristiche organolettiche, che può essere prodotto solo in determinate aree geografiche»;

che la relazione citata così prosegue: «Si consideri inoltre che i formaggi in oggetto vengono esportati in paesi extra Unione europea in una misura rilevante e che quindi il latte destinato alla loro produzione non dovrebbe trovare riscontro con le ragioni di contingentamento che stanno alla base del regime delle quote latte. L'esigenza di tutelare queste produzioni appare, perciò assolutamente improcrastinabile, anche in considerazione del paradosso che vede i produttori di alcuni di questi formaggi assegnatari di una quota di produzione ministeriale, la quale però risulta irraggiungibile a causa della mancanza di materia prima dovuta, appunto, al regime delle quote latte. Un esempio è fornito dal citato parmigiano reggiano, a cui in base all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 1981 è stata assegnata una quota di produzione, al fine di conseguire un equilibrio domanda-offerta. Questa quota non può essere raggiunta per mancanza di latte. Al conseguente danno economico causato dalla mancata produzione, si aggiunge la «beffa» della sanzione della autorità italiana *antitrust* per il mancato raggiungimento della qualità-formaggio prevista dal Ministero»;

che la stessa relazione ricava, infine, le conclusioni seguenti: «Quello che la commissione intende evidenziare è che l'esiguità del QGG, rispetto ai consumi, contrasta con la necessità di disporre di latte per prodotti quali i formaggi duri DOP, oppure per il latte fresco, che non possono essere sostituiti con latte estero, essendo quest'ultimo privo delle caratteristiche organolettiche necessarie per tali produzioni di qualità. Sicchè questa Commissione sente il dovere di prospettare al Gover-

no l'opportunità che l'Italia chieda all'Unione europea o un aumento del QGG da destinarsi espressamente, dalla stessa Unione europea, alla produzione del latte destinato ai formaggi DOP nella quantità esportanda, o un meccanismo particolare, in virtù del quale non sia computata nel QGG (e, quindi, sia sottratta al prelievo) la produzione destinata a formaggi esportati (che avrebbe la caratteristica di essere applicato a favore di tutti gli Stati membri)»;

che a fronte di considerazioni tanto lucide quanto autorevoli si impone un comportamento coerente del Governo sia a livello interno (nella disciplina legislativa delle quote latte) che in sede comunitaria (nella rinegoziazione della quota nazionale),

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati nelle premesse;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere con l'urgenza del caso.

(3-01039)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che numerose aziende municipalizzate pongono i quesiti seguenti:

a) se nella retribuzione imponibile dei propri dipendenti debbano essere incluse le somme che le aziende medesime anticipano, per conto dell'INPS o dell'INAIL, a titolo di indennità di malattia, maternità, infortunio, donazione di sangue, eccetera;

b) se i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio siano coperti da contribuzione figurativa;

che le questioni prospettate sarebbero state risolte – rispettivamente in senso positivo e in senso negativo – dall'INPDAP (con circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), ma meritano, forse, un approfondimento ulteriore;

che la «nozione causale» di retribuzione imponibile (di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 e successive modifiche) non pare estensibile, infatti, alle prestazioni in denaro che il datore di lavoro anticipi per conto degli enti previdenziali (che ne sono i veri debitori);

che, peraltro, la contribuzione figurativa per malattia ed infortunio non pare possa essere limitata ai dipendenti privati senza che ne risulti frustrata l'armonizzazione tra i due settori (pubblico, appunto, e privato),

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere con l'urgenza del caso.

(3-01040)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – (Già 4-05704).

(3-01041)

PETRUCCI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996, che autorizzava l'intervento straordinario della cassa integrazione per i dipendenti dei consorzi agrari per la durata di nove mesi, poi ridotti a sette, intendeva costituire lo strumento per consentire di risolvere il problema dei dipendenti dei consorzi in materia omogenea, con l'attuazione della legge di riforma del sistema dei consorzi stessi;

che lo slittamento dei tempi di presentazione del disegno di legge relativo ha comportato che i dipendenti attualmente in cassa integrazione non potranno accedere alle procedure previste dal disegno di legge, in quanto alla data di prevedibile approvazione dello stesso risulterà cessato il loro rapporto di lavoro;

che in tal caso si verrebbe a creare una palese disparità fra soggetti, non accettabile in assoluto, ma anche in contrasto con la volontà politica che sottostava al citato decreto-legge n. 552 del 1996, nonché al disegno di legge recentemente presentato al Parlamento;

che la grave situazione della cassa integrazione riguarda numerosi dipendenti dei consorzi agrari in tutta Italia, ed in particolare in Toscana quelli del consorzio di Lucca e Massa Carrara, con ben tredici dipendenti che alcuni giorni fa si sono visti recapitare il preavviso di licenziamento;

che questi dipendenti del consorzio agrario di Lucca e Massa Carrara hanno tutti un'età compresa tra i quaranta e i cinquant'anni e, dopo aver messo per tanti anni al servizio dell'azienda la loro capacità professionale, rischiano di avere possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro molto limitate,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno assumere tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la proroga dei termini della cassa integrazione per un periodo congruo a garantire a tutti i dipendenti dei consorzi agrari, compresi quelli del consorzio interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, pari opportunità nel processo di ristrutturazione del sistema consortile ed affinché sia possibile garantire nuovi percorsi lavorativi ai dipendenti dei consorzi.

(3-01042)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella serata di lunedì 19 maggio 1997 il segretario provinciale di Varese, esponente del Partito popolare italiano, è stato aggredito nella sede varesina del Partito popolare italiano;

che gli aggressori, con il volto mascherato e quindi non identificabili, sarebbero membri di una fantomatica associazione denominata Liga Vares, alla quale si potrebbero attribuire scritte sui

muri della città di Varese e volantini inneggianti all'indipendenza, nonché contenenti oscure minacce;

che nelle ultime settimane, e precisamente dall'inizio della campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio di Tradate – concernenti la sostituzione del defunto onorevole Carlo Frigerio –, si sono verificati nella provincia di Varese oscuri episodi, quali l'incendio della sede della Lega Nord a Gallarate – rivendicato da un fantomatico movimento di estrema destra –, i danneggiamenti ai pneumatici dell'automobile del candidato della Lega Nord ingegner Dario Galli, i danneggiamenti ad un furgone della Lega Nord, al seguito della «carovana del sole» che si è svolta in provincia la settimana scorsa, la comparsa di scritte sui muri, recanti simboli e diciture che non sono mai stati utilizzati dal Movimento della Lega Nord;

che appare evidente che i responsabili dei fatti sopra esplicitati hanno tentato «goffamente» di far ricadere la responsabilità di simili episodi sui militanti e simpatizzanti della Lega Nord, con lo scopo di indirizzare l'elettorato moderato locale verso altri partiti politici, visto che qualificati sondaggi attribuiscono al candidato della Lega una schiacciante vittoria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare quanto è in suo potere per attivare ed intensificare i controlli delle forze dell'ordine presenti sul territorio, al fine di individuare i responsabili dell'aggressione al segretario provinciale del Partito popolare italiano, facendo in modo che non vi siano ulteriori episodi di questo genere che inficierebbero il regolare svolgimento delle elezioni suppletive del collegio di Tradate, provocando uno scombussolamento del clima politico.

(3-01043)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che danni ingenti sono stati causati dalle gelate verificatesi nell'aprile 1977 in vaste zone della Romagna e segnatamente nelle province di Ravenna e Forlì;

che i settori dell'ortofrutta e della viticoltura costituiscono la parte principale dell'economia delle province sopra menzionate;

che analogo disastro si verificò nel 1995 arrecando danni per i quali gran parte degli agricoltori deve essere ancora risarcita,

si chiede si conosca:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente che nella provincia di Forlì gli agricoltori non hanno ancora ricevuto alcun rimborso;

se non si intenda intervenire con provvedimenti straordinari, ad esempio riconoscendo lo stato di calamità;

se non si intenda provvedere ad una riforma della legge n. 185 del 1992 per prevedere in casi analoghi e possibili in futuro provvedimenti a salvaguardia delle aziende colpite.

(3-01044)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che si è registrato, il 9 maggio 1997, l'ennesimo suicidio di un militare di leva;

che si tratta del caporale Giuliano Serra, residente a Tivoli, di 22 anni, che prestava servizio al 21° battaglione di fanteria Cremona nella caserma «Valfrè» di Alessandria;

che la morte del giovane, in merito alla quale è stata fornita dai responsabili militari la solita versione (problemi sentimentali e familiari), è avvenuta in un momento particolare per le Forze armate;

che è stato, infatti, ventilato il trasferimento del magistrato militare Benedetto Roberti dal tribunale militare di Padova ad altra sede, mentre a Padova, per opera dello stesso Roberti, sono stati avviati procedimenti giudiziari per numerosissimi casi di illegalità compiuti in ambito militare (si presume siano oltre 2.000 casi);

che in questi giorni si apprende che avrà luogo, presso la VIII sezione penale del tribunale di Milano, il processo cosiddetto di «Militaropoli», che riguarda indebite esenzioni dal servizio militare, in cui risultano coinvolte oltre cento persone,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno svolgere una indagine conoscitiva sui frequenti gravi episodi che si verificano all'interno delle Forze armate anche attraverso una audizione dei familiari dei militari coinvolti nelle vicende;

se, in merito al ventilato trasferimento del magistrato militare Roberti, non si reputi doveroso fornire ampi e approfonditi chiarimenti.

(3-01045)

PIERONI, SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il collegato alla legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del 1996), articolo 2, comma 20, al fine di non danneggiare con costi insopportabili l'editoria minore e le organizzazioni *no-profit*, ha stabilito l'aumento delle tariffe postali agevolate a non più del 2,5 per cento, che è il tasso di inflazione programmato;

che l'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 si riferisce in maniera evidente, e come già chiarito in sede di approvazione della legge stessa, alle fasce agevolate *ex commi* 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995 e non alla tariffa base, per cui il Ministero delle poste è stata autorizzato a un eventuale aumento rispondente al tasso di inflazione programmato con riferimento alle tariffe agevolate dell'anno precedente, di cui all'atto deliberativo dell'Ente poste del marzo 1996;

che le tariffe agevolate sopracitate erano l'esito di sconti per quantità e per decentramento postale ed erano state stabilite dal

legislatore in ottemperanza all'articolo 21 della Costituzione che presiede alla libertà di informazione;

che, in palese violazione della legge, il decreto sulle tariffe postali del Ministero delle poste del 28 marzo 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, applica l'aumento delle tariffe rispondente al tasso programmato di inflazione sulla tariffa base anziché sulle tariffe agevolate in cui alle tabelle A e B dell'atto deliberativo dell'Ente poste del marzo 1996;

che l'illegittimo decreto sopracitato determinerà lo strangolamento tariffario di tutta l'editoria minore che sarà cancellata dalla geografia informativa di questo paese che già soffre di concentrazioni intollerabili e colpirà in maniera gravissima le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono un ruolo essenziale nella tutela di fondamentali interessi collettivi, grazie ad aumenti che vanno da un minimo del 135 per cento a oltre il 400 per cento;

che alle illegittimità del decreto sopracitato se ne aggiungono altre contenute nella deliberazione n. 14/97, emanata con determinazione n. 1 del 30 aprile 1997, del presidente dell'Ente poste, il quale ha fissato, su delega del consiglio di amministrazione di detto ente, altre tariffe relative ai servizi postali e di bancoposta: tale determinazione è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1997 solo «per estratto», un sistema per non rendere largamente pubbliche tariffe capestro, attuate in violazione non solo della legge n. 662 del 1996 ma anche dell'articolo 5, punto 3, del decreto-legge n. 79 del 1997 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;

che con il decreto-legge n. 79 del 1997, in corso di conversione, l'Ente poste viene autorizzato, in deroga al comma 22, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali riservati – quelli svolti in regime di monopolio – entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi: con palese violazione di quest'altra norma legislativa il presidente dell'Ente poste ha invece stabilito, omettendone la pubblicazione nell'atto riportato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1997, tariffe molto al di sopra del limite fissato per le copie inesitate e in restituzione e per i programmi di abbonamento, e tariffe molto generose per i *gadget*;

che le tariffe per i *gadget* e quelle per i programmi-campagne abbonamento non compaiono sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1997, ma vengono notificate soltanto in una circolare interna;

che si è venuta a determinare una situazione punitiva per chi ricorre alla civilissima forma di distribuzione in abbonamento: un editore medio-minore, che non ha dietro di sé aziende, banche o altri simili sostenitori, e che pubblici, per esempio, una rivista scientifica o un settimanale o un quindicinale di informazione in ambito territoriale dovrà corrispondere una tariffa di abbonamento postale superiore a quella dei cataloghi di vendita per corrispondenza, ampiamente favoriti dall'Ente poste;

che, dopo una severa protesta espressa dall'Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, l'Azione cattolica italiana è scesa in campo con un'azione legale davanti al TAR contro il decreto del 28

marzo 1997 sulle tariffe postali, unitamente ad altre organizzazioni come la Federazione italiana settimanali cattolici (FISC), il Consorzio dei servizi degli stessi settimanali (Consis) e l'Unione stampa periodica italiana (USPI);

che nel corso di un recente incontro tra il capo di gabinetto del Ministro delle poste, consigliere Antonio Catricalà, e i rappresentanti dell'USPI, della FISC e del Consis, il Catricalà ha affermato che «il decreto del 28 marzo non sarà integrato da altro decreto», che lo stesso decreto è «tecnicamente inattaccabile» e che sulla questione «tariffe postali» si sta preparando un documento che in pratica consiste in una richiesta di fondi al Ministro del tesoro: cosa che sarebbe inaudita considerando che risulta agli interroganti che l'Ente poste, in sede di collegato alla legge finanziaria 1997, non ha fornito la documentazione concernente il lamentato *deficit* del servizio relativo al recapito delle pubblicazioni periodiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle poste abbia intenzione, e in che tempi, di riconsiderare l'illegittimo decreto del 28 marzo 1997, rispettando lo spirito e la lettera della legge n. 662 del 1996, o se si sia sua volontà far morire l'editoria minore e strangolare le organizzazioni *no-profit*;

come il Ministro delle poste giustifichi quanto descritto in premessa sull'operato dell'Ente poste relativamente alla deliberazione n. 14/97 pubblicata solo «per estratto» sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1997, come intenda intervenire per individuare le eventuali illegittimità e le responsabilità e come intenda attivarsi per il rispetto da parte dell'Ente poste della normativa vigente;

come il Ministro delle poste spieghi le tariffe generose che l'Ente poste destina ai *gadget* e ai cataloghi di vendita per corrispondenza;

se corrisponda al vero che il Ministero delle poste stia preparando un documento che consiste in una richiesta di fondi al Ministro del tesoro e quali siano in merito le intenzioni del Ministro del tesoro stesso.

(3-01046)

MARTELLI, MACERATINI, DE CORATO, CURTO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, PEDRIZZI, RECCIA, BATTAGLIA, MAGNALBÒ, RAGNO, VALENTINO, MONTELEONE, CARUSO Antonino, BUCCIERO, LISI, PACE, BORNACIN, BONATESTA, PELLICINI, MAGGI, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che nel corso della trasmissione «Striscia la notizia» andata in onda lunedì 19 maggio 1997 è stato reso noto che la prefettura di Trieste ha ritirato l'accredito concesso alla *troupe* di «Striscia la notizia» che, come tutte le altre *troupe* presenti e accreditate, intendeva riprendere tutte le fasi della visita del Capo dello Stato nella città friulana, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto esposto in premessa e, del caso:

quali siano i criteri adottati per la concessione di accrediti stampa e TV durante le visite del Presidente della Repubblica;

se esista una lista di testate «gradite» e una lista di testate «poco gradite» al Viminale, al Quirinale, a Palazzo Chigi e agli altri Ministeri.

(3-01047)

MARTELLI, DE CORATO, MONTELEONE, BEVILACQUA, CURTO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, RECCIA, MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la trasmissione «Pinocchio», andata in onda martedì 20 maggio 1997 su RAI Uno e realizzata nella Sala della lupa a Montecitorio, ha visto la partecipazione del presidente della Commissione bicamerale Massimo D'Alema che confrontava le sue tesi con quelle di numerosi altri esponenti politici ed istituzionali;

che alla trasmissione predetta, secondo quanto riportato dalla stampa («Il Giornale» e il «Corriere della Sera» di mercoledì 21 maggio 1997), sarebbe stato invitato a partecipare anche il politologo Giovanni Sartori in collegamento via satellite da New York;

che in realtà però, come denuncia lo stesso politologo, con la motivazione che era venuta meno la partecipazione di Angelo Panebianco, la presenza di Sartori è stata annullata dalla redazione di «Pinocchio», in quanto, come unico «tecnico» fra tante presenze istituzionali, «avrebbe finito per assumere un ruolo improprio, quasi da arbitro»;

che il commentatore Angelo Panebianco, invece, ha dichiarato di non essere stato mai invitato a partecipare alla trasmissione in questione;

che il giornalista e conduttore della trasmissione, Gad Lerner, accusato da più parti di censura, da parte sua, ha parlato di equivoco e di fraintendimento;

considerato che un altro episodio di «censura» nel campo dell'informazione, verificatosi ai danni di «Striscia la notizia» di lunedì 19 maggio 1997, è stato denunciato dagli scriventi con interrogazione 3-01047 rivolta al Ministro dell'interno,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, del caso:

quali siano in generale i criteri adottati dall'Azienda radiotelevisiva di Stato per la selezione e la scelta degli ospiti chiamati a intervenire nelle trasmissioni di carattere politico;

quali siano i criteri adottati dalla redazione di «Pinocchio» per la selezione e la scelta degli ospiti chiamati a intervenire nella trasmissione;

se esista e da chi sia stilata una eventuale lista di «ospiti graditi» e un'analoga lista di «ospiti poco graditi» alla trasmissione «Pinocchio»;

se e cosa intenda fare il Ministro in indirizzo al fine di evitare che nel corso di trasmissioni di informazione politica in onda sulle reti nazionali e pubbliche, quindi destinate all'intera utenza radiotelevisiva, quali «Pinocchio», possano verificarsi situazioni come quella descritta in premessa.

(3-01048)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che due scienziati, il fisico Iuri Fediakov e il chimico Ivan Parasocka, in due separate ricerche sono giunti alle stesse conclusioni: nel gennaio del 1998 il quarto reattore della centrale nucleare di Cernobyl esploderà di nuovo, stavolta innescando una vera e propria catastrofe cento volte più grave di quella dell'aprile 1986;

che il disastro del 1986 sfociò in un'esplosione chimica del reattore ma, stavolta, secondo i due scienziati, la reazione sarà termonucleare e perciò molto più violenta;

che per scongiurare la catastrofe l'unico sistema sarebbe quello di eliminare le tonnellate di massa radioattiva e vetrificata racchiuse nel sarcofago di cemento costruito 11 anni fa sul nucleo esploso e per far questo occorrerebbero un centinaio di volontari bene equipaggiati e il costo ammonterebbe a 120 milioni di dollari (circa 200 miliardi di lire);

che Kiev ha chiesto all'Occidente aiuti per 1,5 miliardi di dollari solo per rafforzare il sarcofago;

che l'allarme per una nuova esplosione era stato confermato anche dal ministro dell'ambiente ucraino, Iuri Kostenko, che aveva denunciato alcuni mesi fa un notevole aumento del flusso dei neutroni e delle particelle gamma all'interno del sarcofago;

che per eliminare del tutto le scorie radioattive, entro l'anno 2000, il Governo ucraino ha chiesto all'Occidente finanziamenti per oltre 4 miliardi di dollari: una cifra giudicata esagerata da molti, una sorta di ricatto secondo il quotidiano «Trud»,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state finora attivate per approfondire la situazione sopra segnalata e quali siano state ufficialmente le richieste del Governo ucraino;

quali iniziative si intenda attivare per verificare se le richieste finanziarie corrispondano effettivamente alle necessità reali;

se non ci si intenda mobilitare urgentemente al fine di scongiurare l'ennesima catastrofe.

(4-05904)

BETTAMIO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che la direttiva CEE n. 166/88 stabilisce che «deve essere a disposizione di ogni gallina ovaia uno spazio non inferiore a centimetri quadrati 450, nell'area delle gabbie» e che questo spazio «deve essere privo di impedimenti, in particolare non deve includere bandine antisporca che possono limitare l'area disponibile»;

considerato:

che nella maggior parte dei paesi comunitari lo spazio occupato dalla bandina salvauova o da bandine deflettori può essere incluso nell'area della gabbia;

che nel 1996 il Governo italiano ha fornito un'interpretazione opposta rispetto a quella sopra ricordata,

si chiede di sapere:

le motivazioni per cui l'interpretazione della direttiva comunitaria sia stata data dal Ministero della sanità con ben otto anni di ritardo;

quali fatti abbiano indotto il Ministero ad emanare tale interpretazione che reca immensi danni agli allevatori e ai produttori di gabbie;

se l'interpretazione del Ministero non debba essere rivista ed allineata a quanto praticato negli altri paesi dell'Unione europea;

(4-05905)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nello scorso mese di gennaio gli alunni della scuola elementare di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) hanno presentato regolare domanda di preiscrizione per la frequenza della scuola media;

che, con riferimento all'insegnamento della lingua straniera, nella domanda erano indicate le seguenti opzioni:

a) lingua francese;

b) lingua inglese;

c) corso sperimentale bilinguismo;

d) corso di inglese a tempo prolungato;

che giorni fa si è appreso che il prossimo anno scolastico 1997-98 presso la suddetta scuola media statale saranno istituiti soltanto due corsi di bilinguismo e due corsi di francese (per il quale ultimo nessuno degli iscritti ha optato);

che quanto deciso lascia dedurre che non verrà insegnata la lingua inglese;

che la scelta operata sembra del tutto anacronistica;

che dalle motivazioni addotte si è appresa la necessità di tutelare gli insegnanti di lingua francese;

che le iscrizioni per la frequenza dell'anno scolastico 1997-98 sono 108;

che l'istituzione di 2 corsi di lingua francese è da ritenersi obbligatoria su un totale di 6 classi, mentre quelle in oggetto sono solo 4,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire al fine di tutelare i diritti degli alunni che hanno optato per la frequenza dei corsi di lingua inglese.

(4-05906)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in provincia di Cagliari esiste il comune di Gesturi, una realtà agro-pastorale di 1.500 abitanti, conosciuto soprattutto perchè pro-

prietario di gran parte dell'omonima «Giara di Gesturi», un altopiano destinato a diventare parco regionale per la tutela e la valorizzazione di un grande patrimonio naturalistico costituito in modo particolare dai cavallini selvatici che rappresentano una rarità in campo mondiale;

che la valorizzazione della Giara ha suscitato una discussione aspra, con punte pericolose di intolleranza, di demagogia e di populismo;

che in questo clima sabato 10 maggio 1997 si è registrato un attentato contro un consigliere comunale di minoranza, Alberto Pusceddu, con alcune fucilate che hanno colpito e danneggiato la porta dell'abitazione e l'automobile parcheggiata per strada;

che l'episodio di violenza è seguito ad altre intimidazioni, minacce ed attentati subiti da altri consiglieri di minoranza;

che finora le indagini svolte dalle forze dell'ordine non hanno portato ad alcun risultato concreto;

che questa impunità per gli attentatori favorisce i violenti, compromette l'ordine pubblico, incoraggia l'omertà ed impedisce l'esercizio dei diritti e dei doveri dei consiglieri comunali;

che la situazione è pesante e non può essere accettata senza una reazione che tuteli la democrazia,

si chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese in concreto sul piano investigativo per la ricerca dei responsabili e soprattutto cosa si intenda fare per individuare e perseguire gli esecutori ed i mandanti degli attentati ed in generale per riportare la vita amministrativa a normalità e la comunità locale ad un clima di civile convivenza.

(4-05907)

CAPALDI, GIOVANELLI, BORTOLOTTI, VELTRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto dell'8 aprile 1997, «Applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1996 alle associazioni di emergenza e soccorso sanitario», ha disposto la riduzione dei canoni di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato (10GHz e superiori), elevando al 70 per cento la riduzione di tali canoni per le organizzazioni di utilità sociale che esercitano servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro;

che ai sensi di quanto specificato nell'articolo 3 del decreto dell'8 aprile 1997 verrebbero esclusi tutti i servizi di volontariato sociale, non sanitario, senza fini di lucro e quindi i volontari di protezione civile che utilizzano strumenti radiotrasmittenti sia in prevenzione che in emergenza;

che il pagamento pieno del canone al cento per cento è pressochè impossibile per associazioni senza fini di lucro,

gli interroganti chiedono di sapere se non ci si intenda attivare immediatamente per chiarire e risolvere una situazione che potrebbe portare allo smantellamento dell'intero sistema di protezione civile organizzato dal volontariato senza fini di lucro nel nostro paese; si sollecita una rapidissima risposta in quanto la disattivazione dei ponti radio del vo-

lontariato di protezione civile senza finalità di lucro potrebbe avere effetti pericolosissimi per l'attività di prevenzione degli incendi per la stagione estiva 1997.

(4-05908)

GRECO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la zona costiera della città di Trani (Bari), specialmente nel settore sud, versa in stato di dissesto idrogeologico determinato dall'incessante e continua erosione marina;

che le situazioni di pericolo sono state acclerate e poste in evidenza sin dal 21 dicembre 1990, data in cui la Commissione grandi rischi della Protezione civile, appositamente convocata dal Ministro, eseguì accurato sopralluogo, redigendo specifico verbale, in cui tali eventi perniciosi vennero esplicitamente verificati;

che i fenomeni erosivi, proseguiti sistematicamente nel corso di questi ultimi anni, hanno provocato il franamento di alcuni tratti del costone, compresa parte della viabilità sovrastante, e stanno scavando sgrottamenti al piede delle scarpate, costituendo grave minaccia per le zone abitate lungo la fascia costiera,

l'interrogante chiede di sapere quali immediati interventi, accertamenti e misure si intenda adottare e, in particolare, se sarà accolta l'istanza della civica amministrazione per la concessione di un finanziamento di dieci miliardi per gli interventi più urgenti.

(4-05909)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che nell'inferno nordcoreano oltre 20 milioni di persone sono ridotte all'indigenza come e peggio che in altre realtà dei paesi in via di sviluppo;

che il comunismo, fattosi realtà istituzionale, si conferma calamità peggiore nei suoi disastrosi effetti dei terremoti e delle inondazioni se è vero che le rovine stentano a ritrasformarsi in paesaggio civile;

che nella Corea del Nord impera il delirio puro di una concezione stalinista oltre l'immaginabile;

che taluni ormai parlano di un autentico «socialismo della carestia»;

che circa 23 milioni di nordcoreani sono letteralmente ridotti alla fame, costretti a diete da campo di concentramento o peggio di sterminio ovvero con poche centinaia di calorie al giorno ricavate da cento grammi di cereali dopo le ulteriori riduzioni delle razioni alimentari;

che il nutrimento più ambito e pure reclamizzato dalla TV di Stato è rappresentato da erbe, radici e scorze d'alberi;

che manca del tutto il carburante e l'inverno è un calvario per tutti;

che le città sarebbero al buio per mancanza di energia elettrica e per tale motivo i due terzi degli insediamenti produttivi sono chiusi;

che non vi è possibilità di resistenza attiva per la subitanea repressione del regime;

che solo il 12 febbraio 1997, allorquando un vecchio di settanta anni, tale Hwang Jangjop, ideologo del partito comunista del paese, che avrebbe formato tutti i notabili del regime, decise di disertare chiedendo alla Corea del Sud «asilo politico», si è fatta luce sulla realtà;

che l'attuale dittatore della Corea del Nord, Kim Jong, ha ricevuto notizia della defezione dell'ideologo proprio nel giorno del suo compleanno;

che negli ultimi tempi si stimano nel numero di 700 coloro che riuscendo a fuggire hanno chiesto accoglienza alle autorità di Seul;

che nella Corea del Nord vige una sorveglianza sul cittadino che supera quella praticata in Italia;

che la propaganda politica è martellante e delirante è il culto del capo e periodicamente ad ogni difficoltà si verificano «purghe» che decimano i dirigenti con epurazioni e viaggi anticipati verso il riposo definitivo;

che nel dicembre 1995 un'altra figura di dirigente comunista, la signora Lee Sun Ok, fu costretta alla fuga;

che ella giudicò sanguinario il regime di cui sin lì aveva fatto parte;

che la stessa subì una condanna a 13 anni di carcere;

che quando una condanna investe una persona essa si abbatte sull'intera famiglia nel più chiaro stile comunista;

che il figlio della signora Lee, studente universitario, venne spedito nei campi a lavorare la terra e stessa sorte toccò al marito insegnante;

che dei 13 anni comminati la signora Lee, per buona condotta, ne scontò solo 7;

che nel suo carcere vi erano 6.000 detenuti, 2.000 dei quali donne, con un lavoro che, iniziato alle cinque e mezza del mattino, si concludeva a mezzanotte;

che al lavoro si alternavano percosse spesso con esito mortale;

che i cadaveri dei carcerati venivano seppelliti nei boschi al fine di concimare gli alberi;

che la signora, Lee emulata da altri fuggiaschi in periodi diversi, guadando un fiume gelato scappò in Cina e poi in Corea del Sud;

che i nemici del regime comunista imprigionati oggi sono oltre 200.000;

che i campi sono di due tipi, quelli per i rivoluzionari ideologici, dai quali in casi eccezionali è anche possibile uscire, e quelli di «massima sicurezza» (terminologia molto italiana) dai quali invece si esce soltanto morti;

che il gulag 22 dove si lavora in miniera è un autentico cimitero potenziale poichè ad ogni crollo di mura e caverne i minatori vengono abbandonati alla loro tomba di roccia nel perfetto stile comunista già collaudato per le foibe italiane;

che all'atto del suo insediamento l'attuale dittatore ordinò su due piedi ben 600 generali per «coprirsi le spalle»;

che l'esercito può contare su un milione di uomini la cui ferma dura ben 8 anni;

che tra l'armamento dell'esercito coreano figura il missile Nodong, fabbricato in Corea ma finanziato da paesi mediorientali;

che la gittata del Nodong è di 1.000 chilometri e può raggiungere Corea del Sud e Giappone, mentre se lanciato dalla Libia potrebbe colpire Israele;

che il Nodong 2 in allestimento avrebbe una gittata maggiore di 1.300 chilometri;

che di tali notizie è fonte un pregevole saggio di Luigi Romersa apparso su «il Secolo» del 17 maggio 1997;

che infine la capitale dello Stato Pyongyang fa l'effetto di un fondale di teatro, giacchè, per ingannare lo straniero che eventualmente vi si avventura, viene popolata per ordine delle autorità da vere e proprie comparse, una falsa folla ben vestita e in fermento;

che falsi religiosi «recitano» la loro parte in chiese dove in realtà è proibito esercitare qualsiasi forma di culto e vi sono negozi non certo a disposizione del pubblico dove viene venduto di tutto;

che una storia che rasenta l'inverosimile è quella delle vetture chiamate dai prigionieri «corvi neri»; esse arrivano e caricano a forza un certo numero di detenuti, dirette non si sa dove,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sopra risulti attraverso le informazioni degli apparati a ciò preposti dal Presidente del Consiglio;

quali rapporti oggi sussistano tra Italia e Corea del Nord;

quali iniziative siano in corso per evitare all'Italia il rischio di essere bersaglio di strumenti bellici prodotti nella Corea del Nord.

(4-05910)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso:

che nel 1998 a Napoli dovrebbe tenersi la nuova edizione degli Internazionali di tennis col passaggio dei campionati dalla fascia Challenger a quella superiore Grand Tour;

che taluni ipotizzano la realizzazione di una struttura smontabile alla Rotonda Diaz sulla via Caracciolo ed inoltre l'allargamento dell'area riservata all'accoglienza degli atleti sino alla predetta strada litoranea nonchè l'allestimento di tre centrali telefoniche presso alcuni tennis club all'interno della Villa comunale;

che in realtà sulla carta non mancherebbero impianti sportivi a Napoli tenuto conto di quelli finanziati e realizzati dopo il terremoto grazie a varie leggi, a partire dalla legge n. 219 del 1981;

che vi sono più di venti centri polifunzionali ubicati massimamente in periferia e tecnologicamente moderni, da palasport a piscine a campi da tennis, ultimati ma non destinati ancora al pubblico;

che sprechi, inefficienze, incongruenze, anomalie emergono ad una analisi dell'intera vicenda mettendo in luce tribune per i disabili rivelatesi inaccessibili, piscine prive di bordo vasca omologato, campi da tennis privi dello spogliatoio, eccetera;

che tali opere nel corso del loro abbandono sono state fatte oggetto di assalto ripetuto e drammatico di vandali e bande di ogni genere con risultati catastrofici;

che nonostante un accordo tra comune e CONI la situazione permane grave;

che, come riportato dal settimanale finanziario «Il denaro» nella edizione 3-9 maggio 1997:

il Palasport su tre livelli in via Stadera a Poggioreale (basket, pallavolo e tennis, atletica leggera, parcheggi), pur inaugurato a marzo, non ha ospitato altre manifestazioni;

il Palazzo dello sport da ottomila posti alla via Argine Nord (Ponticelli), con campo di calcetto e tre palestre, sarà consegnato al CONI in estate;

il Palazzo dello sport in due sezioni alla via Repubbliche Marinare (Barra-San Giovanni) non è stato ancora consegnato al CONI;

a Corso Vittorio Emanuele nella scuola media «Carlo Poerio» la piscina non è ancora stata consegnata al CONI;

a via Monfalcone a Poggioreale gli interventi correttivi nella piscina non sono ancora completati e si attende il sopralluogo definitivo della commissione di vigilanza per ottenere l'agibilità;

a via Toscano a Ponticelli gli interventi correttivi nella piscina suggeriti dal CONI sono in fase di completamento e pertanto la stessa non è stata ancora consegnata al CONI;

a via Marco Rocco di Torrepadula (Piscinola-Marianella), per quanto riguarda il complesso sportivo con vasca di canottaggio e la piscina semiolimpionica, manca il sopralluogo definitivo;

a via Dietro la Vigna (Secondigliano) il campo polivalente calcio-rugby, eccetera, è in attesa di sopralluogo definitivo della Commissione di vigilanza;

a via Lieti (Capodimonte) il campo di calcio, consegnato al comune, manca dei correttivi opportuni;

a via Labriola (Scampia) la piscina coperta non è stata ancora consegnata al comune;

a via Canzanella Vecchia (Fuorigrotta) il complesso sportivo con palestra e piscina è stato consegnato al comune ma richiede interventi correttivi; si prevedono tempi ancora lunghi per il definitivo sopralluogo;

a corso Secondigliano la piscina e la palestra, non ancora consegnate al comune, richiedono interventi molto impegnativi e non prima del 1998; si attende il sopralluogo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda avviare una indagine esaustiva su tutte le fasi, gli aspetti e le procedure di finanziamento, appalto, realizzazione delle strutture di cui in premessa per analizzarne ogni risvolto, per affermare legalità e trasparenza ed eventualmente perseguire i responsabili,

ove accertati, di eventuali abusi, anomalie, incongruenze, ritardi, irregolarità e quanto altro emerga di rilevante dalle indagini che qui si richiedono e si considerano urgenti;

quali iniziative parallelamente alle verifiche intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri per rendere fruibili e praticabili tutti gli impianti sportivi della città di Napoli;

quali iniziative infine si intenda assumere con urgenza per la migliore organizzazione dei futuri appuntamenti sportivi internazionali programmati a Napoli.

(4-05911)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione ha più volte messo in evidenza la necessità di valorizzare talune figure della storia nazionale tra le quali quella di Antonio Gramsci;

che con circolare ministeriale del 28 febbraio 1997 si invitavano gli insegnanti a «fare lezioni» sul fondatore del Partito comunista italiano Antonio Gramsci, in occasione dell'anniversario della morte a Roma il 27 aprile del 1937;

che nell'opera del grande storico François Furet «Il passato di un'illusione» del 1995, riguardante la storia dell'idea comunista nel XX secolo, il nome di Gramsci appare una sola volta di sfuggita;

che gli Editori riuniti pubblicarono nel 1977 un volume di Paolo Spriano, storico informato delle cose comuniste in Italia e altrove, intitolato «Gramsci in carcere e il partito», nel quale egli ammise l'esistenza di punti scabrosi in quei rapporti;

che ricordare Gramsci significa allora tracciare anche le vicende dei suoi legami, dal 1921 alla morte, in carcere e fuori, con i gruppi dirigenti del Partito comunista;

che Gramsci dunque non nascose il proprio dissenso e la preoccupazione per i modi con i quali il Comitato centrale del Partito comunista bolscevico dell'URSS affrontava i propri contrasti interni dopo la morte di Lenin;

che il capo comunista italiano si «dichiarò irresistibilmente angosciato per la violenza con la quale la maggioranza capeggiata da Stalin conduceva la battaglia contro la minoranza di Grigorij Zinovev, Lev Trotskij e Lev Kamenev»;

che, pur non condividendo le posizioni dei «compagni» Zinovev, Trotskij e Kamenev, Gramsci riconosceva la loro opera di rivoluzionari;

che anzi essi andavano annoverati tra i maestri comunisti;

che invece la lotta tra i compagni si trasformò in un «macello», Togliatti invitò Gramsci a tenere i nervi a posto e a stare tranquillo e anzi da Mosca dove era nascosto ne intercettò una lettera peraltro a nome dell'intero Comitato centrale italiano, escluso il Togliatti;

che un nuovo conflitto tra Togliatti e Gramsci risale al 1930 quando Gramsci, rinchiuso nel carcere di Turi di Bari, espresse per

iscritto e con vigore le sue riserve per la espulsione dalla segreteria italiana di Pietro Tresso, Alfonso Leonetti, Paolo Ravaioli e Ignazio Silone che Togliatti invece aveva definito «deviazionisti di destra»;

che Gramsci definì l'espulsione l'espressione di un massimalismo inconcludente e suicida;

che i conti tra comunisti furono in parte saldati nel 1932 quando Gramsci venne escluso da uno scambio di prigionieri politici che il Governo italiano aveva concluso col tramite del Vaticano;

che la stessa curia romana aveva fatto includere Gramsci nella trattativa;

che l'ambasciatore di Sua Maestà britannica a Mosca, Lord Chilton, scrisse il 3 maggio 1937 al proprio ministro, Sir Antony Eden che «forse il Governo sovietico ha fatto approcci di tanto in tanto verso il Governo italiano con l'intento di assicurare la liberazione del signor Gramsci»;

che poco altro veniva fatto dal Komintern del quale Togliatti era divenuto uno dei dirigenti più significativi;

che nel febbraio 1977 lo storico Renzo De Felice in un colloquio con Dino Grandi, sottosegretario e poi ministro degli esteri italiano proprio dall'estate del 1929 a quella del 1932, focalizzò un incontro con Maksim Litvinov, commissario agli esteri dell'URSS;

che Grandi affermò: «Mai ci pervenne una richiesta sovietica di liberazione di Gramsci»;

che a conferma di tutto alla vigilia della sua liberazione avvenuta nell'aprile 1937, poco prima della sua morte, venne chiesto a Gramsci dove avesse voluto stabilirsi;

che Gramsci pare affermò: «A Santulussurgiu, in Sardegna, dove ho già incaricato le mie nipoti e mia sorella di cercarmi un alloggio»;

che cioè Gramsci scartò l'Unione sovietica forse temendo violenze estreme,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione intendano portare alla luce tale dramma inumano avviando ogni opportuna indagine per fare emergere tutto intero il tradimento comunista nei confronti di Antonio Gramsci al fine di insegnarlo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

(4-05912)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che pare irrisolto il mistero dei 94 pini del bosco della Roccaccia presso Tarquinia ritrovati da uno studioso abbattuti e bruciati il 6 febbraio 1997;

che andato in escursione nel bosco lo studioso si trovò di fronte a una radura delle dimensioni di 440x175 metri avente forma ellittica;

che i 94 alberi presentavano bruciature dalla metà dei tronchi in su ed erano disposti sul terreno a raggiera;

che una prima causa tecnica del fenomeno fu individuata in un cosiddetto fulmine-palla, ipotesi non ritenuta pertinente;

che si ipotizzò successivamente l'atterraggio anomalo di un oggetto volante non identificato;

che altri invece mettono in relazione il fenomeno con la presenza in zona di un grosso traliccio per l'alta tensione;

che i ricercatori dell'istituto di fisica e astrofisica dell'Università di Bologna, esponenti del CNR e dell'Istituto di chimica della Università di Pisa starebbero lavorando da settimane al fine di tentare di risolvere il mistero;

che un singolare precedente fu quello registrato nella regione della Siberia nel 1908 dove un evento simile distrusse 40 chilometri di bosco,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto in premessa risponda al vero e quali conclusioni intenda trarre il Governo sulla base delle informazioni relative al misterioso fenomeno.

(4-05913)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che da tempo si discute della nocività delle comunicazioni attraverso l'uso dei telefoni cellulari e in generale degli effetti sull'uomo delle onde elettromagnetiche;

che il giornale scientifico americano «Radiation Research» ha recentemente pubblicato i risultati di una ricerca condotta in Australia al Royal Adelaide Hospital;

che risulterebbe senza alcun dubbio la formazione di tumori in animali da laboratorio indotti da segnali radioelettrici identici a quelli dei telefonini;

che ciò rappresenterebbe una conferma sperimentale alle preoccupazioni peggiori sugli effetti delle onde di cui trattasi;

che comunque gli effetti sarebbero relativi ai soli animali prescelti per le prove tra quelli maggiormente predisposti geneticamente al linfoma;

che gli esseri umani ovviamente potrebbero rispondere a tali esposizioni senza manifestare problemi;

che comunque sembra opportuno approfondire le ricerche in merito;

che gli studiosi australiani avrebbero sottoposto per 18 mesi un gruppo di topi ai segnali radioelettrici dei telefoni cellulari;

che un altro gruppo di tali animali è stato mantenuto nelle stesse condizioni ambientali e alimentari ma fuori dal raggio delle radiazioni elettromagnetiche;

che entrambi i gruppi attraverso trattamenti artificiali erano stati resi geneticamente predisposti all'insorgere dei tumori del sistema linfatico;

che questa prassi sarebbe da poco entrata in uso nelle sperimentazioni biologiche per accelerare i tempi delle risposte altrimenti lente e non utili a verifiche statistiche sugli effetti in animali normali ovvero «non trattati»;

che nelle prove effettuate ad Adelaide i topi sottoposti ai segnali radioelettrici hanno sviluppato i linfomi in misura doppia rispetto agli animali del gruppo di controllo;

che potrebbe essere questa la prima dimostrazione scientifica attendibile circa la presunta nocività dei telefonini nel senso che in certe condizioni essi potrebbero causare il cancro in alcuni animali;

che però occorre approfondire, estendere e intensificare le ricerche sugli effetti delle onde,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto premesso risulti al vero e in caso affermativo quali iniziative il Governo intenda assumere per verificare se le onde utilizzate per il funzionamento dei telefoni cellulari possano causare danni all'uomo e quindi quali provvedimenti di competenza intenda urgentemente adottare a tutela della salute pubblica.

(4-05914)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in tempi diversi e spesso sulla base di documentati esposti della segreteria provinciale della Cisl-sanità la procura di Frosinone, avvalendosi delle competenze investigative dei carabinieri del NAS di Latina, ha avviato una serie notevole e complessa di indagini sul malfunzionamento delle strutture del Servizio sanitario, sugli sprechi di risorse economiche e sulla strumentale utilizzazione delle risorse pubbliche in quel territorio;

che tali indagini, durate oltre due anni, avrebbero portato all'individuazione di un complesso intreccio di interessi tra loro cementati da molteplici irregolarità palesi in alcuni altri episodi di malgoverno della struttura e di favoritismo nella gestione del personale;

che tuttavia tale complesso lavoro investigativo non sembra aver sortito corrispondenti sviluppi giuridici;

che nel conseguente clima di disillusione che si è creato nel mondo della sanità, negli ambienti degli investigatori e nella stessa opinione pubblica il sindacato ha ritenuto di esporre la situazione alla procura della Repubblica di Perugia;

che con clamoroso «sfogo» un sottufficiale dei carabinieri, appartenente al NAS di Latina, avrebbe impugnato l'ordine verbalmente impostogli dai suoi superiori di «non compiere più indagini in provincia di Frosinone»;

che tale vicenda, non smentita dai superiori del sottufficiale nè da altri inquirenti, è stata immediatamente collegata dalla stampa locale alla vicenda del direttore della sede INAIL di Frosinone che, dopo aver reso testimonianza in una inchiesta condotta sulla attività di un medico della locale azienda sanitaria, si è visto inquisire da un sostituto procuratore imparentato con il medico interessato ai fatti, oggetto della testimonianza, e con perfetto tempismo trasferito in altra sede di servizio,

si chiede di conoscere le iniziative che il Ministro in indirizzo reputi opportuno assumere per chiarire l'intera vicenda, ivi compresa quella del sottufficiale dei carabinieri, in relazione alle non smentite notizie di stampa che lo indicano come destinatario di una disposizione verbale tesa ad impedirgli di continuare nelle indagini di polizia giudiziaria nelle quali era impegnato da circa due anni, nonchè quella dell'ex direttore della sede INAIL di Frosinone.

(4-05915)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente ha recentemente concesso l'autorizzazione per la costruzione di una boa petrolifera davanti al litorale del comune di Civitavecchia (Roma);

che parere favorevole in materia era stato espresso dalla commissione per la valutazione d'impatto ambientale;

che il relativo parere è stato rilasciato dalla commissione per la valutazione d'impatto ambientale con insolita celerità, pari solo a quella del Ministero nel riceverlo;

che la commissione per la valutazione d'impatto ambientale risulta da mesi priva del presidente, poichè risulta vacante, specialmente dopo la negata registrazione della nomina della professoressa Vittadini, il posto di direttore del servizio per la valutazione d'impatto ambientale;

che nella circostanza la commissione per la valutazione d'impatto ambientale è stata presieduta dal dirigente anziano della commissione su delega firmata dal capo di Gabinetto, il magistrato del TAR del Lazio Goffredo Zaccardi;

che nessuna delle associazioni ambientaliste presenti stabilmente negli uffici del Ministro (Legambiente, WWF, Greenpeace) ha sollevato problemi o proteste in relazione allo scempio ambientale determinato dal Ministro,

si chiede di sapere:

in che data il progetto sia stato presentato alla commissione per la valutazione d'impatto ambientale ed in che data sia intervenuta la sua approvazione;

se l'istruttoria tecnica sul progetto, richiesta tassativamente dalla legge, sia stata espletata e in caso positivo se risulti sottoscritta dai valutatori;

in che data il dottor Zaccardi abbia siglato l'autorizzazione per la realizzazione della boa;

in che data il Ministro dell'ambiente abbia firmato tale autorizzazione;

se il lasso di tempo utilizzato per il completamento della pratica in oggetto sia pari a quello medio dei progetti dello stesso tipo sottoposti alla valutazione della commissione per la valutazione d'impatto ambientale;

se il dottor Zaccardi abbia avuto in passato rapporti di consulenza col gruppo ENI, in particolare per fornire una «illuminazione» sulle procedure contrattuali della pubblica amministrazione;

come si giustifichi l'affidamento di tale consulenza, avente ad argomento un insieme di conoscenze non particolarmente specialistiche e che possono essere reperite, a costo limitatissimo, in qualunque manuale di diritto pubblico in vendita nelle librerie;

quale sia il compenso stabilito dall'AGIP per tale attività, da quanto si protragga l'incarico e quando ne sia prevista la conclusione;

se la realizzazione della boa petrolifera oggetto della presente interrogazione abbia rilevanza per la società AGIP, per il gruppo ENI o per operatori che con gli stessi intrattengano rapporti economico-finanziari consolidati e consistenti.

(4-05916)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la Corte dei conti con deliberazione del 13 marzo 1997 ha respinto il provvedimento di nomina della professoressa Vittadini a direttore generale del servizio per la valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente;

che pertanto la detta professoressa non ha alcun titolo all'utilizzo di strutture, attrezzature e personale del Ministero, come invece di fatto avviene, nè di partecipare a riunioni o iniziative in nome del Ministero, come seguita a fare,

si chiede di sapere:

se risulti che su tale illegittimo e illegale comportamento siano state aperte inchieste da parte della procura regionale della Corte dei conti, della procura della Repubblica di Roma, dell'ispettorato generale di finanza, della ragioneria generale del Ministero del tesoro, del dipartimento della funzione pubblica;

in caso negativo, quale sia il motivo di tale trascuratezza, considerato che l'argomento è di dominio pubblico ed è stato oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari, alle quali – peraltro – non è stata data risposta;

come funzioni e da chi sia presieduta, in assenza del direttore generale che per legge è l'unico a poterla presiedere, la commissione VIA.

(4-05917)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo in data 22 gennaio 1997 ha emanato il decreto ministeriale che istituisce il ristretto comitato di sorveglianza sulla

liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carte e delle società controllate;

che in tale comitato è prevista la nomina di un qualificato rappresentante del Ministro dell'ambiente, al quale viene attribuito un elevatissimo compenso a carico dello Stato;

che il Ministro dell'ambiente ha designato per detto incarico tale dottor Grimaldi, impiegato di ottavo livello dell'ispettorato generale per la difesa del mare, nonché suo segretario particolare,

si chiede di sapere:

quali competenze abbia il dottor Grimaldi per partecipare ad un comitato altamente specializzato, costituito per controllare una liquidazione del valore di centinaia di miliardi;

se il capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente abbia siglato la designazione del dottor Grimaldi;

se i Ministri del tesoro e dell'industria ritengano che la sorveglianza su una liquidazione del valore di centinaia di miliardi possa essere utilmente esercitata da un impiegato di basso livello della difesa del mare;

se le ragionerie centrali dei Ministeri dell'industria e dell'ambiente abbiano visionato i *curricula* dei nominati nel comitato, nel caso positivo se abbiano mosso obiezioni, e nel caso negativo perchè non abbiano svolto questo necessario controllo;

se risulti che gli uffici della Corte dei conti presso i Ministeri dell'industria e dell'ambiente abbiano mosso obiezioni al decreto di nomina ed ai *curricula*;

se i *curricula* dei nominati siano stati sottoscritti ed asseverati dai Ministri designanti.

(4-05918)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 23 aprile 1997 il direttore generale dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), dottor Giovanni Damiani, ha tenuto presso la sede dell'ANPA un seminario dal titolo: «Indicatori ed indici della qualità ambientale. Il caso delle acque»;

che gli avvisi riguardanti tale seminario erano stati esposti in tutti i piani della sede dell'ANPA;

che tutti i dipendenti ANPA senza eccezione sono stati, per le vie brevi, invitati ad assistere a tale seminario;

che tale seminario si è svolto per la durata di tre ore,

si chiede di sapere:

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani si possa ravvisare abuso di autorità, dato che i dipendenti dell'ANPA sono stati praticamente obbligati a partecipare al seminario;

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani si possano ravvisare gli estremi dell'abuso di ufficio, dal momento che il costo della partecipazione al seminario, in termini di perdita di ore lavorative, è di circa trenta milioni;

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani non debba individuarsi una indebita ingerenza nelle funzioni del consiglio di amministrazione dell'ente, dal momento che l'estremo rilievo dato all'argomento del seminario potrebbe essere considerato un atto di indirizzo della politica dell'ente.

(4-05919)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 1997 è stata ricostituita la commissione VIA, istituita con la legge n. 67 dell'11 marzo 1988, che ha come compito quello di valutare l'impatto ambientale dei progetti di intervento sul territorio particolarmente rilevanti per le dimensioni o per i rischi ambientali che la loro realizzazione comporta;

che tale commissione esamina ed autorizza progetti del valore unitario medio di molti miliardi;

che la legge istitutiva prevede tassativamente che essa sia presieduta dal direttore generale responsabile del servizio VIA del Ministero dell'ambiente;

che viceversa nel citato decreto la presidenza della commissione è affidata, in caso di assenza o impedimento del predetto direttore generale, al vice direttore tecnico del servizio VIA;

che tale determinazione interviene in un momento in cui la carica di direttore generale del servizio VIA è scoperta, a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei conti della nomina incautamente effettuata dal ministro Ronchi in favore della professoressa Vittadini, priva dei requisiti che dovevano consentire la nomina regolare, si chiede di sapere:

se i competenti organi di controllo (Ragioneria centrale, Corte dei conti) abbiano mosso osservazioni al provvedimento, che è chiaramente viziato;

quale sia il motivo reale per il quale il Ministro dell'ambiente insiste a non uniformarsi alla indicazione cogente, e più volte espressa, della Corte dei conti, per la nomina di un direttore generale scelto tra quelli dipendenti dal Ministero dell'ambiente e posti in posizione di «fuori ruolo».

(4-05920)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente con sua circolare del 18 aprile 1997 indirizzata a tutti gli uffici del Ministero ha imposto che tutte le notizie da diffondere alla stampa sull'attività del Ministero debbano essere sottoposte alla sua personale autorizzazione;

che la circolare in oggetto è stata inviata anche al sedicente direttore generale del servizio VIA, professoressa Vittadini, per la quale la Corte dei conti ha negato la registrazione della nomina;

che tale circolare è stata inviata anche al sedicente capo dell'ufficio studi, ingegner Palchetti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano accettabile che dal Ministero dell'ambiente debba uscire una informazione omologata e vidimata da un arrogante «visto si stampi»;

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza del fatto che la mancanza di registrazione da parte della Corte dei conti del contratto del valore di molte centinaia di milioni della professoressa Vittadini lo rende totalmente inefficace, e che pertanto la professoressa Vittadini a nessun titolo può essere definita «direttore generale del servizio VIA»;

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza del fatto che nella situazione di fatto determinata dalla pronunzia della Corte dei conti alla professoressa Vittadini non sia lecito consentire l'uso delle strutture del Ministero e del titolo di «direttore del servizio VIA»;

come sia possibile che l'ingegner Palchetti possa svolgere le funzioni di capo dell'ufficio studi essendo membro della commissione tecnico-scientifica a tempo pieno e dovendo, quindi, svolgere il proprio lavoro in sede diversa dal Ministero;

se risulti che la procura regionale del Lazio della Corte dei conti e la procura della Repubblica competenti intendano aprire un'inchiesta per accertare le illegalità continuamente commesse dal Ministro dell'ambiente e dai membri della Commissione tecnico-scientifica che illegalmente attestano lo svolgimento di attività inesistenti, per le quali vengono retribuiti assai riccamente, presso la commissione, mentre svolgono a tempo pieno la loro attività nei locali di piazza Venezia;

se risulti che analoga indagine le stesse procure intendano aprire sulla professoressa Vittadini che con la connivenza del Ministro, del capo di Gabinetto e del vice capo di Gabinetto si fregia di un titolo e di una funzione che non le appartengono, e che nonostante il rifiuto della Corte dei conti di registrare la sua nomina continua ad utilizzare macchine, persone ed attrezzature del Ministero dell'ambiente;

se risulti che il presidente del Consiglio di Stato e il presidente della Corte dei conti intendano verificare la situazione di tutti i magistrati amministrativi presenti al Ministero dell'ambiente, e specialmente quelle del capo di Gabinetto e del suo vice, i quali ingeriscono nelle attività di competenza dei direttori generali violando ogni norma sulle competenze ed impedendo l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

(4-05921)

MARCHETTI, MARINO, MANZI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il vice questore aggiunto, dottor Roberto Vitanza, assume di essere continuamente sottoposto a vessazioni;

che in particolare al dottor Vitanza è stata recentemente contestata una violazione disciplinare poichè non avrebbe comunicato il suo recapito, mentre si trovava in congedo; in realtà è prassi

costante che le comunicazioni di tale natura avvengano sempre in via informale e, generalmente, telefonica;

che il dottor Vitanza non ha potuto svolgere una missione a Pianosa a causa delle sue precarie condizioni di salute documentalmente acclarate e non certamente per sua volontà di non rispettare disposizioni impartite come aprioristicamente e contro ogni evidenza viene sostenuto contro di lui,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di approfondire le reali motivazioni di atteggiamenti vessatori nei confronti del dottor Vitanza, il quale si sente vittima di vere e proprie intimidazioni.

(4-05922)

PACE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la privatizzazione della SEAT del gruppo STET-Telecom, operazione seguita dal direttore generale del Tesoro, dottor Mario Draghi, si sta rivelando un «pasticcio» che rischia di far incassare allo Stato meno del previsto e, in più, danneggia i piccoli azionisti della società;

che dopo un debutto, all'inizio dell'anno 1997, a 589 lire l'azione SEAT è rapidamente balzata ad un massimo di 663 lire, per poi scivolare addirittura sotto i valori di esordio;

che il mercato borsistico attribuisce alla società che pubblica le Pagine gialle una valutazione di gran lunga inferiore a 3.000 miliardi, cifra che era stata indicata, e pure superata, nelle offerte presentate dai rupperi in gara per la privatizzazione;

che proprio il meccanismo che ha portato alla formazione delle offerte preliminari raccolte all'inizio dell'anno dalla Lehman Brothers, *advisor* del Tesoro, è uno degli aspetti più discussi dell'intera operazione;

che gli 8 pretendenti all'acquisto della SEAT (le cordate cioè guidate dalla Sopaf, dalla ABN Amro, dalla Comit – con L'Espresso e la De Agostini –, dalla ITT, dalla Blackstone Capital, dalla Donaldson Lufkin & Jenrette, dalla Donnelley e dalla GTE) potevano presentare un'offerta basandosi su informazioni tutt'altro che dettagliate: un generico *memorandum* informativo di 136 pagine, di cui solo 4 dedicate, per esempio, alla controversa concessionaria di pubblicità MMP, in forte perdita;

che trattandosi di offerte non vincolanti le varie cordate non si sono fatte molti scrupoli: chi indicava il prezzo più alto aveva infatti la possibilità di andare poi a controllare i veri conti della SEAT e quindi decidere cosa fare;

che in gara sono poi rimaste sei cordate (la ABN e la Sopaf, più prudenti, sono state escluse) le quali hanno iniziato la «due diligence»;

che la privatizzazione della SEAT sta assumendo contorni grotteschi, perchè mentre la borsa continua a sperare in un'operazione da 3.000 miliardi i candidati all'acquisto scoprono che una consistente redditività dell'azienda non è poi tanto certa;

che ciò deriva sia dalle gravi perdite della MMP (100 miliardi nel 1996), sia dalla concorrenza delle Pagine utili del gruppo Fininvest le quali, pur partite in ritardo rispetto ai piani iniziali, stanno erodendo quote di mercato all'ex società monopolista, costringendola ad abbassare i prezzi;

che vi è il rischio che uno dei filoni più ricchi della SEAT si esaurisca;

che su un giro di affari di 2.000 miliardi le due fonti principali sono rappresentate dalla pubblicità sulle Pagine gialle (oltre 750 miliardi nel bilancio 1995) e da quella sugli elenchi alfabetici (650 miliardi);

che quest'ultimo *business* è garantito da un contratto con la Telecom valido fino al 2010;

che secondo alcune interpretazioni il contratto, dopo che la SEAT ha cambiato padrone, dovrebbe essere rinegoziato, o addirittura essere oggetto di gara;

che la SEAT a quel punto rischierebbe di perdere una miniera che le garantisce margini per 200 miliardi;

che di fronte a tali incognite sul futuro della società, a cui si aggiunge l'incertezza circa i suoi conti (visto che informazioni sul bilancio non sono ancora state date), i pretendenti all'acquisto si defilano;

che dopo la Donnelley si starebbe ritirando anche la Donaldson Lufkin & Jenrette, mentre la cordata guidata dalla Comit sta perdendo due pedine fondamentali: L'Espresso ha già deciso di uscire, mentre la De Agostini, ultimo candidato industriale italiano, rimasto in gara, intende fare altrettanto;

che chi invece resta al tavolo della partita abbassa il valore delle offerte,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di conoscere le ragioni di tanta superficialità circa l'oggettiva conoscenza dei conti SEAT, che ha indotto i piccoli investitori a sbagliare e, di conseguenza, a perdere.

(4-05923)

PACE. – Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il 17 maggio 1997 è stata perpetrata l'ennesima rapina ai danni dell'ufficio postale di via Pietro Romani all'Infernetto (Roma);

che i malviventi hanno seminato il panico tra gli impiegati ed i clienti, ferendone due ed ingaggiando una colluttazione con altri;

che è inammissibile che la sicurezza degli impiegati postali, nonché dei clienti debba dipendere esclusivamente dalla loro capacità reattiva;

che non è stata prevista alcuna particolare sorveglianza presso questo ufficio così bersagliato dalla criminalità;

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente e necessaria la presenza continuativa di sorveglianti armati, nonché l'installazione di telecamere a circuito chiuso collegate con le forze dell'ordine, le quali consentirebbero agli impiegati di lavorare

serenamente, garantendo l'incolumità dei clienti ed evitando così una perdita economica per l'Ente poste.

(4-05924)

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che un aspirante cadetto al 179° corso presso l'Accademia militare di Modena, pur avendone i requisiti, in particolare quello dell'età (l'aspirante candidato non aveva infatti compiuto il 22° anno di età alla data di pubblicazione del bando), è stato escluso dall'ammissione alle prove in quanto l'11 ottobre 1997, data di inizio del corso, avrebbe compiuto 22 anni;

che la legge Bassanini ha elevato il limite di età per gli aspiranti ai concorsi pubblici;

che l'aspirante cadetto escluso, pur tenendo conto delle motivazioni che sono alla base dei limiti di età per gli aspiranti all'Accademia militare, si sente gravemente danneggiato e limitato nei diritti,

si chiede di sapere:

se non si intenda, in generale, elevare il limite di età per la partecipazione ai corsi accademici militari ed in particolare consentire al candidato escluso la partecipazione alla selezione per il corso accademico indicato in premessa oppure, in difetto, a quella del corso successivo;

se non si ritenga di dover prescindere dai limiti di età per quei candidati che si trovino alle armi.

(4-05925)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge n. 425 dell'8 agosto 1996, relativa alla rimborsabilità dei farmaci, prevede all'articolo 1, comma 2, la classificazione dei farmaci per fasce;

che la predetta legge aveva classificato 25 farmaci «salvavita» in fascia A, cioè a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in quanto obbligava la Commissione unica del farmaco a collocare in fascia C tutti i medicinali con un prezzo superiore alla media europea;

che nel febbraio 1997 era intercorso un accordo tra il Ministero della sanità e la Farindustria; quest'ultima si era impegnata a mantenere i farmaci «salvavita» in fascia A (quindi gratuiti per l'utente) anche se di costo superiore alla media europea, al fine di non procurare danni ai pazienti che ne fanno regolarmente uso;

che similmente il Ministero della sanità si era impegnato a modificare i meccanismi di calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci;

che il Ministero della sanità non ha provveduto a modificare i criteri di calcolo in questione alla scadenza, così come era stato stabilito nell'accordo sopra menzionato e ben 25 medicinali rischiano di essere retrocessi dalla fascia A alla fascia C;

che tra i farmaci in questione ci sono prodotti indispensabili per i pazienti che soffrono di insufficienze cardiache, malattie alla

tiroide, epilessia, schizofrenia, polmoniti e altre infezioni gravi tra cui l'AIDS,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di tutto quanto esposto in premessa e, del caso:

se intenda mantenere l'impegno preso con la Farindustria per modificare i meccanismi di calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci;

se intenda intervenire con urgenza al fine di evitare che 25 farmaci «salvavita» possano, per questioni burocratiche, passare in fascia C, arrecando in tal modo grave e irreparabile danno a tutti i pazienti che non sono in grado di sostenere le spese per le cure a loro necessarie.
(4-05926)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –
Premesso:

che da anni la comunità vigezzina (Val Vigezzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola) patisce i disagi causati dalle frequenti interruzioni della strada statale n. 337;

che sono in corso opere di protezione della viabilità della strada al chilometro 5+100, consistenti nella costruzione di una galleria tipo «berlinese»;

che in previsione di imminenti interruzioni del traffico i sindaci della Valle hanno esposto al prefetto del Verbano-Cusio-Ossola vive preoccupazioni per i disagi cui gli abitanti ed i numerosissimi frequentatori delle strutture turistiche montane andranno incontro;

che altri problemi alla viabilità sono segnalati in località ponte Ribellasca (ponte al confine con la Svizzera) ed in altri punti della strada statale n. 337, in corrispondenza del bivio per Como;

che il prefetto, dottor Balestra, ha invitato i massimi dirigenti regionali piemontesi dell'ANAS ad un incontro con i sindaci della Valle Vigezzo, presso la prefettura di Verbania, alle ore 10,30 di venerdì 16 maggio 1997, per affrontare in modo organico e completo la disamina di tutte le necessarie ed urgenti opere;

che tale incontro si è tenuto con la presenza dell'ingegner La Rosa, mentre si sarebbe auspicata la partecipazione anche del direttore del compartimento ANAS regionale;

che nel corso del colloquio, presente anche il geometra Giocelli, rappresentante della ditta Preve, appaltatrice, è emersa l'esigenza prospettata da alcuni sindaci che durante i lavori al chilometro 5+100 venga installato un semaforo per disciplinare il traffico veicolare nella corsia a «senso unico alternato» e che nelle giornate festive e prefestive venga invece impiegato personale di guardia al cantiere che provveda altresì a regolare il traffico, prevedibilmente più intenso che nei giorni feriali, secondo le più opportune misure calibrate sulle successive inversioni di flusso nell'arco della giornata,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda invitare l'ANAS a prendere gli opportuni provvedimenti, al fine di accelerare i tempi di intervento e ridurre i disagi per l'utenza.

(4-05927)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il quotidiano «Italia Oggi» dello scorso 24 aprile 1997 (pagina 17) riporta la notizia che una commissione governativa presieduta dal sottosegretario Mirone ha allo studio proposte di modifica delle regole di accesso alla professione forense;

che corre voce che vi sarebbe anche una proposta di istituire un concorso unico nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e che già a partire dall'anno prossimo verrebbero sospesi gli esami attualmente svolti presso le circoscrizioni di Corte d'appello;

che se venisse accolta tale proposta, proveniente «dall'interno della categoria», come riferito sul citato quotidiano, si andrebbe in netta controtendenza rispetto ai propositi «federalisti» del Governo Prodi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda smentire, in quanto infondate o inattendibili, le «voci riportate»;

se intenda tener conto dei gravi squilibri che il concorso unico nazionale arrecherebbe alla classe forense *in fieri* ed all'intera società civile;

se davvero vi sia la volontà di accogliere le richieste di istituire siffatta modalità di concorso.

(4-05928)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni giorni fa è stato ritrovato a Varese, nella sede del Partito popolare un manifestino contenente oscure minacce ed inneggiante alla secessione;

che ieri due malfattori incappucciati e con le camicie verdi hanno forzato l'ingresso dell'edificio ove ha sede il Partito popolare e dopo aver immobilizzato il segretario provinciale, Luca Perfetti, l'unico presente a quell'ora, hanno imbrattato i muri con scritte di consenso al *referendum* del 25 maggio 1997 e di lode alla secessione firmandole Lega Nord;

che il suddetto segretario, dopo essersi liberato, ha cercato di trattenerli, venendo da loro malmenato;

considerato:

che tale episodio è il gradino più recente di una lunga scala di episodi simili che l'hanno preceduto;

che tale gesto non si può certo giustificare con l'attributo «goliardata», come è stato fatto per il caso di Venezia;

che piuttosto appare essere atto di grave dispregio della democrazia, che riporta a buie gesta dello squadristo e del terrorismo,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio e al Ministro in indirizzo:

quali misure si intenda attivare per tutelare la democrazia e la libertà;

quali presidi di prevenzione si intenda porre in essere per tutelare le sedi e i partiti politici minacciati dalle angherie secessioniste;

infine se non si ritenga urgente ed indispensabile interrompere le manifestazioni di *referendum* simbolico promosse dalla Lega Nord per la Padania indipendente e previste per domenica 25 maggio 1997.
(4-05929)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che il comitato provinciale del CONI di Roma gestisce i contributi ordinari e straordinari erogati dall'ente pubblico sportivo per le attività istitutive a livello territoriale provenienti dal comune di Roma, dalla regione Lazio, dalla provincia e da *sponsor*, in particolare dalla BNL, tesoriere del CONI, dalla Banca di Roma, dal Monte dei Paschi di Siena, contributi che dovrebbero venire utilizzati in gran parte per lo svolgimento di manifestazioni sportive;

che sembrerebbe però che il comitato provinciale del CONI non abbia ottemperato a tali obblighi, per cui sarebbe importante e necessario a tutti gli effetti di legge attivare opportuni controlli sull'operato del suindicato comitato provinciale del CONI, visto che esso ha l'importante compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonchè di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva in base sempre agli indirizzi emanati dal CONI (articolo 24, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986);

che il controllo sulla gestione amministrativa del comitato provinciale del CONI di Roma viene esercitato, su mandato del segretario generale del CONI, dai servizi amministrativi dell'ente (articolo 62 del regolamento dell'organizzazione territoriale),

si chiede di sapere:

se risulti che il presidente del CONI Mario Pescante ed il segretario generale dottor Raffaele Pagnozzi sono al corrente di tali fatti e comportamenti visto che comporterebbero eventuali indagini di polizia giudiziaria e carabinieri ed in tal caso se la giunta del CONI non intenda cautelarsi deliberando il commissariamento del comitato provinciale e costituendo una commissione d'inchiesta;

quali azioni intendano promuovere i Ministri in indirizzo, onde verificare l'attendibilità di notizie provenienti dall'ambito del comitato provinciale di Roma circa l'inappropriato utilizzo di fondi da parte di fiduciari del CONI per le venti circoscrizioni del comune di Roma;

se corrisponda a verità che la procura della Repubblica di Roma ha aperto un procedimento penale, assegnato al sostituto procuratore dottor Cesare Martellino, per fatti riguardanti la gestione amministrativa del suindicato comitato;

se risulti che i reati contestati dal pubblico ministero Martellino sono relativi agli articoli 314, 323, comma 2, 640, 110 e 81 del codice penale;

se esistano collegamenti del comitato provinciale di Roma con alcuni partiti politici romani e con il comune di Roma;

a quanto ammonti l'importo relativo ai contributi che il comune di Roma eroga al comitato provinciale del CONI ed in che modo normalmente vengano distribuiti;

se il commendatore Salvatore Gionta, che presiede il comitato provinciale del CONI di Roma da circa 30 anni, risulti indagato insieme ad altre persone in relazione ai suindicati fatti relativi alla gestione del comitato;

se siano in corso indagini della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-05930)

WILDE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e dell'ambiente. – Premesso:

che in relazione all'incidente mortale accaduto in data 12 marzo 1997 presso l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda (Verona) è importante e necessario far luce sulle cause in tempi brevi e con la massima trasparenza, ciò anche in relazione al fatto che si è in fase di definizione di un protocollo d'intesa atto ad unificare le due aziende consortili, d'intesa con i comuni del Garda;

che la volontà da tempo espressa è quella di sciogliere i due consorzi, procedendo quindi alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio, ma esistono ben chiari e definiti problemi di carattere amministrativo-contabile, strutturale ed ambientale per cui è necessario accelerare i tempi di controllo ed aver in modo chiaro, trasparente e tecnicamente preciso il quadro completo della situazione, onde poter finalmente attivare una chiara strategia che fino ad ora non si è mai potuta riscontrare;

che lo scrivente già nella XII legislatura e così anche nella XIII legislatura ha presentato sull'argomento interrogazioni in data 25 giugno 1996 (4-00744) e 22 gennaio 1997 (4-03805) ancora prive di risposta; ora in tale delicata fase tra le parti interessate sembra di più grande interesse procedere celermente all'unificazione delle società consortili in un'unica società per azioni e sottoscrivere un protocollo d'intesa con i comuni gardesani interessati che individuare le cause e proporre i rimedi relativi all'inefficienza sia amministrativa che strutturale ed ambientale, al fine prioritario di ottenere il massimo livello di efficienza amministrativa-gestionale, ambientale e di sicurezza del suindicato impianto, cercando di dare una volta per tutte precise e praticabili risposte attuative, rispettando le esigenze di carico idraulico e dell'apporto di sostanze inquinanti in ingresso all'impianto di depurazione stesso,

si chiede di sapere:

se sia stata immediatamente svolta una inchiesta amministrativa interna diretta all'individuazione di eventuali responsabilità ascrivibili al datore di lavoro o comunque ad altro personale dipendente della azienda speciale Garda 1 in ordine all'incidente occorso, eventualmente quali risultati e responsabilità siano stati riscontrati perchè dopo alcuni mesi non si abbiano ancora risposte chiare in merito ed eventualmente quali siano le motivazioni;

se il rischio rappresentato dall'esplosione dei gas contenuti nei digestori sia stato adeguatamente valutato dal datore di lavoro, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994;

se prima della sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta cui sono stati affidati i lavori sia stata verificata l'idoneità tecnico-professionale di quest'ultima, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del citato decreto, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio;

se sia stato stipulato regolare contratto d'appalto, se risultino dallo stesso le opportune e dettagliate informazioni relative al grave rischio specifico esistente nell'impianto ove la ditta avrebbe operato e se datore di lavoro ed appaltatore abbiano collaborato al fine della prevenzione e della protezione dai rischi;

se, nel caso si ravvisi anche una sola omissione degli adempimenti obbligatori ed in attesa di precise risposte degli organi competenti, non si debba procedere all'immediata rimozione della parte inadempiente con l'attivazione di tutti i conseguenti provvedimenti;

se si sia proceduto a valutare la capacità produttiva dell'impianto per il prossimo futuro, considerando anche le problematiche relative alla stagione turistica e quindi in relazione alla diminuzione del carico idraulico e all'apporto di inquinanti in ingresso all'impianto di depurazione;

se le indagini di polizia giudiziaria e le altre relative all'individuazione delle cause attivate dagli organi preposti dalle autorità responsabili abbiano dato risultati che possano accelerare gli *iter* atti a ristabilire in tempi brevi la situazione ottimale di carico idraulico dovuto alla stagione turistica e quindi garantire efficienza e trasparenza ai fini della sicurezza dell'intero impianto;

se la volontà di accelerare i tempi da parte dei responsabili delle società consortili sia per neutralizzare tutte le incompletezze relative al bilancio consuntivo, già evidenziate nelle interrogazioni presentate dallo scrivente in data 25 giugno 1996 (4-00744) e 22 gennaio 1997 (4-03805), ancora prive di risposta;

se non sia consigliabile un commissariamento dell'azienda Gardesana Servizi onde procedere più speditamente alla costituzione dell'eventuale società per azioni e se tale commissario, ai fini della trasparenza, non debba però essere rappresentato dallo stesso presidente dell'azienda speciale o dall'azienda Consorzio Garda 1 (rappresentanza politica) ma da un commissario tecnico a tutti gli effetti richiesti dal delicato contesto;

se non sia il caso di procedere una volta per tutte all'individuazione dei vizi progettuali e costruttivi che affliggono gli impianti ed in un momento successivo agire nei confronti dei responsabili ed individuare responsabili professionalmente competenti, non scelti come fatto in passato tra amici degli amici o tra compagni, visti i danni in termini economici ed ambientali che da tale contesto pian piano scaturiranno.

(4-05931)

WILDE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in relazione al contesto di unificazione tra i due consorzi del Garda in un'unica società per azioni che tratti la manutenzione e la gestione delle condotte, la riprogettazione globale dell'opera, l'avvio allo sblocco dell'utilizzo dei fondi disponibili progettando la manutenzione straordinaria di tutto il collettore veronese, e bandisca le gare di affidamento dei relativi lavori, nonchè il raddoppio dei tratti ove si ritenga necessario;

che prima però di procedere all'operazione di unificazione in società per azioni si dovrebbero accertare le posizioni amministrativo-contabili di tali aziende, già oggetto di interrogazioni da parte dello scrivente nella XII legislatura e così nella XIII legislatura (4-00744 in data 25 giugno 1996 e 4-03805 del 22 gennaio 1997), ancora tutte prive di risposta, soprattutto nei confronti dell'azienda speciale Garda 1 che gestisce la maggior parte delle entrate e delle uscite dell'azienda Gardesana Servizi;

che ai fini della trasparenza amministrativo-gestionale e soprattutto in relazione alla sicurezza ambientale il riproporre una soluzione di trasformazione dei consorzi in società per azioni trova consenso solo dopo aver accertato e controllato tutte le responsabilità pregresse dei responsabili al fine di non pianificare la continuità amministrativa degli stessi e quindi sarebbe anche il caso, dopo i dovuti accertamenti, di proporre un eventuale commissariamento, non politico, ma con amministratori di dimostrate capacità amministrativo-gestionali,

si chiede di sapere:

quali azioni intenda promuovere il Ministro in indirizzo visto che il collegio dei revisori dei conti in data 7 aprile 1997 evidenziava, che il bilancio chiuso al 31 dicembre 1996 era incompleto di alcuni dati ed in particolare:

a) si raccomandava di segnalare con precisione le note integrative al bilancio, visto che la maggior parte degli impianti insiste su terreno demaniale per il quale esistono concessioni in scadenza;

b) la dichiarazione IVA annuale presentata in data 15 marzo 1997 (ricevuta n.023- 03- 009272) evidenzia un credito di lire 222.084.00 o che corrisponde esattamente al saldo a credito dell'omonimo conto di contabilità;

c) il fondo rischi ed oneri dovrebbe contenere la previsione degli oneri relativi alle cause in corso ed in linea capitale anche le quote di rivalutazione monetaria ed i relativi interessi che l'ente potrebbe essere chiamato a corrispondere in caso di soccombenza in giudizio;

d) i ritardati pagamenti a fornitori per effetto dei ritardi di ricevimento o reperimento di fondi specifici hanno generato oltre 230 milioni di interessi passivi da corrispondere ai fornitori stessi, da notare che di tali interessi passivi non era stato previsto alcun ammontare, soprattutto in fase di bilancio di previsione; a fronte di tali mancati pagamenti nei termini convenuti di contratto, l'ente percepisce interessi attivi sui quali fra l'altro non risulterebbe usufruibile la ritenuta d'acconto per il triennio di moratoria fiscale;

e) i debiti verso fornitori ammontano a 349 milioni alla data 31 dicembre 1996 ma non sono conteggiati nel bilancio di previsione, per cui si ravvisa la necessità di verifica dei saldi di oltre 20 ditte;

f) l'analisi del conto economico evidenzia la ancora persistente anomalia dell'ente azienda Gardesana Servizi che non gestisce in proprio se non le spese minute di gestione e delega nel contempo all'azienda Garda 1 la maggior parte delle entrate e delle uscite;

come mai non si sia ancora avuta risposta alle interrogazioni dello scrivente che evidenziavano chiaramente probabili ed analoghe irregolarità dell'azienda Garda 1 essendo tale azienda la più diretta responsabile di quanto fino ad ora avvenuto, in qualsiasi contesto lo si voglia analizzare.

(4-05932)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* – Premesso: che in occasione degli «Internazionali d'Italia di tennis» per l'ennesima volta si è riscontrata una notevole difficoltà per l'acquisto dei biglietti d'ingresso, ripetendosi una situazione già vista in occasione dei Campionati 1996;

che alcuni *media* nazionali hanno riportato che nel 1996 il presidente della Federazione italiana tennis, Paolo Gargani, avrebbe avuto in gestione personale ben 10.500 biglietti gratuiti per un valore complessivo di 450 milioni,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto sopra citato e quindi a quale titolo ed in base a quale direttiva il presidente della Federazione italiana tennis avrebbe gestito l'operazione e se siano stati pagati gli oneri di legge;

quanti biglietti siano stati venduti nella manifestazione 1997 e se Gargani abbia potuto disporre anche quest'anno di tali biglietti,

in quale capitolo di bilancio gli incameramenti relativi a tali vendite vengano registrati, come vengano distribuiti ed a chi;

se in merito anche ad altre interrogazioni parlamentari siano state avviate indagini di polizia giudiziaria e finanza e quali risultati abbiano dato.

(4-05933)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sul «Corriere della Sera» del 18 maggio 1997 viene messa in discussione tutta la logica delle nomine degli enti pubblici che si basa su presupposti tipici del «manuale Cencelli» e quindi lascia trasparire una strategia fortemente politica, che in molti casi non ha nulla a che vedere con le capacità tecniche individuali che dovrebbero necessariamente avere i candidati;

che Enel, ENEA, ICE, ENAV dimostrano che tali amministratori e presidenti devono mantenere gli equilibri e quindi dovranno favorire la strategia politica di coloro che li hanno proposti; è la continuità poli-

tica della prima Repubblica, nonostante in alcuni casi le segnalazioni fornite attraverso numerose interrogazioni parlamentari scoprissero i giochi, le omissioni, lo strapotere politico; il caso più eclatante fu quello di Necci, i cui comportamenti furono dallo scrivente più volte segnalati sia nella XII che nella XIII legislatura in oltre 35 interrogazioni parlamentari ancora prive di risposta;

che alcuni di questi personaggi sono talmente sicuri delle coperture politiche che, come nel caso di Rossi (STET), si permettono di criticare pubblicamente chi vince una campagna elettorale in una città metropolitana, come Milano;

che il quadro è dunque allarmante e degno di profonda attenzione, per cui il Ministro in indirizzo, ma a maggior ragione la Presidenza del Consiglio, dovrebbero attivare una seria indagine e prendere opportune decisioni in merito, ciò anche per non ricominciare e quindi favorire il consociativismo tra politica ed affari, così da annullare gli effetti dell'azione politica scaturita da Tangentopoli,

si chiede di sapere:

nel caso specifico della nomina del presidente del CONI, Pescante, quali atti istruttori siano stati posti in essere e in particolare quale sia stata la pubblicità data all'avvio del procedimento di nomina, ciò per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di poter fare eventuali osservazioni in merito, e quindi se la designazione fatta dalle federazione sportive sia determinante a tutti gli effetti anche nella scelta da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri;

come mai nel caso della nomina di Onida all'ICE gli atti istruttori sono stati trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare competente (10ª Commissione) mentre per il presidente del CONI ciò non è avvenuto;

se non abbiano alcun valore le numerose interrogazioni presentate in merito da più parlamentari sul personaggio Pescante e quindi se tali segnalazioni non potessero perlomeno consigliare una certa cautela e quindi prudenza, viste le numerose azioni legali in essere, alcune delle quali appaiono prossime alla sentenza;

quali siano le motivazioni delle mancate risposte alle interrogazioni dallo scrivente presentate in merito e quindi se in tale comportamento si possano ravvisare omissioni o coperture da parte del Ministro di competenza.

(4-05934)

WILDE. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che in relazione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la ditta Ecoservizi, il comune e la provincia di Brescia e la regione Lombardia vi era l'obbligo di installare una centralina per il controllo dell'aria, che a tutt'oggi nonostante l'acquisto fatto dalla ditta non si è potuto installare, sembra per ritardi da parte della locale USL n. 18 di Brescia;

che la commissione di controllo costituitasi in attuazione dell'articolo 9 del protocollo d'intesa come prescritto dalla delibera della giunta regionale di autorizzazione n. 51227 dell'11 aprile 1994 è formata dai rappresentanti del comune di Brescia, della provincia, della VII circoscrizione del comune di Brescia, dell'azienda USL n. 18, della consulta ambiente del comune, da una rappresentanza della Ecoservizi e da lavoratori della stessa,

si chiede di sapere:

se si ravvisino responsabilità dirette da parte della USL n. 18 di Brescia che pur facendo parte della commissione di controllo non si è ancora attivata al fine di definire la giusta ubicazione della centralina per il controllo dell'aria ed eventualmente quali siano le motivazioni del ritardo;

visto che le numerose interrogazioni presentate in merito dallo scrivente, tutte prive di risposta, hanno evidenziato che a soli 35 metri dall'impianto esiste una cascina a forte rischio, per quale motivo nella commissione di controllo non sia stato inserito un residente di quella cascina, che in tempi reali può evidenziare ciò che effettivamente accade in relazione al rischio ambientale che la vicinanza a tale industria potrebbe causare;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge la composizione della suindicata commissione, visto che sono ben 5 i rappresentanti della Ecoservizi: ingegner Poviani, signor Massimiliano Evangelisti, ingegner Elio Aldo Savi, ingegner Fabio Chiericato, ingegner Mario Giacomelli;

se risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge che i rappresentanti di un ente come la provincia di Brescia siano presenti nella suindicata commissione di controllo visto che la stessa amministrazione provinciale è socia della società Sageter spa e quindi della stessa Ecoservizi;

se siano state allontanate le attività lavorative della zona nord-est dell'impianto (impianto di lavaggio dei contenitori contaminati, area di stoccaggio dei *container* e area progettata ma non realizzata di trattamento dei reagenti scaduti);

se l'allacciamento della Ecoservizi all'acquedotto pubblico sia stato effettuato e quindi se il pozzo di emungimento dell'acqua, molto vicino ad impianti pericolosi, sia stato messo in sicurezza.

(4-05935)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che i procedimenti di nomina negli enti pubblici sono regolati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalla legge n. 241 del 1990 e dai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità nell'attività della pubblica amministrazione;

che la rilevanza penale derivante dall'inosservanza di tali norme è stata strumentalmente amplificata dai *mass-media* e prontamente ripresa dalla procura solo quando i presunti rei erano amministratori della

Lega Nord per l'indipendenza della Padania (nomine alle Usl e alla regione Lombardia);

che il «Corriere della Sera» del 16 maggio 1997, informa l'opinione pubblica, come mero fatto di cronaca, dell'esplosione della lottizzazione a 360 gradi nelle nomine sino ad ora fatte dal Governo Prodi negli enti pubblici, citando nomi, dati ed enti, ed a seguito del suddetto articolo non vi è stata nessuna smentita e nessun intervento in merito;

che in considerazione dell'allarme e della preoccupazione che fenomeni di lottizzazione suscitano nella pubblica opinione si ritiene che le competenti Commissioni debbano avere tutte le informazioni atte a verificare la conformità delle nomine, fatte e da fare, alle citate normative,

si chiede di sapere:

quali atti istruttori siano stati posti in essere ed in particolare quale sia la pubblicità data all'avvio di ogni procedimento di nomina per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare il proprio *curriculum* e favorire una successiva valutazione;

se alle Commissioni parlamentari competenti siano stati trasmessi tutti gli atti istruttori (pareri, *curriculum* ed altro) con particolare attenzione ai criteri utilizzati per le proposte di nomina;

su quali basi si siano verificate le capacità e le competenze degli interessati in relazione alle finalità di gestione dell'ente pubblico, così come disposto dall'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

se non si ritenga opportuno, anche a seguito del citato articolo del «Corriere della Sera», che parla di «spoils system non coordinato nell'ordinamento» bloccare tutti i procedimenti di nomina in corso sino a quando non saranno disponibili tutte le informazioni richieste;

se sia disponibile il completo elenco delle nomine negli enti pubblici effettuate e da effettuare.

(4-05936)

MARINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 della provincia di Cosenza viene avversato decisamente da un certo numero di comuni che ritengono di essere stati penalizzati;

che ad avviso degli amministratori dei comuni di cui sopra si ritiene che non siano stati tenuti nel dovuto conto le condizioni di difficoltà socio-economiche delle zone interne, il sistema dei trasporti pubblici, il disagio dei territori montani, l'esistenza di minoranze linguistiche e via di seguito per cui l'approvazione del piano di verticalizzazione approvato dal consiglio scolastico provinciale appare del tutto inadeguato e per certi versi arbitrario;

che pure nell'ultima legge finanziaria nonostante l'impostazione di contenimento della spesa pubblica erano previste alcune condizioni delle quali i piani provinciali di razionalizzazione avrebbero dovuto tenere conto;

che la situazione di disagio economico-sociale di alcune aree è ritenuta condizione sufficiente per evitare ridimensionamento di scuole, di classi e di direzioni amministrative;

che in provincia di Cosenza di tali condizioni non si è tenuto conto;

che in particolare i comuni di Albidona e Alessandria del Carretto e la comunità montana Alto Jonio avevano proposto una verticalizzazione che, se accolta, avrebbe evitato la scomparsa dell'autonomia della scuola media di Albidona;

che quanto detto prefigura una politica scolastica in contrasto con le esigenze e i bisogni dei cittadini e discrimina le zone più povere della Calabria,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire tempestivamente per garantire il rispetto delle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge come sopra illustrato e al contempo sospendere il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Cosenza.

(4-05937)

TURINI, BORNACIN, MARRI, PELLICINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il giorno 19 maggio 1997 sul treno interregionale n. 2343 partito da Pisa alle ore 15,08 con arrivo a Roma alle ore 18,55, si è verificata la mancanza dell'illuminazione all'interno di alcune vetture del convoglio;

che tale disagio ha creato uno stato di forte disagio e di apprensione nei viaggiatori, tenuto conto delle numerose gallerie attraversate dal convoglio negli ultimi 40-50 chilometri di corsa;

che durante la stessa corsa si sono verificati anche dei malfunzionamenti delle porte di accesso ai vagoni;

che di quest'ultimo inconveniente è stata fatta segnalazione al personale di servizio;

che per risposta è stata fornita spiegazione dei disservizi, adducendo la responsabilità dei fatti ad una «mancanza di manutenzione adeguata»; per quanto attiene alla mancanza d'illuminazione è stato dichiarato che «le batterie di alimentazione erano esaurite e sarebbero state messe sotto carica nella stazione di Roma»;

che i convogli della tratta interregionale Pisa-Roma presentano spesso inconvenienti del tipo sopra descritto, con vetture che si presentano sempre in pessime condizioni, sotto il profilo tecnico ed igienico, non degne di un paese civile;

che in più di una occasione si sono registrati anche guasti al sistema frenante ed alla locomotrice, con il conseguente arresto dei convogli sul percorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale grave stato di fatto nella tratta ferroviaria Pisa-Roma;

se, vista anche l'importanza della tratta in una zona mancante del necessario raccordo autostradale, si intenda ricercare responsabilità ad ogni livello per i sopra indicati disservizi ripetuti e continuativi.

(4-05938)

BETTAMIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Reggio Emilia, in data 15 aprile 1997, aderendo alla riorganizzazione della rete scolastica del comune di Reggio Emilia, in base alla circolare n. 47 del 20 gennaio 1991 del Ministero della pubblica istruzione, ha previsto la fusione tra le scuole medie «A. Manzoni» e «E. Fermi»;

che 3.500 cittadini del comune di Reggio Emilia hanno aderito ad una mozione approvata dall'assemblea dei genitori della scuola media «A. Manzoni» in data 21 aprile 1997, con la quale si chiede il rientro di tale decisione per interpretazione restrittiva della circolare del Ministero della pubblica istruzione sopra richiamata;

che successivamente e nonostante ciò il provveditore agli studi di Reggio Emilia, con decreto del 24 aprile 1997, ha disposto che la fusione tra le due scuole medie citate avvenga inderogabilmente;

considerato:

che la scuola media «A. Manzoni» (così come d'altra parte la scuola media «E. Fermi») rientra nei parametri di cui all'articolo 4, nn. 4.1 e 4.3, della citata circolare ministeriale e ciò rende incomprensibile la fusione di istituti di cui è normalmente ammessa e tutelata l'autonomia;

che la proposta di fusione, peraltro già attuata, tra le due scuole medie, postula la totale soppressione di una sede e di una autonomia didattica, e quindi la totale soppressione di un servizio cui gli utenti dimostrano e hanno già dimostrato in passato di riservare richiesta tale da coprire con il numero stabilito dalle norme tutte le classi, e ciò a seguito del livello educativo-formativo offerto storicamente ad oggi;

che per situazioni non dissimili da quella qui in esame si è proceduto ad aggregazione o accorpamento anzichè fusione;

ritenuto che la riorganizzazione voluta dalla circolare ministeriale già citata, nell'imprescindibile rispetto della normativa stessa e della richiesta dell'utenza, può essere attuata preservando la localizzazione della sede e l'autonomia didattica, pur considerando un più congruo ambito territoriale nell'ambito della medesima circoscrizione,

si chiede di conoscere se non si ritenga:

di sospendere con effetto immediato il decreto di recepimento del parere espresso dal consiglio scolastico provinciale;

di rimodulare la riorganizzazione della rete scolastica del comune di Reggio Emilia non prescindendo dall'affermazione dei valori educativi che sono la ragione dell'affermazione della stessa scuola, con conseguente mantenimento della sua autonomia.

(4-05939)

GUBERT. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che la legge n. 97 del 1994 per le zone di montagna al suo articolo 1 riconosce alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane la natura di finalità di preminente interesse nazionale;

che tra i servizi di pubblica utilità, al di là della natura del gestore degli stessi, rientra la disponibilità di posti telefonici pubblici;

che Ronchi Valsugana, piccolo comune montano suddiviso in piccoli nuclei e masi, posto fuori delle grandi vie di comunicazione, è privo di posto telefonico pubblico al servizio sia della popolazione locale sia soprattutto di coloro che transitano per la strada provinciale che lo percorre e che possono avere delle emergenze e degli imprevisti;

che i più vicini posti telefonici pubblici sono siti in comuni confinanti, come Torcegno e Roncegno, distanti e non certo raggiungibili facilmente per chi sia privo di propria automobile;

che il comune di Ronchi Valsugana ha offerto la disponibilità ad ospitare il posto telefonico pubblico nell'atrio municipale in posto riparato e nel contempo accessibile al pubblico e che nonostante questo la concessionaria del servizio telefonico pubblico ha rifiutato tale installazione, adducendo motivi di insufficienti redditività,

si chiede di sapere:

se la concessionaria dei servizi telefonici sia totalmente svincolata da ogni dovere di provvedere al pubblico servizio sino al punto di privare di esso un comune sulla base di mere ragioni di redditività;

nel caso non lo sia, quali criteri e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda disporre affinché la concessionaria adempia ai suoi compiti di gestore di un servizio pubblico, con particolare riferimento al caso segnalato;

nel caso lo sia, quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere il Ministro per assicurare anche nelle aree più svantaggiate del nostro paese un minimo di servizi civili che non aumenti la percezione di abbandono e di disinteresse che una politica per la montagna troppo spesso solo verbosa nutre ampiamente in una quota significativa della popolazione italiana.

(4-05940)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, di grazia e giustizia e della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 475 del 1988, prevede che il Ministero dell'ambiente possa nominare 15 esperti nei rifiuti scelti però tra i dipendenti pubblici e da comandare presso la Direzione aria, rifiuti e suolo del Ministero;

che per gli esperti oltre ad essere corrisposta una elevata indennità di svariati milioni il Ministero dell'ambiente rimborsa anche alle amministrazioni di appartenenza lo stipendio, con un rilevantissimo aggravio per la spesa statale;

che il dottor Mascazzini, direttore generale del Ministero dell'ambiente, in accordo con il capo di Gabinetto del magistrato del TAR Goffredo Zaccardi, ha proposto la nomina tra gli esperti di tale ingegner Bonvicini, dipendente di un consorzio romagnolo, vicinissimo al Ministro dell'ambiente, con assunzione della spesa dello stipendio per centinaia di milioni a carico del bilancio ministeriale;

che dagli atti presentati dal Bonvicini e conosciuti dall'apparato ministeriale e dal capo di Gabinetto emergerebbe che l'ingegner Bonvicini è stato assunto come dirigente dal consorzio solo quindici giorni prima della richiesta di comando del Ministero che veniva con insolita velocità concesso e con uno stipendio di centinaia di milioni che una volta assunto servizio al Ministero avrebbe fatto carico al bilancio dello Stato;

che per di più era previsto che l'ingegner Bonvicini una volta ottenuto il comando non avrebbe lavorato presso la sede romana del Ministero ma sarebbe rimasto nella città sede del consorzio per asseriti collegamenti con la regione Emilia-Romagna;

che il direttore generale ed il capo di Gabinetto sembrerebbero aver fatto grosse pressioni sugli organi di controllo per non far rilevare l'illecita situazione,

si chiede di sapere:

in che data l'ingegner Bonvicini abbia assunto servizio presso il consorzio;

in che data il Ministero abbia formalizzato la nomina e in quale sia stato richiesto il comando;

in che data il comando sia stato concesso dal consorzio;

quali motivazioni istituzionali abbiano mosso il consorzio ad assumere un dirigente a centinaia di milioni l'anno per cederlo subito al Ministero dell'ambiente;

quali siano le norme che consentono al Ministero di comandare pubblici dipendenti, con rimborso dello stipendio, per lasciarli operare nelle città di domicilio e sedi delle amministrazioni di appartenenza;

se la richiesta di comando non configuri un illecito tentativo di truffa a danno del Ministero perpetrato dal direttore generale, dal capo di Gabinetto e dal Ministro dell'ambiente perchè finalizzata ad utilizzare un soggetto che privo della assunzione del consorzio non avrebbe potuto approdare al Ministero o a consentire una assunzione a centinaia di milioni l'anno da porre a carico dell'erario;

se l'amministrazione regionale di vigilanza o gli organi interni di controllo sul consorzio abbiano mosso osservazioni alla assunzione del Bonvicini ed al suo comando;

se gli organi di controllo sul Ministero abbiano mosso rilievi sul comando;

se vi siano altri casi di dipendenti, esperti e non, che risultino comandati presso il Ministero e operino invece continuativamente in altre regioni come in Veneto, Piemonte o Lombardia;

quale sia l'importo sino ad oggi posto a carico del bilancio ministeriale per simili situazioni, quali siano i singoli importi liquidati

per missioni e da chi queste siano state autorizzate e per quali destinazioni;

se tra gli esperti dei rifiuti il direttore generale Mascazzini abbia nominato da anni anche un dirigente del Ministero della difesa, tale De Simone, che non ha mai lavorato presso il servizio tecnico aria, rifiuti e suolo, come previsto dalla legge, ma solo in quello degli affari del personale;

se a quest'ultimo e per quali importi siano state erogate le indennità previste dalla legge solo per lo svolgimento di attività nel campo dei rifiuti e presso la direzione del dottor Mascazzini;

quale sia il soggetto ministeriale che ha attestato e attesta che il dirigente del Ministero della difesa assegnato in via continuativa all'ufficio del personale svolge e ha svolto i compiti tecnici sui rifiuti previsti dalla legge n. 475 del 1988 per ottenere l'ingente indennità da esperto di svariati milioni di lire;

se risulti che la procura regionale del Lazio e dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti, l'ispettorato generale di finanza, le competenti procure della Repubblica di Roma e di Bologna, la Ragioneria centrale non intendano aprire differenti inchieste per accertare le violazioni di legge su tutte le nomine ministeriali e su quella dell'ingegner Bonvicini che hanno comportato un ingente danno erariale e tentativi di truffa allo Stato;

se la gestione delle nomine fatta dal Ministro dell'ambiente e dal capo di Gabinetto non debba essere posta sotto inchiesta per i continui illeciti perpetrati.

(4-05941)

LO CURZIO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
– Premesso:

che molte emittenti radiofoniche private, operanti da anni in FM, lamentano le costanti interferenze da parte di stazioni radiofoniche emittenti da Stati esteri;

che tale situazione trova esempio in Sicilia sud-orientale, dove operatori radiofonici maltesi modulano sulla stessa banda di frequenza delle emittenti siciliane con straordinario dispendio di potenza nelle apparecchiature trasmittenti, tale da arrecare danno alla ricezione delle emittenti radiofoniche italiane nel loro stesso bacino di utenza;

che molte emittenti radiofoniche sono state costrette, anche su indicazione dei circoli costruzioni competenti, a cambiare frequenza di emissione, con grave danno di natura economica per fare fronte alle spese derivanti dalla conversione delle apparecchiature trasmittenti e degli accessori da una frequenza all'altra oltre che commerciale e di immagine;

che altre emittenti, pur di conservare le frequenze di emissione di origine, sono costrette a sostenere notevoli sforzi per mantenere in perfetta efficienza e ad elevata potenza i loro impianti, al fine di neutralizzare le interferenze delle radio estere,

che ad essere coinvolte sono nella maggior parte dei casi emittenti radiofoniche piccole per dimensioni e per copertura, ma radicate

nel territorio e divenute importante veicolo di idee, oltre che occasione di svago e di incontro soprattutto per i più giovani,

si chiede di sapere se il Governo non intenda:

affrontare il problema prospettato, alla luce della considerazione che si tratta di una palese ingiustizia per gli editori radiofonici che si trovano nell'impossibilità di utilizzare pienamente l'etere da loro non occupato abusivamente;

varare in sede internazionale un accordo che riguardi, oltre alle trasmissioni televisive, l'esercizio di frequenze radiofoniche da parte di tutti i soggetti italiani operanti nel territorio nazionale, tutelandoli da interferenze di natura radioelettrica provenienti da impianti ubicati in Stati esteri.

(4-05942)

MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che da tempo il Consiglio comunale di Monterchi (Arezzo) denuncia disagi inerenti la ricezione dei segnali del telegiornale regionale della Toscana nel proprio territorio;

che il bacino di utenza interessato conta circa 40.000 persone, che sono costrette a seguire i notiziari di RAI tre unicamente delle Marche;

che nel corso delle varie sedute all'uopo convocate il consiglio comunale ha segnalato la necessità di razionalizzare, anche per motivi ambientali, paesaggistici e urbanistici, tutto il sistema dei ripetitori posizionati sulle montagne toscane,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda adottare iniziative volte a fornire adeguate soluzioni al problema;

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti affinché il consiglio di amministrazione della RAI adegui le strumentazioni tecniche necessarie per la visualizzazione dei programmi del TGR della Toscana per una maggiore presenza sul territorio dell'informazione locale.

(4-05943)

MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che la nostra epoca è sempre più legata e regolata dall'informazione e che, in tale contesto, ha assunto una maggiore importanza il mezzo televisivo, il più puntuale ed efficace per conoscere in tempo reale quanto accade nel mondo;

che in varie zone del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), del comprensorio montano Valtiberino e di altri comuni montani della provincia, non si ricevono i programmi televisivi della concessionaria RAI spa;

che nelle aree citate non è possibile captare in modo chiaro tutti gli altri segnali delle TV locali e nazionali;

che in quasi tutti i punti della Valtiberina i cittadini ricevono il segnale di RAI Tre delle regioni Umbria e Marche e non quello di RAI Tre Toscana;

che la situazione descritta di fatto provoca un disservizio, costringendo gli utenti, che pagano regolarmente il canone, a ricorrere a mezzi costosi, quali antenne paraboliche, per non essere privati di un servizio che dovrebbe essere garantito a tutti senza distinzioni geografiche;

che la RAI è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1988, ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 500 abitanti;

che sempre in base alla stessa normativa la RAI è tenuta a portare fino all'85 per cento il grado di servizio regionale per la terza rete;

che sull'intero territorio nazionale sono stati installati migliaia di miniripetitori, non autorizzati, per poter captare i segnali RAI, alcuni dei quali disattivati a seguito dei controlli della polizia postale nel corso del 1995 e del 1996,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere affinché la RAI conceda l'autorizzazione immediata e provvisoria per il ripristino dei piccoli ripetitori, in attesa di impianti del tutto idonei, senza alcun onere tributario per i comuni interessati e ciò al fine di garantire un servizio pubblico a tutti gli utenti del territorio.

(4-05944)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che tra il personale della commissione tributaria provinciale di Catania regna un vivo malcontento ed è stato decretato lo stato di agitazione per protestare in merito al mancato riconoscimento dell'indennità giudiziaria, attribuita con l'articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992, di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, ma negata nel parere espresso dal ragioniere generale dello Stato (n. 116776 del 16 aprile 1997);

ricordato:

che il personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie sin dall'aprile 1974 (insediamento delle commissioni tributarie a seguito della legge n. 636 del 1972) svolge attività di cancelleria come il personale del Ministero di grazia e giustizia;

che al personale addetto alle segreterie spettava, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 636 del 1972, il riconoscimento di una indennità di cancelleria e di un gettone di presenza per i segretari partecipanti alle udienze;

che all'articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è stato riconosciuto che al personale addetto alle segreterie spetta, ove più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221;

che il Ministero delle finanze, con circolare esplicativa n. 98/E del 23 aprile 1996, nel riportarsi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, precisa che «tutto il personale appartenente alle segre-

terie delle commissioni è equiparato dalla legge al cancelliere del processo civile»;

che a tutt'oggi l'indennità giudiziaria è stata riconosciuta, oltre che alle cancellerie degli organi giurisdizionali, anche al personale dei tribunali militari, dei TAR, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

che anche le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali e il personale addetto alle segreterie svolge la stessa attività prevista per le cancellerie,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato, in base a quanto sopra, non intenda rendere giustizia al personale delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e concedere l'indennità giudiziaria spettante per legge.

(4-05945)

BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato spa riparano i locomotori e le carrozze in parte nelle loro officine ed in parte presso privati;

che nel 1993 le Ferrovie dello Stato decisero di chiudere una serie di officine, considerando i loro interventi troppo costosi ed inefficienti rispetto alle riparazioni fatte dalle industrie private;

che in realtà fu sufficiente controllare i costi reali per dimostrare che le Officine grandi riparazioni (OGR) delle Ferrovie dello Stato erano assai più convenienti delle industrie private, come dichiarato in Parlamento dall'allora Ministro dei trasporti; il piano di smobilitazione venne abbandonato e vennero anzi ammodernati gli impianti;

che nel contempo però il personale veniva ridotto in modo drastico, passando dagli 8.831 addetti del 1989 ai 4.834 del 1995;

che il numero di ore di produzione medie per addetto aumentava passando dalle 684 ore per addetto del 1989 alle 975 ore per addetto del 1995;

che nonostante l'aumento della produttività individuale la riduzione drastica del personale, dimezzato in 6 anni, porta ad un sottoutilizzo degli impianti appena rinnovati (la percentuale di utilizzo nel 1994 era del 53,5 per cento ma è scesa ancora) e spinge ad appaltare all'esterno alcune incombenze, come le pulizie delle officine e delle carrozze;

che lungi dal produrre risparmi, questa politica appare costosissima; le attività di pulizia rotabili, impianti ed uffici sono state appaltate all'esterno con un contratto (denominato «contratto C») per una spesa di 900 miliardi, almeno il doppio del loro valore; tanto per fare un esempio della convenienza di questi appalti ai privati, l'OGR di Vicenza, per le pulizie, con appalto esterno, paga 12 persone un miliardo e 378 milioni (dati del 1996) con una spesa per addetto di oltre 110 milioni, mentre un ferroviere ne costerebbe 70 ed un addetto alle pulizie ancora meno;

che per fare un secondo esempio interi modernissimi reparti dell'OGR di Vicenza sono chiusi per mancanza di personale, mentre costose lavorazioni vengono fatte fare da privati a carissimo prezzo;

che il Ministro in indirizzo, in risposta a una interrogazione del primo firmatario del presente atto, ha scritto che le Ferrovie dello Stato spa «stanno predisponendo progetti idonei al recupero delle redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali»,

si chiede di sapere:

per quale motivo, anzichè procedere ad ulteriori tagli di corse e di fermate nelle stazioni, come prevede il nuovo orario estivo delle Ferrovie, non venga rescisso il costosissimo «contratto C» provvedendo ad assumere direttamente il personale per le pulizie a metà prezzo;

se per caso, alle Ferrovie dello Stato, qualcuno abbia calcolato quanto venga a costare la revisione periodica di una carrozza data in appalto all'esterno e quanto venga a costare lo stesso intervento eseguito presso le OGR, liberate dei supercosti di cui al punto precedente;

se si ritenga economica una gestione che, dopo aver investito somme consistenti per avere reparti di lavorazione all'avanguardia nelle OGR li lascia inutilizzati per mancanza di personale.

(4-05946)

MARINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, nella tarda serata del 18 maggio 1997 è stato dato alle fiamme un edificio sito in via Nazionale e abitato da numerose famiglie;

che l'episodio delittuoso è di chiara impronta estorsiva o intimidatoria in quanto il pianoterra era occupato da un'importante attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio per auto;

che l'incendio pare sia stato provocato da benzina cosparsa nel negozio di cui sopra;

che l'area di Corigliano e dei centri costieri dello Jonio cosentino è particolarmente esposta all'attività criminosa della 'ndrangheta;

che oltre ad una presenza storica di bande organizzate di criminali di recente sono stati scoperti nei comuni di Cassano Jonio e di Cerchiara di Calabria rifiuti tossici che fanno ritenere esistente nella zona un'attività delinquenziale di interrimento di sostanze tossiche;

che di recente è stato commesso un assassinio nella stazione di Thurio, causato probabilmente dai nuovi assetti criminali delle bande;

che sebbene vi sia a Cosenza una presenza vigile e impegnata delle forze dell'ordine purtroppo la situazione rimane estremamente grave;

che l'episodio del giorno 18 fa temere un salto di qualità nelle azioni estorsive per il panico e la paura che ha determinato nella popolazione;

che l'incendio propagatosi nello stabile di via Nazionale ha danneggiato seriamente l'intero edificio al punto che il sindaco ha dovuto ordinare lo sgombero di 62 cittadini facendoli alloggiare provvisoriamente in un albergo cittadino;

che appare necessario e urgente un piano di rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine per arrestare l'ondata di violenze esplose nella pianura di Sibari,

si chiede di sapere quali iniziative si intende prendere per assicurare alla giustizia i responsabili delle azioni delittuose e per prevenire la penetrazione della delinquenza organizzata nella pianura di Sibari.

(4-05947)

PIANETTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che come riportato anche da organi di stampa alcune associazioni tra cui la MLI (Movimento liberi imprenditori), in relazione alle precarie condizioni di sicurezza esistenti nei mercati ambulanti che si svolgono a Milano, tra cui anche quello di piazzale Lagosta, hanno organizzato con il contributo economico della quasi totalità degli ambulanti un pattugliamento con personale di agenzie private;

che tale azione è finalizzata a migliorare lo svolgimento delle attività del mercato ambulante sia a favore del pubblico che lo frequenta settimanalmente sia degli stessi operatori, essendo entrambe queste categorie fortemente preoccupate per le condizioni che caratterizzano lo svolgimento delle attività,

si chiede di sapere se quanto sopra risponda ad una reale situazione dei fatti, se siano state date disposizioni al fine di migliorare le condizioni sopra ricordate ed eventualmente quali siano le misure e gli interventi che si ritiene di mettere in atto.

(4-05948)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, con un susseguirsi di circolari ministeriali ed altri provvedimenti amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sta attuando la ristrutturazione più sconvolgente che si ricordi dell'ordinamento scolastico italiano, influenzata da criteri prettamente di sinistra, senza alcuna sanzione da parte del Parlamento;

che, oltre a numerosi altri aspetti disastrosi per la pubblica istruzione, le modalità con cui viene portata avanti la «riforma» del Ministro competente – sia pure nel proprio avvio con gradualità – non hanno accertato l'esistenza da parte della migliaia di amministrazioni comunali della disponibilità delle strutture adatte e necessarie per l'attuazione degli opinabili programmi e progetti didattici e orientativi previsti dalla strategia riformistica del Ministro della pubblica istruzione, elaborata negli uffici romani con totale ignoranza delle varie e diverse realtà locali;

che, oltre a numerosi altri aspetti disastrosi per la scuola in Italia, le modalità con cui viene portata avanti la «riforma» voluta dal Ministro della pubblica istruzione, con totale emarginazione del Parlamento non hanno accertato disponibilità del personale docente (con adeguata

preparazione ed aggiornamento) necessario per l'attuazione dei programmi e progetti didattici e orientativi previsti dalla strategia riformistica del Ministro; le conseguenze di questa grave omissione vengono ad ingigantirsi in considerazione della preannunciata immissione in servizio *ex novo*, a compensazione dei pensionamenti anticipati di 33.000 docenti nel 1997 e di altri 30.000 nel 1998, di 20.000 insegnanti,

con la riserva di assumere ulteriori iniziative parlamentari adeguate all'arbitrarietà ed alle disastrose conseguenze dell'operato del Ministro della pubblica istruzione, si chiede di riconoscere:

se il Governo non ritenga doveroso disporre l'immediata sospensione dell'attuazione di tutti gli atti amministrativi emanati dal Ministro della pubblica istruzione;

se il Governo non ritenga doveroso disporre che il Ministro della pubblica istruzione trasformi il complesso di circolari ministeriali ed altri atti amministrativi inerenti alla pretesa «riforma della pubblica istruzione» – appropriatamente modificati nel rispetto delle realtà locali e dei pareri dei rappresentanti regionali e di tutte le organizzazioni sindacali – in un disegno di legge da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri ed all'approvazione del Parlamento.

(4-05949)

MARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che tra le iniziative comunitarie dell'Unione europea quella del Fondo sociale europeo (FSE) trova notevole riscontro in molte organizzazioni ed associazioni italiane, impegnate nella realizzazione di progetti di sviluppo socio-economico delle nostre aree economiche;

che a queste organizzazioni spetta un anticipo del 50 per cento dell'impegno stabilito per il progetto dopo la sua approvazione da parte degli organismi comunitari;

che, ultimamente, per i finanziamenti del 1996, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, competente per il riparto del finanziamento annuale del Fondo sociale europeo, non è stato in grado di erogare il detto anticipo del 50 per cento, fatto che ha messo gli operatori del settore in gravissime condizioni di disagio organizzativo e di ritardo; dopo varie vicende e varie contestazioni sull'operato del Ministero si è addivenuti ad una soluzione secondo cui veniva anticipato il solo 18,6 per cento per il settore occupazione ed il 22,5 per cento per l'ADAPT, fermo restando il recupero della differenza in fase successiva;

che, inoltre, oltre alla riduzione delle anticipazioni, il Ministero richiede per queste anticipazioni una fideiussione bancaria a carico dei promotori dei progetti di sviluppo, che non trova alcuna giustificazione se non nella mancanza di controlli sulla serietà degli organismi aggiudicatari dei progetti da parte dello stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale con la fideiussione se da un lato garantisce il fondo dall'altro aumenta gli oneri dei promotori dei progetti;

che al contempo il Ministro del tesoro alla fine del 1996 ha autonomamente prodotto una sua circolare che stabiliva le nuove modalità

delle polizze fideiussorie, con notevoli aggravii dei costi per gli organismi promotori di questi progetti di sviluppo;

considerato che tutte queste complicazioni procedurali e queste particolari garanzie non fanno altro che ritardare la realizzazione di progetti di sviluppo su cui sono impegnati fondi pubblici proprio per la loro indispensabilità ed urgenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che con queste complicazioni procedurali degli apparati ministeriali si stia realizzando un impedimento alla realizzazione dei progetti di sviluppo;

se non ritengano di dover fare sostituire la fideiussione a carico dei promotori dei progetti di sviluppo con degli adeguati controlli preventivi sugli operatori a cui vengono concessi gli anticipi;

cosa intendano fare, anche in riferimento alle procedure, per poter agevolare i progetti di sviluppo dichiarati validi anche in sede comunitaria.

(4-05950)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi della città di Biella, provincia di nuova costituzione, è stato istituito con decreto-legge n. 346 del 9 agosto 1995 e attivato a partire dal 1° ottobre 1995;

che l'organico è stato definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1997, e prevede un numero di 46 unità di personale da impiegare al provveditorato di Biella;

che attualmente in servizio, invece, ci sono un dirigente, un funzionario di ragioneria in missione per due giorni alla settimana (livello nono), due collaboratori amministrativi (livello settimo), un docente collocato fuori ruolo, due operatori amministrativi (livello quinto);

che ricadono sul provveditorato, oltre alle mansioni proprie, anche ricostruzioni di carriera, riscatti, computi, liquidazioni, pensioni provvisorie e definitive, acquisizioni di domande di trasferimento, acquisizioni organici;

che il provveditorato è impegnato anche nei piani di ristrutturazione dei plessi scolastici biellesi previsti dalla nuova riforma Berlinguer di non facile gestione,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro intenda provvedere alla evidente situazione precaria e di difficile amministrazione che il provveditorato di Biella è costretto ad affrontare quotidianamente con così poche unità di personale, e soprattutto con quali tempi;

come intenda provvedere alla mancata soluzione di problematiche da parte del provveditorato, che deve risolverle in un arco temporale contenuto, così come imposto dalle numerose e ravvicinate scadenze procedurali.

(4-05951)

DI BENEDETTO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il settore dell'agriturismo è ormai da qualche tempo in forte espansione (in determinate regioni si registra addirittura la decuplicazione del numero delle imprese nel giro di soli tre anni) e che tale fenomeno, lungi dal rappresentare un dato di sviluppo economico, è dovuto al sostanziale aggiramento della normativa relativa all'attività agrituristica prevista in primo luogo dalla legge-quadro 5 dicembre 1985, n. 730, e della successiva legislazione regionale;

che la maggior parte delle imprese agrituristiche, infatti, non rispetta i limiti previsti dall'ordinamento a proposito dell'attività da svolgersi ma continua comunque a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, in primo luogo riguardo alla ristorazione: è ormai frequentissimo riscontrare che l'impresa agrituristica non si limita alla consumazione di prodotti tipici e di produzione propria ma svolge una piena attività di ristorazione che, come tale, aggira pressochè totalmente le norme di sicurezza e le disposizioni sanitarie riguardanti i locali, il personale, i cibi, che sono invece giustamente sanzionate per chi esercita l'attività di ristorazione vera e propria;

che in molti casi l'agriturismo assume ormai la connotazione di attività alberghiera, poichè vengono sfruttati, molto al di là delle limitazioni previste, i locali della vecchia impresa agricola oggi ristrutturata, violando in tal modo le specifiche disposizioni sulla registrazione degli alloggiati, sulle autorizzazioni edilizie e così via;

che una situazione del genere, nella quale si prospetta fra l'altro una fortissima elusione fiscale in quanto si fa passare come impresa agevolata la normale attività di ristorazione e ricezione alberghiera, viene a penalizzare fortemente gli operatori del settore turistico che vedono crescere un fenomeno di concorrenza che si alimenta e si rafforza continuamente basandosi su attività illecite permesse da autorità pubbliche che non svolgono la loro attività di controllo e che si mostrano inspiegabilmente permissive in sede di autorizzazioni amministrative;

che, guardando specificamente alla regione Abruzzo (ma i dati riguardano un po' tutte le regioni), nell'anno 1996 le ditte che risultano iscritte all'albo delle aziende agrituristiche sono circa 1.000 di cui 500 operanti, con un giro d'affari che, in pochi anni, è passato da poche decine di milioni a 10 miliardi l'anno;

che la protesta delle associazioni di categoria ha già provocato l'istituzione di una commissione di inchiesta regionale che si sta occupando del fenomeno attraverso un controllo a tappeto del territorio e che nei prossimi giorni (a partire dal 22 maggio) sono previste serrate di protesta da parte dei ristoratori delle province abruzzesi,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito alla repressione del fenomeno dell'attività illecita delle imprese agrituristiche, in particolare rispetto all'attività svolta dai nuclei specializzati dei carabinieri e della Guardia

di finanza, dal servizio di prevenzione delle USL e della guardia forestale;

se l'Esecutivo intenda promuovere un'azione amministrativa di controllo specifico di tutto il sistema autorizzativo riguardante tali imprese, vista la rilevanza del fenomeno e i danni che esso apporta agli operatori del settore turistico sia in termini di concorrenza illecita sia in termini di tutela della qualità dei servizi offerti.

(4-05952)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che vi è in Gallipoli la Chiesa di S. Francesco d'Assisi, monumento prevegole unico in Italia nel suo genere;

che lo stesso versa in uno stato di degrado e necessita di interventi urgenti e sostanziali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di effettuare l'intervento per la cura ed il restauro del monumento onde evitare la perdita definitiva di uno dei più ingenti patrimoni storico-artistici della città di Gallipoli.

(4-05953)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che già nel corso della passata legislatura ed in quella attuale l'interrogante aveva rappresentato a codeste autorità la necessità di meglio dotare il «Basso Salento» di presidi di vigili del fuoco, istituendo distaccamenti meglio correlati alle esigenze del territorio, cosa peraltro già studiata e pianificata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce;

che nel comune di Ugento vi è già vivace movimento per la realizzazione di un presidio di «Vigili del fuoco volontari» che sarebbe il primo esperimento da pilotare per farlo proliferare poi nell'intera provincia, come è accaduto *in loco* per la protezione civile ed in altre parti d'Italia per gli stessi vigili del fuoco volontari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi l'urgente necessità di intervenire con «consulenza e mezzi» per incubare il generoso fenomeno e consentirgli di nascere ed espandersi.

(4-05954)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso che sono ricorrenti le segnalazioni di voli cancellati e di enormi ritardi dei servizi della compagnia aerea Meridiana, si chiede di conoscere:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione sia in grado di confermare o smentire quanto nella premessa e comunque di fornire uno stralcio voli dell'accennata compagnia indipendente dal 15 febbraio 1997, comprensivo dei ritardi e delle cancellazioni;

se rientri nelle attribuzioni del Ministero dei trasporti e della navigazione o di altro organo di Governo, fatte salve le libertà assicurate dalla normativa europea sul trasporto aereo, effettuare controlli al fine di verificare – a doverosa tutela degli interessi dell'utente pagante – l'effettiva capacità delle compagnie di trasporto aereo pubblico di garantire con ragionevole regolarità (e totale sicurezza) l'effettuazione dei programmi di voli quali risultano dai programmi pubblicizzati ed in base ai quali sono venduti i biglietti e di onorare gli impegni basilari assunti con i dipendenti;

nel'ipotesi di risposta affermativa al quesito del precedente capoverso, quali provvedimenti il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda adottare nel caso di controlli con esito marcatamente negativo;

in caso di risposta negativa allo stesso capoverso, quali iniziative si intenda adottare a tutela del passeggero pagante;

se non sia il caso di sottoporre all'esame dell'Autorità *antitrust* i contenuti degli accordi intercorsi fra la citata compagnia indipendente di trasporto aereo ed il gruppo pubblico di trasporto aereo.

(4-05955)

CORTIANA, PETTINATO, SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'area delle Alpi apuane è uno splendido massiccio, a tratti selvaggio, dove l'estrazione del marmo è parte di una cultura antica e le attività estrattive marmifere possono, in alcuni casi, caratterizzarsi per una notevole valenza culturale;

che nel 1985 con legge regionale n. 5 dello stesso anno è stato istituito il Parco delle Alpi apuane anche per salvaguardare e sottolineare l'importanza naturalistica dell'area: infatti, esclusive presenze faunistiche, botaniche e geomorfologiche qualificano le Alpi apuane come una delle zone naturalisticamente importanti dell'Italia centro-settentrionale;

che negli ultimi 30 anni la notevole innovazione tecnologica e l'aumentata capacità produttiva hanno trasformato le aree estrattive in zone semindustriali creando notevoli problemi di compatibilità ambientale; infatti, si è passati dai 14.000 operai occupati nel settore con una produzione annua di 36 tonnellate per operaio nel 1920, ai 1.190 occupati nel 1993 con un incremento della produzione annua che è passata a 1.163 tonnellate per operaio;

che l'impatto ambientale delle cave è stato ampliato negli ultimi anni da una irrazionale gestione delle attività estrattive, spesso realizzate senza i necessari controlli ed autorizzazioni, indispensabili per limitare i danni alle risorse ambientali (controlli e denunce alla magistratura nel 1993 hanno dimostrato che l'80 per cento delle cave era abusivo);

che nel settembre 1995 l'assemblea del Parco, recependo la legge regionale n. 52 del 1994 di sanatoria degli abusivismi nel settore estrattivo, approvava la nuova perimetrazione dei bacini estrattivi delle Apuane, prevedendo un aumento delle aree A2 (aree estrattive interne al parco) del 21 per cento;

che il comitato scientifico del Parco, in opposizione all'organo di gestione, ha prodotto un documento di forte critica alla perimetrazione delle aree di cava nel Parco delle Apuane, perimetrazione che prevede nuove aree estrattive, o loro notevoli ampliamenti, in zone di grande valore naturalistico e scientifico, spesso interessando aree carsiche, zone di interesse geomorfologico, di estrema vulnerabilità degli acquiferi e classificate dalla legge istitutiva del Parco quali «emergenza n. 37»;

che la regione Toscana, nell'ambito del progetto Bioitaly (Direttiva 92/43/CEE-*habitat*), ha individuato nel territorio compreso nel Parco ben 11 siti di importanza comunitaria (SIC), aree cioè nelle quali sono presenti *habitat* e specie di flora e fauna la cui conservazione è ritenuta di interesse prioritario dall'Unione europea e che andranno a costituire la rete ecologica europea «Natura 2000»;

che la giunta regionale Toscana, con proposta di deliberazione n. 76 del 27 gennaio 1997, ha approvato quasi interamente la ripermutazione delle aree A2 senza, tra l'altro, un esame di compatibilità ambientale delle nuove aree estrattive con la presenza di risorse naturali e paesaggistiche previste dalla legge regionale n. 52 del 1994,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare:

per tutelare un patrimonio naturale di tale importanza;

per far sì che venga realizzato al più presto il piano del Parco e che in questa sede si valuti con criteri oggettivi la destinazione più appropriata per ogni area del Parco, unendo considerazioni di salvaguardia ambientale a considerazioni socio-economiche;

per iniziare un processo di razionalizzazione delle attività estrattive, di recupero delle situazioni di grave dissesto idrogeologico e di piena valorizzazione delle risorse naturali e culturali che caratterizzano così fortemente quest'area e che potrebbero rappresentare, insieme ad una attività estrattiva a minore impatto ambientale, una notevole risorsa economica.

(4-05956)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Si chiede di conoscere:

se e quali indagini la polizia, il commissariato di pubblica sicurezza Brancaccio, la questura e la procura della Repubblica di Palermo abbiano compiuto a seguito della denuncia per sequestro di persona e rapina a mano armata aggravata della somma di 33 milioni circa presentata da Roberto Allotta, nato a Palermo il 7 gennaio 1948, domiciliato a Palermo in via D. Trentacoste 89 alla questura di Palermo il 22 dicembre 1991 ed al commissariato della pubblica sicurezza Brancaccio di Palermo il 24 dicembre 1991 ed in particolare;

se per i delitti sopra denunciati siano mai state avviate indagini di polizia giudiziaria, se, con salvezza di tutte le notizie coperte da segreto, siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria e se sia mai stato interrogato dalla procura della Repubblica o dalla polizia giudiziaria il denunziante Roberto Allotta;

se gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Brancaccio di Palermo, prima di restituire l'autovettura rapinata (come da verbale redatto alle ore 15 del 22 dicembre 1991), abbiano rilevato le impronte digitali sull'autovettura predetta ed in particolare sullo sterzo, sulla chiave di avviamento del motore e sulla carta che avvolgeva due vassoi di dolci che si trovavano sull'autovettura.

(4-05957)

MARCHETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha acquistato e pagato due catamarani (il «Parini» ed il «Castello») che, alla consegna, presentavano evidenti ed assai rilevanti difetti; il «Parini», in particolare, non era stato pitturato, era privo delle dotazioni di sicurezza, era privo di sedie per il comandante ed il timoniere, era carente in numerosi impianti e privo di certificati; di conseguenza la direzione di esercizio del lago di Garda aveva dovuto affrontare notevoli spese nei lavori necessari per rimediare alle gravi deficienze riscontrate;

che il direttore di esercizio del lago di Garda si è attivato sia presso la società fornitrice delle imbarcazioni sia presso i propri superiori per il recupero delle somme che la direzione di esercizio del lago di Garda aveva pagato e che sarebbero, invece, dovute competere alla società costruttrice;

che all'impegno del direttore di esercizio del lago di Garda non ha corrisposto un tempestivo impegno della gestione governativa, la quale ha soprasseduto per oltre due anni dall'intraprendere doverose iniziative di recupero del credito;

che in data 10 marzo 1995 la gestione governativa comunicava alla direzione di esercizio che la ditta debitrice era fallita;

che la gestione governativa ha acquistato 2 pompe oleodinamiche al prezzo di lire 101.465.000 ciascuna, pur essendovi un'offerta di altra ditta per la stessa fornitura al prezzo di lire 63.500.000;

che molte altre anomalie risultano nel comportamento della ricordata gestione governativa (ad esempio negli acquisti del gasolio e negli acquisti, a prezzi svantaggiosi, di batterie per le navi in numero molto superiore alle effettive esigenze);

che il direttore dell'esercizio di Desenzano nel triennio febbraio 1993-aprile 1996 ha ottenuto risultati molto significativi; durante la sua gestione si è conseguito un incremento di incassi pari al 52 per cento, un incremento di passeggeri pari al 33 per cento e, nonostante l'inflazione, si è mantenuta la spesa ai livelli precedenti;

che il direttore dell'esercizio di Desenzano, anzichè essere elogiato per i risultati conseguiti, è stato licenziato con motivazioni pretestuose; si assume, in particolare, che egli abbia «leso l'ordine aziendale»; un «ordine» sul quale gravano molti dubbi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di promuovere immediatamente ogni accertamento sui fatti in premessa richiamati

per assumere, ove venisse accertata la fondatezza di quanto esposto, provvedimenti conseguenti.

(4-05958)

LORENZI, BRIGNONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'attività di controllo del territorio, nonchè di prevenzione, rappresenta un momento molto importante della vita civile e della tranquillità e sicurezza dei cittadini;

che le amministrazioni comunali di Carrù, Clavesana, Magliano Alpi e Piozzo in provincia di Cuneo hanno espresso al comando provinciale di Cuneo dell'Arma dei carabinieri la richiesta di potenziare l'organico della caserma dei carabinieri, sita nel comune di Carrù, per le seguenti motivazioni:

a) l'attuale personale di stanza nella suddetta caserma è insufficiente a causa dell'estensione nei territori comunali soggetti alla giurisdizione della locale sede di problemi relativi ad un costante intensificarsi delle attività criminose, fra cui lo spaccio di stupefacenti, dovute anche alla presenza in costante aumento di extracomunitari e zingari;

b) il comune di Carrù si trova al centro di un complesso nodo viario che vede la presenza di un casello autostradale, della strada statale n. 28, della Fondovalle Tanaro (teatro del noto e grave problema della prostituzione);

c) i suddetti territori, per la loro particolare orografia, sono facilmente soggetti a rischi alluvionali, con le gravi conseguenze di esondazione che richiedono, anche in questo caso, il pronto intervento delle forze dell'ordine;

che occorre dimostrare la ferma volontà delle istituzioni a contrastare il dilagare dei fenomeni delinquenti che possono compromettere la tranquillità e la sicurezza dei cittadini dei suddetti comuni cuneesi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei suddetti motivi, non ritenga opportuno attivarsi affinché l'organico e le dotazioni varie della caserma dei carabinieri sita nel comune di Carrù siano accresciuti e potenziati.

(4-05959)

IULIANO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che il giorno 13 maggio 1997 alle 16,30 il giornalista di RAI 2 Geo Nocchetti ha trattato nel programma «Cronache in diretta» del paricidio commesso da un cittadino di Sala Consilina, Angelo Manzo;

che in tale programma veniva descritta in maniera artatamente tendenziosa, falsa e superficiale una situazione di degrado sociale dell'intero Vallo di Diano che certamente non risponde alla realtà e offende la dignità di una intera popolazione, che per tradizioni e storia si è sempre contraddistinta per un alto grado di laboriosità e di civiltà;

che il discredito seminato in questa trasmissione da parte di una televisione pubblica non può essere certo contrabbandato per

esigenze di informazione libera in quanto tutto ciò che è stato descritto può essere in qualsiasi occasione smentito da chiunque;

che vive proteste si sono levate contro questo tipo di giornalismo da parte delle istituzioni locali, delle associazioni e della popolazione tutta che vede offuscata una immagine consolidata nel tempo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo in merito a questa incresciosa vicenda intenda assumere iniziative che da un lato riportino la verità in tutta la questione e dall'altro impediscano che in futuro si possano trasmettere servizi che turbano la tranquillità di un territorio.

(4-05960)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Teramo ha disposto, con decreto del 12 maggio 1997, l'accorpamento del liceo artistico di Teramo (14 classi ed unico in provincia) all'Istituto statale d'arte di Castelli (8 classi);

che le due scuole hanno finalità e strutture didattiche completamente diverse e che una inopportuna ed illegittima aggregazione provocherebbe la dispersione di un collaudato patrimonio artistico-culturale acquisito nel tempo e nell'intero territorio regionale (in Abruzzo vi sono solamente due licei artistici);

che il suddetto accorpamento finirebbe di fatto per eliminare una possibilità formativa dei giovani che ha una sua inconfondibile specificità caratterizzata da una equilibrata interazione tra cultura umanistico-artistica e tecnico-progettuale;

che è stata anche rilevata dalle autorità cittadine, dai docenti e dagli alunni della scuola, la violazione del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;

che nei settori più sensibili della cultura teramana e della stampa si è diffusa apprensione circa le sorti dell'autonomia della prestigiosa istituzione cittadina,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso il provveditore agli studi di Teramo per l'annullamento del decreto suddetto.

(4-05961)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli interni e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'interrogante ha già presentato l'interrogazione 4-05213 del 13 luglio 1995;

che ha già consegnato *brevi manu* una sua nota del 12 ottobre 1995 (prot. Ministero interno - Gabinetto Ministro - 12 ottobre 1995);

che lo scrivente ha già presentato l'interrogazione 4-00735 del 25 giugno 1996;

che con sua perorazione personale formulata sei mesi or sono al Direttore generale del servizio dei vigili del fuoco chiedeva

l'istituzione – per ripristino – del presidio permanente dei vigili del fuoco in Casarano (principale polo industriale del Basso Salento); considerata la ritenuta disponibilità delle istituzioni locali per concorrere al meglio, di concerto con il Ministero, all'allestimento della sede del presidio;

constatato che l'*hinterland* di Casarano è il più popoloso ed il più a rischio, quindi è abbisognevole del servizio del Corpo dei vigili del fuoco,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire sollecitamente per istituire il presidio permanente.

(4-05962)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che con telegrammi ministeriali 6700.7/24490/5574 del 9 ottobre 1995 si raccomandava l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di cavalli provenienti dalla Polonia e dalla Lituania;

che con successivo telegramma 600.7/24490/AG/4859 del luglio 1996 si raccomandava l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di equini di ogni età e provenienza, fatta eccezione per fegati e reni di animali di età inferiore a due anni di provenienza nazionale;

che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1994, al comma 3, lettera *d*), prevede l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di animali superiori a due anni di età allevati in regioni in cui è stata constatata la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente;

che la maggior parte dei cavalli macellati in Puglia, ed in particolare nella provincia di Lecce, provengono da fuori Italia e che la distruzione del fegato rappresenta un notevole danno, visti i costi che i commercianti devono sopportare;

che dagli esami effettuati dalle autorità competenti sembrerebbe che i predetti organi non siano risultati malati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere le disposizioni impartite con i predetti telegrammi, soprattutto alla luce dei risultati emersi dal piano residui relativo all'anno 1996-1997.

(4-05963)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che quanto prima dovrebbe essere discusso presso il Parlamento europeo il rapporto della Commissione dell'Unione europea relativo alla modifica dell'Organizzazione comune del mercato della coltivazione del tabacco;

che nella regione Puglia, e in particolare nella provincia di Lecce, la produzione del tabacco ha una elevata importanza di lavoro e di reddito;

che questo settore già nel 1992 ha ricevuto forti contraccolpi dovuti alla riduzione della produzione sia europea che italiana;

che la tabacchicoltura è messa in grave pericolo da un atteggiamento negativo di alcuni paesi nordici che invocano una presunta contraddizione tra tutela della salute ed aiuti all'agricoltura;

che tutto ciò compromette il settore senza sbloccare la questione perchè se non si dovesse produrre tabacco in Europa questo verrebbe sicuramente importato dai paesi terzi senza risolvere il problema della nocività del fumo, apportando soltanto gravi danni alle varie economie nazionali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso le competenti sedi affinchè la riforma dell'Organizzazione comune del mercato della coltivazione del tabacco venga approvata entro il prossimo mese di giugno consentendo così l'applicazione della nuova regolamentazione a partire dal 1998.

(4-05964)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso:

che esiste a Lecce la «Scuola di Carrismo» diretta da un generale;

che la città di Lecce e la provincia omonima vivono dalla fondazione del regno d'Italia in perfetta, meravigliosa simbiosi con le Forze armate;

che la provincia e la città di Lecce hanno dato alle Forze armate uomini ed eroi, soldati, sottufficiali, ufficiali e capi di stato maggiore della Difesa;

che la città di Lecce è gratificata dalle Forze armate anche per la presenza del generale comandante la Scuola di Carrismo;

che in città e provincia si è diffusa la notizia che con un piano di riordino in fase di allestimento si potrebbe affidare il comando della Scuola ad un colonnello e non più ad un generale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di provvedere affinchè ciò non accada e la Scuola di Carrismo di Lecce continui ad essere diretta da un generale.

(4-05965)

PACE. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. – Per sapere:

se in quello stesso Gruppo Cassa di risparmio di Roma in cui il presidente Geronzi lamenta il peso insostenibile del costo del lavoro e chiede tagli salariali per almeno trecento miliardi annui si perpetuino partecipazioni onerose oltre che improduttive;

segnatamente, se risponda al vero che il Gruppo Cassa di risparmio di Roma abbia una partecipazione alla Banque General du Commerce, in Francia;

se sia esatto che, con valuta 28 giugno 1996, la Banca di Roma abbia dovuto versare sul conto corrente n. 403027 del Credit Lyonnais a Parigi, intestato al sopracitato istituto di credito, la somma di un miliardo e duecentoquindici milioni di franchi pari ad oltre trecento miliardi di lire;

se tale imponente cifra fosse dovuta al pareggio della perdita di esercizio della Banque General du Commerce per il solo 1996;

se altre onerosissime erogazioni fossero già avvenute nel 1994 e nel 1995 sempre per ripianare le perdite di esercizio di questo non propriamente oculato investimento;

se nuove erogazioni, sempre di quest'ordine di grandezza, siano imminenti per gli anni 1997-98 e 1999, a fronte di previste nuove perdite d'esercizio dell'istituto d'oltralpe;

se l'investimento sulla Banca francese sia stato compiuto da quello stesso *management* della Cassa di risparmio di Roma che oggi guida il Gruppo Cassa di risparmio di Roma e temibilmente si appresta a condurlo nei prossimi anni;

se la partecipazione risulti di fatto non cedibile, non trovandosi sul mercato chi sia disponibile a tali salassi finanziari;

se, in definitiva, il Gruppo Cassa di risparmio di Roma voglia far pagare ai lavoratori della Banca di Roma, della Banca nazionale dell'agricoltura e della Banca mediterranea i propri clamorosi errori di gestione.

(4-05966)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che dal profilo biografico di un consigliere comunale recentemente eletto a Torino risulta:

che lo stesso è stato arrestato per appartenenza alla organizzazione neofascista «Europa» avendo disegnato svastiche sui muri della sede del PCI;

che il 2 febbraio 1979 è stato arrestato dai carabinieri su mandato di cattura del giudice istruttore Accordon del tribunale di Torino perchè imputato della violazione degli articoli 216, 219 della legge fallimentare e 110 del codice penale (falsificazione libri e scritture contabili della cooperativa Aurora a rl, dichiarata fallita il 25 gennaio 1979);

che il 14 maggio 1984 è stato condannato ad anni due di reclusione, all'inabilità all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci;

che in data 9 ottobre 1986 la corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza;

che il 27 ottobre 1989 la Corte di cassazione annullava il verdetto rinviando gli atti ad altra sezione della corte d'appello di Torino per nuovo esame;

che, presso la seconda sezione della corte d'appello di Torino, risulta ancora un procedimento pendente in attesa dell'esito di sentenza da parte della Corte di cassazione, sezione civile; in sostanza, la Corte di cassazione ha stabilito che esisteva il reato (falsificazione libri e scritture contabili della cooperativa Aurora a rl dichiarata fallita il 25 gennaio 1979), e quindi appare incontrovertibilmente accertato che il sog-

getto aveva fatto i falsi che, però, avevano penale rilevanza solo in caso di effettiva dichiarazione di fallimento; in questo caso la sentenza è stata impugnata per cui il procedimento penale è fermo; in ogni caso è accertata e non può essere discussa la falsificazione;

che il 4 ottobre 1990 è stato condannato dal pretore di Torino a giorni 5 di arresto e lire 25.000 di ammenda per violazione dell'articolo 113 capoverso del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che nel 1990 è stato imputato di violazione delle leggi n. 112 del 1935 e n. 4 del 1953, articoli 1 e 5, è stato obblazionato;

che nel 1992 è stato condannato a mesi 1 di reclusione per violazione degli articoli 619 e 99 del codice penale (violenza privata e recidiva);

che ha a carico altri due processi avanti ai pretori di Torino e di Moncalieri per oltraggio a pubblico ufficiale;

che è stato sospeso dall'esercizio della professione di avvocato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino per un anno,

si chiede di sapere quali provvedimenti o iniziative il Ministro in indirizzo, intenda promuovere, sollecitare ed attuare in merito a quanto sopra esposto.

(4-05967)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01035, del senatore Caruso Antonino, sulle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01045, del senatore Russo Spina, sui frequenti gravi episodi che si verificano all'interno delle Forze armate;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01034, del senatore Pastore, sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01041, del senatore Bornacin, sulla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Arma di Taggia (Imperia);

3-01046, dei senatori Pieroni ed altri, sulla illegittimità del decreto del 28 marzo 1997, concernente le tariffe postali;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01039, del senatore De Luca Michele, sulla produzione nazionale di formaggio;

3-01044, del senatore Bettamio, sui danni al settore ortofrutticolo nelle province di Ravenna e Forlì;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01040, del senatore De Luca Michele, sulle retribuzioni nelle aziende municipalizzate;

3-01042, del senatore Petrucci, sui dipendenti dei consorzi agrari.